

CLXI.

## TORNATA DI LUNEDÌ 3 LUGLIO 1922

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FEDERZONI.

## INDICE.

	<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	7257
<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro i deputati Cavina e Morgari (Annunzio)</b> . . . . .	7258
<b>Interrogazioni:</b>	
Conflitto a San Calogero:	
CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	7258-62
LARUSSA . . . . .	7259
MASTRACCHI . . . . .	7261
Concessione di un tratturo a Montenero di Bisaccia:	
LA LOGGIA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	7263
BALDASSARRE . . . . .	7263
Violenze in occasione del 1° maggio in provincia di Siena:	
CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	7265
CAVINA . . . . .	7266
<b>Interpellane:</b>	
Reintegrazione degli interessi materiali e morali degli ufficiali già appartenenti alla Missione militare di Vienna:	
GRECO . . . . .	7268-79
LANZA DI SCALEA, <i>ministro</i> . . . . .	7275-82
Soppressione delle compagnie di disciplina:	
MARABINI . . . . .	7282-88
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	7286
Concessioni di boschi ex-adempriprivili:	
CARBONI-BOJ . . . . .	7290-93
BERTINI, <i>ministro</i> . . . . .	7291
<b>Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):</b>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115:	
CIRIANI . . . . .	7293-95-98-301-03-06-12
PEANO, <i>ministro</i> . . . . .	7293-95-96-97-300-01-03 7305-06-07-09-10-14-15-16-17-18
PRESUTTI, <i>relatore</i> . . . . .	7293-95-99-309-10-12-13-18
FANTONI . . . . .	7294
TOVINI . . . . .	7294-305-10-11-13-14-15

	<i>Pag.</i>
CORAZZIN . . . . .	7297-98-306-09-10-16
TONELLO . . . . .	7297-309-10-11
CARAPELLE . . . . .	7300-01-15
DONATI . . . . .	7301
FROVA . . . . .	7306-08
MUSATTI . . . . .	7309-18
CORIS . . . . .	7313-16
DE GASPERI . . . . .	7316
MODIGLIANI . . . . .	7316
DE CRISTOFARO . . . . .	7316
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>	
FACTA: Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Genova della Conferenza dell'organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni . . . . .	7292
PEANO: Mutui agli Enti locali delle nuove provincie . . . . .	7318

La seduta comincia alle 15.

CAPPELLERI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivo di famiglia gli onorevoli: Agnesi, di giorni 2; Padulli, di 3; Rosa Italo, di 3, Terzaghi, di 6, Biavaschi, di 4, Toscano, di 4, Guaccero, di 3, De Filippis Delfico, di 3, Grandi Achille di 3, Di Giovanni Edoardo, di 6, Lussu, di 8; per ufficio pubblico gli onorevoli: Baranzini, di giorni 3 e De Capitani, di 1.

(Sono conceduti).

**Ringraziamenti per condoglianze.**

PRESIDENTE. Dalla famiglia del compianto deputato Teso è pervenuta alla Presidenza la lettera seguente:

Vicenza, 30 giugno 1922.

« Nel porgere all'Eccellenza Vostra i sensi di viva riconoscenza per la nobile manifestazione di omaggio resa alla cara memoria dell'onorevole Antonio Teso, prego l'Eccellenza Vostra di volersi rendere interprete della gratitudine della famiglia verso gli onorevoli colleghi che alla Camera ebbero ad esprimere con sensi di rimpianto per la perdita del nostro caro e all'onorevole rappresentanza che partecipò al mesto corteo.

« Con profondo ossequio

« La famiglia TESO ».

**Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Il ministro della giustizia ha trasmesso le domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Cavina, quale gerente del giornale *La Bandiera Socialista* per il reato di diffamazione;

Contro il deputato Morgari quale gerente del giornale *Avanti!* per il reato di diffamazione.

Saranno stampate, distribuite e inviate alla nona Commissione.

**Annunzio di presentazione di documento.**

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha trasmesso l'elenco dei Regi decreti di proroga per la ricostituzione dei Consigli comunali, riferibilmente al mese di maggio 1922.

Sarà stampato e distribuito.

**Omaggi.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

CAPPELLERI, segretario, legge:

Carlo Bacco. — L'epoca nostra e gli ordinamenti sociali.

Istituto nazionale delle assicurazioni. — Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1920.

Consiglio di amministrazione del debito pubblico ottomano. — Resoconto delle operazioni compiute durante l'esercizio 1920-21.

**Interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Larussa, al ministro dell'interno, « sulle cause e responsabilità del recente doloroso conflitto in San Calogero ».

Sullo stesso argomento hanno presentato interrogazioni gli onorevoli:

Mastracchi, Mancini Pietro, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « sul doloroso e grave conflitto di San Calogero, in provincia di Catanzaro; sulle responsabilità delle autorità locali e sui provvedimenti che intenda il Governo escogitare per venire in aiuto dei disastri comunali della Calabria, costretti per la mancanza di ogni risorsa finanziaria ordinaria ad inasprire quelle tasse che colpiscono principalmente la massa degli artigiani e contadini, che per le loro condizioni estremamente misere sono sospinte alla più violenta esasperazione che spesso trova il suo epilogo nella rivolta come quella odierna »;

Squitti, al ministro dell'interno, « per sapere quali provvedimenti sieno stati adottati a carico dei provocatori dei tristi fatti avvenuti in San Calogero nella provincia di Catanzaro ».

L'onorevole Squitti non è presente. S'intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CASERTANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Comune di San Calogero è uno dei comuni più derelitti della Calabria. Questo comunello di 3400 anime non ha strade; per arrivarvi occorre viaggiare attraverso viottoli impervi, attraverso fossi di acqua, sicchè di estate questa popolazione ha la malaria e d'inverno non ha modo di aver contatti coi paesi vicini nè per smaltire i propri prodotti nè per averne.

Il Comune non ha servizio d'illuminazione, non ha spazzamento, non ha condotta di acqua, per cui gli abitanti si servono di scoli di acqua inquinata e muoiono di febbre tifoidea. Il comune durante il periodo della guerra è stato più travagliato, perchè si era formata in paese una piccola cricca che distribuiva le derrate, e per molti giorni, sebbene avesse dato largo sacrificio di sangue alla causa nazionale, la popolazione è rimasto priva perfino del pane quotidiano.

Ciò malgrado le tasse non mancano. Le tasse sono abbastanza numerose e danno

un reddito di circa 30,000 lire all'anno, che sono appena sufficienti per pagare gli stipendiati. Naturalmente vi è forte malcontento nella popolazione, malcontento che arrivò fino al punto, nel 1919, che, dovendosi fare le elezioni politiche, il comune rese deserte le urne.

Questo malcontento è ancora aumentato negli ultimi tempi per effetto del ruolo della tassa focatico fatto da un commissario prefettizio tale Renzulli, ruolo che è apparso gravoso alla popolazione, sebbene la misura fissata, sia quella minima di 4 lire. Con tutto ciò i cittadini, che vedono così poco curati gli interessi locali, sono largamente malcontenti.

Nel giorno 1º aprile il prefetto fu avvertito dal sindaco di San Calogero, che bisognava mandare il commissario Renzulli per rivedere la tassa focatico. Il 2 aprile si preparò una larga dimostrazione di cittadini anche perchè vi è una frazione che tende a staccarsi dal comune principale.

Da quella frazione mosse la società operaia e dal capoluogo mosse la lega di resistenza cui si unirono altri cittadini per la strada, e convennero sotto il palazzo comunale.

Al comune non vi era di guardia che un piccolo nucleo di carabinieri, un brigadiere e quattro carabinieri che cercarono di far resistenza presso la porta del comune. Intanto accorse il medico condotto, dottor Calicchio, che cito a titolo di onore, e che fece quanto potette per evitare il conflitto.

Egli avvertì gli amministratori di allontanarsi e difatti poterono scappare. Senonchè mentre la folla più urgeva contro il palazzo comunale, partì dalle finestre di questo un colpo di rivoltella contro la folla e che fu attribuito al segretario comunale.

Dico ciò non per accusare nessuno, perchè l'istruttoria penale è pendente, ma perchè ciò venne a risultare dalle prime indagini compiute dall'autorità di pubblica sicurezza. Partito questo colpo di rivoltella provocatore la folla immediatamente si dette a forzare la porta, e malmenare i carabinieri, parte dei quali furono disarmati e quasi tutti feriti.

Il brigadiere ebbe un taglio alla faccia, fu percosso e perdette il fucile, gli altri quattro carabinieri furono inseguiti e percossi più o meno gravemente; da parte dei carabinieri furono sparati cinque colpi, tre di moschetto e due di rivoltella; oltre ai cinque carabinieri, furono feriti otto della folla, sette lievemente per contusioni, e l'ottavo da un

colpo di rivoltella che ne produsse malaguratamente la morte.

Oggi il comune è retto da un commissario prefettizio.

Quello che debbono augurarsi tutti i cittadini, compreso il Governo, è che in quel comune si faccia qualche cosa per la povera popolazione, e che si apra uno spiraglio di civiltà anche nel comune di San Calogero. Il Governo, da parte sua, aiuterà quei cittadini ed i loro rappresentanti locali, e farà quanto di meglio si possa perchè le condizioni economiche tristissime del paese siano risollevate dallo stato di depressione in cui si trovano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Larussa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LARUSSA. La risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato mi consente di essere breve, perchè egli conviene in molte circostanze che io volevo sottoporre all'attenzione della Camera.

Io fui tra i primi a recarmi a San Calogero, all'indomani dell'avvenimento, e per giungervi dovetti fare un'ora di strada a piedi, perchè, come bene ha ricordato l'onorevole sottosegretario di Stato, il comune di San Calogero è completamente segregato dal consorzio civile. Potete constatare che di nessuna provocazione potesse farsi colpa alla folla, che mosse al grido di: «Viva il Re!», e con alla testa il tricolore, per fare soltanto una dimostrazione di protesta contro l'aumento veramente esasperante della tassa focatico.

La folla si recò davanti al palazzo comunale, ed una Commissione salì per esprimere le lagnanze della popolazione. Or, mentre questa Commissione parlamentare, da un balcone del Municipio venne esplosa il primo colpo di rivoltella, cui seguirono altri, come risulta dal fatto che nella parete di un palazzo di rimpetto si riscontrarono le impronte dei molteplici colpi esplosi.

La folla era assolutamente inerme, tanto vero che, come ha detto anche l'onorevole sottosegretario di Stato, nessuno dei carabinieri fu ferito d'arma da fuoco, mentre invece i dimostranti furono feriti da proiettili militari e da quelli delle armi usate da coloro che si trovavano nel municipio.

Questi dati di fatto provano così, che, se la folla non fosse stata provocata, e se i carabinieri avessero serbato contegno più prudente, non si sarebbe verificato quanto è successo. E se il conflitto non ebbe più dolorose conseguenze fu precisamente per l'opera, che mi è piaciuto sentire spontaneamente

elegiare dall'onorevole sottosegretario di Stato, del giovane dottor Vincenzo Gallizzi, che s'interpose coraggiosamente a far cessare il conflitto, e poi si rese veramente benemerito per l'assistenza amorevole prestata ai feriti.

Quali le cause del tumulto? Le ha esposte lo stesso onorevole sottosegretario di Stato. San Calogero difetta assolutamente di strade, malgrado che la legge pro Calabria ne avesse imposto la costruzione, fin dal 1906, non vi si può accedere del tutto d'inverno, anche a causa del fiume, e per andarvi d'estate bisogna fare un faticoso cammino attraverso sentieri impraticabili.

Nelle elezioni politiche del 1919 quei cittadini credettero fare un severo e dignitoso richiamo al Governo disertando le urne, ma la protesta rimase del tutto inascoltata.

Debbo dichiarare ancora che risale al Governo in gran parte la colpa dell'aumento delle tasse, per una considerazione di ordine generale, e cioè che per i comuni terremotati di Calabria, i cui bilanci sono pareggiati mediante le addizionali, la Commissione centrale lesina e centellina la distribuzione di questi proventi, ed avviene che i comuni sono obbligati per far fronte alle spese obbligatorie indispensabili, di aumentare in modo enorme le tasse; che i partiti poi dominanti nel comune ripartiscono, con manifesta parzialità fra gli amministrati, e fanno di più pesare sui meno abbienti e sui contadini.

Vi era stato un precedente avviso del grave malcontento, perchè nella domenica precedente si era tenuto un numeroso comizio, del quale l'autorità sottoprefettizia non si preoccupò affatto; e malgrado il brigadiere dei carabinieri avesse fatto domanda per rinforzi nella stazione dei carabinieri di San Calogero, il giorno dell'avvenimento, si trovavano soltanto i quattro carabinieri di residenza ordinaria, i quali avrebbero dovuto contenere l'impeto di circa mille tumultuanti ch'era tutta la popolazione stanca del malgoverno municipale.

Io ritengo che se vi fossero stati altri carabinieri, o fosse stato inviato un abile commissario che avesse fatto opera di calma e di persuasione, e dato soddisfazione ai cittadini, compiendo un'inchiesta sull'andamento del comune, invano e da tempo invocata, i dolorosi fatti, che si sono dovuti lamentare, non si sarebbero verificati.

La verità è che la prevenzione dell'autorità locale era tutta contro la popolazione. Ed è doloroso che da questa prevenzione sia stata pervasa anche l'autorità giudiziaria,

perchè sta di fatto che, iniziata l'inchiesta giudiziaria, vennero trattati in arresto, e giacciono tuttavia in carcere, una trentina di dimostranti, mentre non si emanò alcun provvedimento contro nessuno di coloro che erano in municipio, e contro i quali gravavano gravissimi sospetti, confermati dal fatto che, come ho detto, nella facciata del palazzo di rimpetto al municipio si trovavano le impronte di vari colpi di arma da fuoco, e dall'ammissione del sottosegretario di Stato che dal palazzo municipale partì il primo colpo, che fu il segnale dell'eccidio.

La Calabria ha bisogno di savia e retta amministrazione, mentre i funzionari, che ad essa dovrebbero attendere, compiono solo opera elettorale. Il Governo, provvedendo ai bisogni dei comuni calabresi, deve saper dimostrare di apprezzare il contributo di sacrificio e di sangue dato da quella generosa regione durante la guerra.

E mi perdoni l'egregio sottosegretario di Stato, se io debbo segnalare un esempio recente, che mostra l'inecuria del Governo.

Giorni fa io insieme all'onorevole Squitti ho presentato un'interrogazione per domandare quali provvedimenti intendevansi prendere a favore dello stesso comune di San Calogero, sul quale si era abbattuta una violentissima grandinata che distrusse tutto il raccolto, per venire in aiuto dei piccoli agricoltori, e ciò oltre gli sgravi consueti, che vantaggiano solo i proprietari.

L'onorevole sottosegretario di Stato nella risposta scritta datami ammetteva che i danni sono stati rilevanti, ingenti, e non solo nel comune di San Calogero, ma di Monteleone, Mileto, Sant'Onofrio ed altri comuni del circondario.

PRESIDENTE. Ma questo è un argomento estraneo.

LARUSSA. Non è estraneo, perchè riflette il disgraziato comune di San Calogero!

Ebbene, l'onorevole sottosegretario mi rispondeva che per tutti i detti comuni, che rappresentano una popolazione di circa cinquantamila abitanti, aveva disposto accordarsi agli agricoltori bisognosi, in complesso, un sussidio di tremila lire! Dico francamente la mia impressione: io non ho nemmeno avuto il coraggio di comunicare ai comuni interessati la risposta, tanto la cifra mi è parsa un'amara irrisione! E così devo notare che non si è provveduto ancora in nessun modo, per i danni prodotti dalla straordinaria nevicata, che in quest'inverno si abbattè sul Monteleonese, distruggendo ubertosi oliveti. E debbo constatare infine che i no-

stri comuni, esempio tipico Parghelia, che avrebbero dovuto già ricostruirsi, si trovano oggi nelle stesse condizioni in cui erano all'indomani del terremoto! E sì, che son passati anni parecchi!

Finisco, e se non appieno, mi dichiaro in qualche modo, soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, in quanto egli ha in sostanza riconosciuto giustificate le ragioni di lamento della popolazione di San Calogero. E voglio augurarmi che il Governo vorrà finalmente, con dovuta giustizia, provvedere a dare esecuzione alle leggi, che sono state votate dal Parlamento in favore della Calabria, e destinare soprattutto laggiù funzionari che comprendano l'animo di quella patriottica popolazione, e sappiano compiere l'opera, che vi è necessaria, di assistenza morale e sociale. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mastracchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto  
**MASTRACCHI.** Devo dichiararmi insoddisfatto, tanto più che avendo l'onorevole sottosegretario di Stato agli Interni ammesso alcune circostanze che coincidono con quelle da me acclamate, avrebbe dovuto indicarci i provvedimenti che ha preso il Governo o che intende prendere.

Certo la maggiore responsabilità del conflitto di San Calogero risale al Governo centrale che, per mezzo dei suoi funzionari, continua ad essere asservito in Calabria alle clientele più corrotte. L'Amministrazione di San Calogero era appunto una delle più bacate, e ad essa il Governo ha concesso tutta la sua protezione.

Accennava l'onorevole sottosegretario nella sua risposta ad abusi verificatisi durante la guerra. Ebbene, che cosa ha fatto il Governo per colpire questi abusi consumati a danno dei combattenti e delle popolazioni? Che cosa ha fatto il Governo pur dopo le denunce di parecchi commissari?

Il Governo è rimasto silenzioso e ha continuato a proteggere coloro che questi abusi commettevano, tanto che nelle elezioni che seguirono alla guerra ebbe a proteggere validamente gli amministratori uscenti. E allora si spiega il fenomeno del 2 aprile: la popolazione, stanca dei soprusi e delle violenze degli amministratori locali, stanca di essere tartassata e spogliata, ha cercato di fare valere i propri diritti attraverso due leghe di resistenza, che, lo consideri il Governo, non fanno nemmeno parte delle organizzazioni nostre, ma che si erano costituite sotto l'emblema dei Reali d'Italia.

Queste due organizzazioni, che sentivano il bisogno di protestare contro gli abusi del-

l'amministrazione locale e contro l'incuria del Governo, ebbero a darsi convegno nella piazza del paese, e tanto i soci della Lega dei contadini di San Calogero quanto quelli della Lega della frazione di Calimera si trovarono in piazza il mattino del 2 aprile.

Erano andati sotto il Municipio per una pacifica dimostrazione. Tutti gli intervenuti erano inermi, come è stato provato dalle inchieste, e reclamavano soltanto che l'Amministrazione comunale desse conto del suo operato e rassegnasse le sue dimissioni. Ebbene quale è stata l'accoglienza? Si sparse immediatamente con l'aggressione più selvaggia e brutale.

È stato assodato, (e dirò i nomi dei vostri funzionari che ebbero a fare deposizioni), che il primo a sparare fu l'ex brigadiere dei carabinieri che comandava la stazione di San Calogero, tale Marzotti, che sparò con rivoltella fuori ordinanza.

Alla esplosione della rivoltella del brigadiere dei carabinieri seguì lo sparo delle rivoltelle dei signori amministratori che, trinceratisi al primo piano del Municipio, da due feritoie sparavano contro la folla inerme.

E allora io domando: come va che, mentre voi tenete in carcere dal 3 aprile, 21 contadini, che erano in mezzo alla folla pacifica e inerme e che sono le vittime, avete solo allontanato da San Calogero il brigadiere dei carabinieri, ed esso ancora circola per il circondario di Monteleone, e gode ancora della sua libertà; come va che voi ammettete che il segretario comunale abbia sparato dal palazzo municipale ed egli continua a godere la sua libertà e a fare, non molestato, il segretario comunale; come va che ammettete, con la vostra inchiesta prefettizia, che gli amministratori realmente si erano trincerati nella sala della Giunta e sparavano contro la popolazione, mentre poi lasciate libera questa gente di preparare il processo contro le vittime?

Ed io vi cito una testimonianza, non certo sospetta; quella del brigadiere dei carabinieri, che io trovai quando, dopo un mese, mi recai sul luogo, appunto per compiere una inchiesta che, passato il primo momento di esasperazione, potesse darmi dei risultati obiettivi.

Questo brigadiere dei carabinieri, un tale Praticò Francesco, della Stazione di Calimera, che fu mandato a sostituire il vecchio brigadiere, ebbe a dichiararmi che aveva assodato, e ne aveva fatto rapporto al suo capitano, che il suo predecessore era stato l'uccisore del contadino Loicano, colpendolo con un proiettile di una rivoltella fuori or-

dinanza che fu poi consegnata nella casa di un contadino, che io non nomino, perchè il nome deve essere a conoscenza della autorità giudiziaria, la quale non ha compiuto nessun atto doveroso verso i responsabili dell'eccidio.

Lo stesso brigadiere mi riferì che dalla sua indagine era risultato che gli amministratori opprimevano costantemente i contadini; che avevano abusato durante la guerra; che avevano durante la guerra fatto mercimonio sulle povere famiglie dei combattenti; che durante e dopo la guerra avevano fatto abusi bassi sul servizio di approvvigionamento.

Ed ora io domando: come mai erano ancora a San Calogero gli amministratori al loro posto? Come mai non sono stati denunciati?

Il fatto è che essi sono protetti dal sottoprefetto di Monteleone, che è un asservito alla più nefasta e più camorristica delle clientele, che sfacciatamente fa il fazioso, che non sa salvare nemmeno le apparenze e compie favoritismi a vantaggio di alcuni briganti, contro la grande massa dei cittadini onesti.

Un altro testimone non sospetto è il vostro commissario prefettizio, inviato sul luogo l'8 aprile, un tale De Angelis Vincenzo, segretario comunale di Fabrizia; un galantuomo, che non appartiene al mio partito, perchè milita nelle file monarchiche della nostra provincia.

Egli ebbe a dichiararmi che dall'inchiesta eseguita immediatamente dopo i fatti, era risultato che non soltanto i reati erano stati compiuti dagli amministratori; che non soltanto gli amministratori avevano spinto la pazienza della popolazione al massimo grado, ma che il primo a sparare era stato il brigadiere dei carabinieri, uccidendo un contadino, e che il sindaco, il fratello del sindaco, il segretario comunale, e la guardia municipale, da due feritoie di una finestra del municipio avevano sparato sulla folla, dopo averla provocata.

Mi dichiarò anche che questa folla non aveva mai perduto la pazienza, anche quando andò a disarmare i carabinieri. Questa folla che aveva in mano i moschetti dei carabinieri, non se ne servì, e, raccolti soltanto dei ciottoli, li lanciò contro le finestre del palazzo municipale.

Ebbene, questo vostro commissario, in data 24 aprile, ebbe ad inviare la sua relazione con gli allegati, cioè con le dichiarazioni dei singoli testimoni, per lettera rac-

comandata n. 377, alla prefettura. Ma sapete dove è finita questa lettera? La prefettura dichiara di non averla ricevuta. Così gli allegati sono scomparsi e con essi le dichiarazioni dei testimoni. Ebbene, nessun provvedimento la prefettura ha preso contro i responsabili diretti e indiretti di quell'eccidio.

Voi, o signori del Governo, che sciogliete ogni giorno le Amministrazioni comunali di Calabria che non sono lige ai vostri criteri, al vostro indirizzo politico, ai vostri uomini politici perchè non vogliono assuefarsi a servire le camorre locali, mantenete invece comodamente le amministrazioni dei corrotti e dei corruttori!

Ebbene, noi vi diciamo qualche cosa di più a proposito dei fatti di San Calogero (e lo accennava anche il collega onorevole Larussa di altra parte della Camera): che il Governo lesina anche sulle addizionali nel venire in soccorso ai bilanci dei nostri comuni terremotati.

Ora, le popolazioni calabresi sono stanche di queste sopraffazioni; e noi vi diciamo che i contadini calabresi, ove il Governo non intervenga a compiere il suo dovere attraverso il contributo statale alle finanze locali, e con una sana e profonda riforma dei tributi locali che possa consentire certe trasformazioni della finanza locale, ove il Governo continui a proteggere ancora le camorre, non mancheranno di ricorrere all'ultima arma che è rimasta in loro potere: la violenza!

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di replicare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. All'onorevole Mastracchi debbo dire, per quanto riguarda il contributo che si dà per i comuni terremotati, che noi abbiamo eliminato quest'anno tutti i formalismi che inceppavano la concessione di tale contributo da parte dello Stato.

Occorre però che anche i rappresentanti dei comuni aiutino in ciò l'opera del Governo, perchè purtroppo i comuni talvolta ignorano perfino quello che essi possono domandare allo Stato.

E il comune di San Calogero, ne è un esempio tipico.

Lo Stato dà contributi per gli acquedotti, per le scuole, per le strade; ebbene, da quel comune, come da tanti altri, non è arrivata mai alcuna richiesta al Governo!

Io ho voluto scrivere una circolare, che fra qualche giorno sarà inviata in tutti i comuni del Mezzogiorno, circolare in cui è fatto il riassunto delle disposizioni che danno diritto ai comuni di richiedere le agevolanze che il Governo ha obbligo di concedere. (*Commenti*).

Non si può negare che vi sia un po' di ignoranza e d'indolenza negli ambienti locali. Le Amministrazioni non sono al corrente delle disposizioni in materia di opere d'interesse locale; e i segretari comunali, che dovrebbero conoscere e applicare le leggi, ignorano anche essi perfino i benefici concessi dalle varie disposizioni.

Aiutiamoci un po' tutti, anziché con parole magniloquenti con i fatti, per contribuire all'interesse delle popolazioni! (*Approvazioni — Commenti*).

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Turati, al ministro delle poste e dei telegrafi, « per sapere se intenda mantenere la inverosimile e incivile disposizione per la quale, da qualche tempo, gli stampati e le cartoline postali, di cui si constatò la affrancazione insufficiente, anziché essere, come avvenne sempre, recapitati con soprattasse non vengono in alcun modo inoltrati, neppure se spediti espresso, e si accumulano negli uffici partenza, con appropriazione indebita delle tasse pagate, con atroce violazione degli interessi più gelosi dei cittadini, mittenti e destinatari, e il più spesso a loro insaputa e con aggravamento e complicazioni notevoli del servizio e del disservizio postale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste ha fatto sapere che egli è assente per ufficio pubblico, e chiede quindi che lo svolgimento di questa interrogazione sia rinviato a mercoledì 5.

**TURATI.** Consento.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Caradonna, al ministro dell'interno, « sulle violenze socialiste perpetratesi in Andria durante il 1º maggio e sull'aggressione proditoria avvenuta il 30 aprile in danno di quel segretario della sezione fascista ».

**CASERTANO,** *sottosegretario di Stato per l'interno.* Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASERTANO,** *sottosegretario di Stato per l'interno.* Credo opportuno ricordare che tanto l'onorevole Caradonna come l'onorevole Vella, il quale aveva presentato l'altra interrogazione, al ministro dell'interno, « sulla situazione della pubblica sicurezza in

provincia di Bari e specialmente nei comuni di Andria, Minervino, Spinazzola, Bitonto e Barletta », che segue nell'ordine del giorno d'oggi, l'altro giorno avevano d'accordo chiesto di rinviare le loro interrogazioni a giovedì o a venerdì; e poichè io assentii, potrebbe darsi che la loro assenza fosse conseguenza di tale accordo.

Pregherei quindi l'onorevole Presidente di voler rinviare queste due interrogazioni alla seduta di venerdì, con l'intesa che, se venerdì gli onorevoli interroganti non saranno presenti, s'intenderanno decadute.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Baldassarre, al ministro delle finanze, « per sapere se non intenda, in conformità delle aspirazioni e richieste della unanime popolazione di Montenero di Bisaccia, revocare la concessione, che di una parte di tratturo indispensabile alla vita cittadina, è stata fatta a favore delle speculazioni personali di un sindaco immemore dei propri doveri, con ispregio e danno del pubblico interesse ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

**LA LOGGIA,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* La concessione a cui si riferisce l'interrogazione rimonta al settembre 1921, e dipende, come l'onorevole interrogante sa, dal Comitato dei tratturi, a cui soltanto spetta di provvedere sulla materia, non essendo data facoltà al Ministero se non di dare esecuzione ai deliberati del Comitato dei tratturi.

Per altro, quella concessione ha carattere precario; sicchè io posso assicurare l'onorevole interrogante che, quando il comune di Montenero di Bisaccia avrà fatto regolare e specifica domanda di quella stessa zona, precisandone meglio la destinazione, e dimostrando la disponibilità dei mezzi finanziari con i quali intende provvedere, il Ministero non mancherà di invitare il Comitato dei tratturi a riprendere in esame la materia ed eventualmente ad annullare la deliberazione fatta a favore del privato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Baldassarre ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**BALDASSARRE.** Potrei soltanto limitarmi a prendere atto delle cortesie dichiarazioni e degli affidamenti dell'onorevole sottosegretario di Stato agli Interni, ma la mia interrogazione si riferisce ad un fatto che merita di essere segnalato, denunziato alla Camera.

È uno dei casi tipici degli abusi troppo frequenti ai quali troppo spesso si abban-

donano i detentori e gli sfruttatori del potere locale nel Mezzogiorno.

Per decenni, il Comune di Montenero aveva chiesto per sè e per fine di pubblico interesse la concessione di quel pezzo di tratturo che costituiva l'unico abbellimento del piccolo paese, l'unico tratto pianeggiante alberato con piantagioni che con 25 anni di cultura assidua da parte della popolazione erano diventate rigogliose, e non aveva mai potuto ottenere questa concessione, e il Ministero bene aveva fatto a non accordarla mai.

È bastato l'avvento al potere di uno fra i più spudorati Sindaci delle nostre Amministrazioni perchè ciò che l'amministrazione non aveva potuto mai conseguire quel signor Sindaco riuscisse ad ottenere dalla amministrazione demaniale, con questo risultato: che egli ha ingannato l'amministrazione dicendole di aver bisogno di quell'area per costruirvi un garage, dovendo raccogliervi materiale destinato a servizio automobilistico, inesistente, del quale non solo non ha concessione, ma per la concessione del quale non è stata mai fatta domanda!

Viceversa in una notte egli ha fatto abbattere tutte le piantagioni di questa piazza appropriandosi del legname il quale risulta che è di proprietà dell'amministrazione demaniale come l'onorevole sottosegretario ben sa, e si è affrettato ad edificare dei locali che servono a tutt'altro che a garage! Egli ha edificato, corrispondendo un lieve contributo annuo che paga all'amministrazione demaniale mentre i locali costruiti saranno affittati come negozi, procurandogli quindi delle laute rendite.

Io non insisto oltre: mi piace denunciare questo caso vergognoso di sfruttamento del potere locale, e prendo senz'altro atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, il quale nella sua conclusione mi ha lasciato sperare in una revoca del provvedimento.

Un altro elemento vorrei mettere in rilievo, e cioè che essendo false del tutto le ragioni per le quali il sindaco ottenne la concessione dell'Amministrazione demaniale, di quella parte di tratturo, l'Amministrazione demaniale, potrebbe revocare senz'altro la concessione, senza ritenersi umiliata nel riconoscere la verità e la giustizia.

Io prendo atto degli affidamenti che se il comune domanderà quella stessa parte di tratturo, finalmente lo otterrà, ed oggi soltanto perchè le male fatta di un sindaco, ottennero quello che per decine di

anni il comune non aveva potuto ottenere, e che si troverà così modo di accontentare le legittime aspirazioni della popolazione.

Io mi auguro che d'ora innanzi l'Amministrazione demaniale nella difesa di un bene del demanio, che è di pubblica pertinenza, sia più oculata di quanto non si sia mostrata nel caso di Montenero di Bisaccia.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Cutrufelli, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se intende assolvere l'impegno assunto dal suo predecessore di dare — entro i sei mesi della pubblicazione della legge 5 ottobre 1920, n. 1435, — il relativo regolamento ».

MARTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo che questa interrogazione sia rinviata al 10 luglio.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ventavoli, (Mingrino), al ministro dell'interno, « per sapere quali provvedimenti si sono presi contro i fascisti che hanno invaso e distrutto la Camera del lavoro di Pescia ».

Non è presente.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per accordi presi con l'onorevole Ventavoli, chiedo sia rinviata a giovedì 6 luglio.

PRESIDENTE. Ma è presente il secondo firmatario, l'onorevole Mingrino.

MINGRINO. Prego l'onorevole presidente che questa interrogazione non sia svolta oggi, ma giovedì, poichè l'onorevole Ventavoli, primo firmatario, ha già preso accordi, in questo senso, con l'onorevole sottosegretario per l'interno.

PRESIDENTE. Sta bene.

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti s'intendono ritirate le interrogazioni degli onorevoli:

Guaccero, ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro, « per conoscere se per sovvenire prontamente la popolazione senza tetto della sventurata città di Corato, non ritengano necessario attuare d'urgenza le seguenti provvidenze:

1º) trasferire a Corato le case-baracche che si sono rese e si renderanno disponibili nelle terre liberate.

Tale provvedimento dovrebbe essere attuato con la maggiore speditezza eliminando lungaggini burocratiche le quali nel presente grave momento costituirebbero un danno od una colpa gravissime;

2º) richiedere alla Germania, in conto riparazioni, un adeguato contingente delle speciali casette economiche che già con suc-



cesso sarebbero state introdotte in Francia, pure in conto riparazioni.

Tali casette antisismiche, costruite da fabbriche specializzate con materiali trasportabili, presenterebbero i migliori requisiti di solidità e resistenza e potrebbero essere impiantate in poche settimane.

Con tali casette lo Stato potrebbe — in base ad un organico piano preordinato — provvedere, senza grande aggravio per l'Erario e con la maggiore rapidità possibile, all'impianto dei nuovi quartieri necessari per ricoverare gli abitanti della nobile città di Puglia colpita dall'immane disastro».

Galeno, al ministro dell'interno, « sui dolorosi fatti avvenuti il 1° maggio 1922 nel comune di Megliadino San Vitale (Padova); sulla mancata doverosa opera di prevenzione delle autorità di Este e locali e sugli arresti arbitrari operati successivamente e a Megliadino San Vitale e nei paesi contermini ».

Rossi Francesco, ai ministri dell'interno, e della giustizia e degli affari di culto, « per sapere se siano informati che presso il tribunale di Sarzana giacciono in istruttoria per fatti che si connettono con circostanze di carattere politico:

a) dal luglio 1921 un procedimento penale nei confronti dei signori Cenderello Pietro, Cenderello Vincenzo, Grassi e Simonini;

b) dall'agosto 1921 altro procedimento contro i signori Luciani Angelo, Luciani Luigi, Delfino Silvio, Felini Alessandro, Bertana Nello, Falcinelli Ettore.

c) da lungo tempo altro procedimento contro i signori Staerdo e Torresani.

Se sappiano quali siano le ragioni con cui le autorità locali giustificano la lunghissima detenzione preventiva di tutti gli arrestati che in quel circondario sono saliti a numero tale da non poter più essere contenuti nelle carceri della regione, che pure nel passato bastarono sempre comodamente all'uopo, in modo che parte degli arrestati debbono essere trasportati, in condizione di detenuti in lontanissimi stabilimenti carcerari, rendendo così anche più lungo per le osservanze dei necessari termini le già lunghe istruttorie e sempre più difficile e lontano il giudizio e col giudizio la possibilità della loro assolutoria; se abbiano appreso che a rendere sempre più lento il corso della giustizia, sia avvenuto recentemente l'arresto d'altri due numerosissimi gruppi di persone per fatti occorsi alla Serra di Lerici e per altro fatto occorso alla Spezia e se non ritengano che il peso di nuove vaste istruttorie ad autorità giudiziarie che dopo

lungo tempo non hanno potuto ultimare altre precedenti istruttorie, determini necessariamente ingiustificati maggiori ritardi; se loro non risulti che questa condizione di cose importante il disagio e la miseria di molte famiglie ed il pericolo di deviazioni della giustizia dalla diritta via, contribuisca a determinare e, ad ogni modo, ad aumentare in quella regione odì pericolosi fra le persone e i partiti incitandoli a sistemi di lotta che potrebbero degenerare in fazione con danno sicuro dell'ordine pubblico, e se non credano lor dovere apportare immediato rimedio a questo stato di cose, in modo che un rinnovato ed integrato personale giudiziario in grado d'applicare disposizioni di legge relative all'istituto della scarcerazione e della libertà provvisoria, e ad ogni caso avente i mezzi per procedere a rapida istruzione, affidi le persone ed i partiti di quella regione del pronto e sicuro funzionamento della legge».

Segue l'interrogazione degli onorevoli Cavina e Bisogni, al ministro dell'interno, « per sapere come giudichi il contegno delle autorità, che nella circostanza del 1° maggio permisero che in provincia di Siena venissero consumati ogni forma di arbitrio contro liberi cittadini, e contro persone investite di alte cariche pubbliche, e per sapere quali provvedimenti sono stati presi nei confronti dei funzionari (e degli autori della specifico reato), addetti alla tutela dell'ordine pubblico in Colle Val D'Elsa i quali lasciarono indisturbati gli esecutori di atti vandalici, consistenti nella completa distruzione della casa del segretario della Camera del lavoro di Siena ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Fatti semplici avvenuti in provincia di Siena il 1° maggio, soprattutto a Colle Val D'Elsa e a Radicondoli...

*Voci dall'estrema sinistra*. Semplici?

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non di una gravità sostanziale, come tanti altri che purtroppo dobbiamo deplorare.

La mattina del 1° maggio dimostrazioni dall'una e dall'altra parte. Fascisti e socialisti vennero a conflitto; furono sparati colpi di rivoltella, i quali per fortuna non ebbero che a produrre lievi danni per colpi di rimbalzo in persona di due estranei alla contesa.

Nel pomeriggio fu devastata l'abitazione privata del segretario della Camera del lavoro

di Siena con un danno di lire 1,700, come ebbe a dichiarare l'interessato.

Non è esatto che non fossero stati arrestati o per lo meno perseguiti giudizialmente gli autori degli atti accaduti la mattina e nel pomeriggio, perchè risulta che furono denunciati all'autorità giudiziaria otto fascisti, sospetti autori del danneggiamento, 6 fascisti per reati di lesioni, spari e mancate denunce, e 12 comunisti per gli stessi reati.

A Radicondoli venne denunciato per mancato omicidio il sindaco Gazzei e figlio, perchè dalla finestra avrebbero sparato dei colpi di rivoltella, egli e i figlioli, contro la folla e i carabinieri. Non pronunzio giudizio, naturalmente, su questi fatti, perchè non si ebbero conseguenze, di sorta e l'autorità giudiziaria è tuttora in possesso dell'avvenimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavina ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAVINA. Evidentemente il sottosegretario è una persona di spirito, una persona, direbbe il collega onorevole Tonello, allegra...

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Oh, no! Anche lei è talvolta allegro! (*ilarità*). Finge di essere lugubre, ma è allegro!

CAVINA. L'onorevole sottosegretario dice che sono avvenute cose semplici in provincia di Siena, e queste cose semplici sono annunziate nella distruzione della casa di un povero lavoratore...

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si fermi alla sostanza, non all'aggettivo che può essere più o meno opportuno.

CAVINA. L'onorevole Casertano indubbiamente, se gli distruggessero la casa, avrebbe modo di averne un'altra, se non altro trovando ospitalità al Viminale. Il segretario della Camera del lavoro di Siena, Berardi Valerio, ha avuto la casa distrutta con un danno (dice il sottosegretario) limitato di lire 1700. Convengo che la casa di un operaio non può costare molto, non essendo arredata di tutte quelle cose superflue, che si trovano nelle case dei signori. Ciò dimostra anche che gli organizzatori socialisti sono poveri.

L'onorevole Casertano dice, dunque, che sono avvenute cose semplici, e che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria i responsabili. Domando se nel Codice penale, io non sono avvocato perchè sono un operaio, se nel Codice penale vi sia un articolo, che stabilisca che si può distruggere le case, che si possono tirare revolverate, senza che si proceda all'arresto dei colpevoli.

Quando precedentemente si sono distrette altre case senza arrestare nessuno, si diceva che era un momento di reazione eccezionale, si diceva che i fascisti avevano preso la mano all'autorità; si diceva anche che l'onorevole Corradini, d'accordo con l'onorevole Giolitti, avevano dato mano libera ai fascisti, perchè facessero quel che volevano e quel che credevano. Allo stato delle cose, si vede che, non sono cambiate le disposizioni, poichè se così si faceva allora, lo si fa anche adesso.

Il sindaco di Radicondoli Gazzei Tiberio è persona seria ed onesta. Ha oltre cinquanta anni ed ha tre figli che hanno fatto la guerra. Si è trovato nel giorno del 1º maggio assalito da una infinità di individui armati, che si qualificavano per fascisti, i quali, unitamente ai carabinieri, volevano che detto sindaco desse le dimissioni dalla carica, che riveste non solo da quest'anno, non perchè strappata — come si dice — con la violenza negli anni 1920-21, ma per il fatto che a Radicondoli la maggioranza della popolazione è socialista, e vi è l'Amministrazione comunale socialista già da circa un ventennio. Bisogna inoltre tener presente che gli attuali amministratori furono eletti senza che fosse contrapposta dagli avversari alcuna lista.

Avvenne dunque che una squadra di persone, capeggiate da agenti dell'ordine pubblico, aggredirono la casa del sindaco, e si spararono i soliti colpi di rivoltella, il solito colpo di fucile. Il sindaco, aggredito in casa, viene per giunta arrestato assieme ai suoi tre figli e trasportato al carcere di Chiusdino. L'autorità giudiziaria ha potuto constatare che il sindaco Gazzei non aveva sparato nessun colpo di fucile, e quindi assieme ai figli lo ha prosciolto e lo ha scarcerato.

In sostanza avviene questo: siccome da parte degli agrari si vuole ad ogni costo che le ultime amministrazioni socialiste rimaste in provincia di Siena siano sciolte, si ricorre per raggiungere lo scopo a tutti i mezzi. Al ritorno del sindaco in paese, la stragrande maggioranza dei cittadini è andata ad accoglierlo, facendogli una grande manifestazione di simpatia e di solidarietà.

Questo fatto ha urtato i signori che non vogliono saperne di pagare le tasse applicate dalla amministrazione socialista, che difende la povera gente. Solo per questo i signori sono contro l'amministrazione comunale di Radicondoli, ed il suo sindaco compagno Gazzei persona di alto senno.

Ho detto che non si era potuto provare nulla, nè che fossero state organizzate mani-

festazioni da parte del sindaco nè che fosse stato sparato il colpo di fucile dalla di lui casa. Tuttavia bisognava pure colpire quella amministrazione, bisognava pure che gli interessati compissero la loro vendetta!

Ed allora si è organizzata una spedizione punitiva con mille fascisti e con quaranta camions. Onorevole sottosegretario di Stato, io che avevo saputo che qualche cosa si stava facendo, lo preavvisai. Ella mi ha inviato una lettera, con la quale mi assicurava che in provincia di Siena tutto andava bene.

Ora io domando quale autorità rappresentate voi e quei funzionari che sono alla vostra dipendenza; o se non sia il caso di dire che voi prendete in giro noi, ed i funzionari alla loro volta prendano in giro voi, perchè mentre dite ad un deputato che in provincia di Siena non avviene nulla, si concretano spedizione fasciste, annunciate in modo tale che, come riferisce un giornale non socialista, anche i pompieri possono partire equipaggiati per andare a spegnere quegli incendi che i fascisti sono intenzionati di fare.

Voi sapete ciò che avvenne a Radicondoli la domenica del 25 giugno. Furono imposte le dimissioni al sindaco, ed invaso il paese.

Dobbiamo allora concludere che l'autorità vostra non esiste più, che il Ministero dell'interno non è comandato nè dal sottosegretario di Stato, nè dal Presidente del Consiglio e dobbiamo constatare che non v'è più alcuna magistratura onesta, che il Ministero della giustizia non funziona più, poichè in provincia di Siena assistiamo anche a questo: gli arrestati per fatti che non si sono mai potuti provare, se socialisti o comunisti, sono in carcere da mesi e mesi mentre coloro che hanno commesso dei reati gravissimi di incendi di bastonature ed anche di omicidi girano impunemente per la provincia.

I responsabili della grave aggressione contro il deputato provinciale Gennaro Gennarini, avvenuta a Poggibonsi sono lasciati liberi.

Potrei fare dei nomi di magistrati, onorevole sottosegretario di Stato, i quali anche qui a Roma mentre mi interrogavano, confidenzialmente dicevano: noi abbiamo ordini tassativi, l'ordine di non procedere contro i fascisti, e di procedere inesorabilmente contro i socialisti e i comunisti. (*Commenti*).

Un egregio funzionario di pubblica sicurezza in treno mi diceva: «veda, non agiamo, perchè il Ministero dell'interno non ci dà ordini».

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ci dica il nome di questo funzionario! È una bugia, è una calunnia. (*Commenti*).

CAVINA. Non faccio il delatore, onorevole sottosegretario di Stato. Posso dirle questo, che questo commissario ha avanzato domanda di essere collocato in pensione, perchè i suoi superiori gli dicevano: Lei deve lasciar fare ai fascisti quello che vogliono, e procedere energicamente contro i comunisti e i socialisti.

Onorevole sottosegretario di Stato, ella sa il ricatto che ha subito a Firenze dove ha dovuto rimangiarsi il decreto che trasferiva il commendator Tarantelli a Messina. Il Tarantelli disse esplicitamente: a Messina io non vado, perchè ho fatto sempre quello che mi ordinava il mio prefetto, ed il prefetto non ha fatto che quanto gli aveva ordinato il Governo.

Ricade dunque sul Governo la responsabilità di tutto il male che oggi avviene in Italia. Non so se, signori del Governo, potrete avere la coscienza tranquilla. Avrete la soddisfazione di coprire un'alta carica, ma è certo che non adempite il vostro dovere per tutelare il diritto dei cittadini, non fate quello che dovete fare perchè la libertà personale sia, come deve essere, patrimonio di tutti coloro che ne hanno diritto. (*Approvazioni all'estrema sinistra — Commenti — Rumori — Scambio di apostrofi fra la destra e l'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni dell'onorevole Buffoni:

ai ministri dell'interno, della guerra, e della giustizia e degli affari di culto, «sull'eccidio compiuto dai carabinieri la sera del 16 aprile 1922 in Casorezzo (provincia di Milano)»;

al ministro dell'interno, «sull'arbitraria ed ingiustificata proibizione del corteo proletario del 1° maggio a Gallarate».

D'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato queste interrogazioni sono rinviate al prossimo lunedì.

Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

#### Svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze.

La prima è dell'onorevole Greco, al ministro della guerra, «per conoscere quali provvedimenti abbia creduto disporre per la piena reintegrazione degli interessi materiali

e morali degli ufficiali già appartenenti alla missione militare di Vienna, che furono fatti segno a ingiuste accuse ora del tutto sfatate in seguito ai risultati della lunga istruttoria del tribunale militare di Firenze ».

L'onorevole Greco ha facoltà di svolgerla.

GRECO. Preferirei di porre una pietra sepolcrale su quello che è l'episodio tristissimo della persecuzione della nostra Missione di Vienna, ma la ripercussione dei fatti che originarono questa persecuzione politica e militare è stata così grave all'estero ed all'interno che io non mi sento autorizzato a tacere, e porto il mio contributo doveroso, perchè ancora una volta si parli di quello che fu uno degli scandali maggiori della nostra politica dei tempi passati e dei tempi presenti.

Permettetemi di riassumervi brevissimamente quello che doveva essere la Missione militare di Vienna. Questa fu con ritardo mandata dal nostro Governo nel dicembre 1918, ad armistizio concluso, perchè garantisse l'esecuzione dei patti stabiliti dall'armistizio di villa Giusti, e perchè soprattutto curasse da una parte la smobilitazione dell'esercito austro-ungarico e dall'altra la corresponsione di quello che giustamente ci si doveva in virtù delle clausole dell'armistizio.

In realtà la nostra Missione arrivò a Vienna troppo tardi per dare all'Italia la giusta importanza che ad essa si doveva in relazione alla vittoria conseguita ed alla dissoluzione dell'Impero austro-ungarico, cioè quando l'Armata del generale francese D'Esperay insieme coi serbi e coi rumeni puntava su Budapest per dare all'Europa ed al mondo la sensazione che non l'Italia aveva dissolto l'Impero austro-ungarico, ma bensì la Francia e gli eserciti alleati della Francia.

Arrivò la nostra Missione a Vienna in un periodo torbido per l'Impero austro-ungarico, in un periodo in cui l'esercito austro-ungarico si disfaceva da sè, abbandonando campi e depositi, in un momento in cui i reggimenti si liquefacevano attraverso la strada del ritorno, ed in cui tutto l'Impero austro-ungarico soggiaceva a un sinistro destino, in cui non aveva più in sostanza nè regola nè disciplina di Governo.

Il generale Segrè arrivato a Vienna il 18 dicembre (bisognava riconoscerlo con equità qualunque sia il nostro partito), si occupò non solo di eseguire le clausole dell'armistizio che già meccanicamente potevano essere eseguite attraverso la dissoluzione dell'Impero, ma si preoccupò e degnamente di dare

al popolo vinto e nemico la sensazione che l'Italia sapeva portare il contributo di civiltà anche quando aveva saputo essere vittoriosa attraverso lunghi e penosi periodi di speranze e disinganni.

Il generale Segrè arrivò a Vienna, e come primo atto si preoccupò delle condizioni dolorose in cui si trovava la popolazione austriaca, e non lesinò i mezzi per aiutare tutti i ceti di essa.

E di questo suo interessamento benevolo sono testimoni non soltanto le popolazioni dell'Impero austriaco che gli attestarono la più ampia fiducia, ma anche i colleghi della parte socialista che erano a Vienna in quel tempo per ragioni di alta umanità, e che poterono considerare tutto il senso di nobile abnegazione e di alto civismo con cui il generale Segrè seppe agire in quell'occasione dolorosa e difficile.

In realtà la Missione a Vienna incontrò sin dal primo momento non lievi difficoltà dovute non soltanto alla durezza del compito che le era imposto, quanto alle ostilità, diciamolo francamente, che all'esecuzione delle clausole di armistizio frapponevano i nostri alleati di ieri e di oggi.

Voi sapete, onorevoli colleghi, che fin dal primo momento la Francia si preoccupò, attraverso la Jugoslavia, attraverso la marcia trionfale del generale Franchet D'Esperay di dar la mano agli slavi del sud per costituire quell'Impero jugoslavo che non era vincitore come noi, ma che avanzava pretese come noi e al di sopra di noi, anche quando i propri fratelli ancora impugnavano le armi contro di noi. (*Approvazioni*).

La Francia si preoccupò fin dal primo momento di mandare a Vienna un ministro plenipotenziario scelto tra i più esperti e migliori diplomatici che la Francia vantasse, e fra gli uomini che avevano la maggior conoscenza degli usi dell'Impero austro-ungarico.

Non dimenticherete che la Francia godeva in Austria formidabili simpatie, e che d'altro canto anche durante le giornate dolorose di Caporetto, io ne sono testimone, ufficiali francesi di alti Comandi venuti in Italia, dichiaravano che se l'Austria non fosse esistita, bisognava crearla perchè essa era indispensabile per l'equilibrio dell'Europa.

In questo ambiente, nell'Austria disorientata, ridotta a un moncherino di sette milioni di abitanti, di cui due nella sola Vienna, capitale del dissolto Impero, voi comprenderete quali fossero le difficoltà gra-

vissime in cui venne a trovarsi la nostra Missione, e quale fu l'ambiente di ostilità ad essa create in tutte le contingenze.

Il generale Segrè organizzò, come prima opera la vasta rete di complessi servizi che erano necessari per la perfetta esecuzione delle clausole di armistizio. Egli lo fece in difficili condizioni di animo, mentre in Austria era diffuso ed ostile lo stato d'animo che ci designava quali principali artefici della dissoluzione dell'impero ritenuta immeritata ed ingiusta.

Il libro del nostro collega onorevole Reuth Nicolussi, « Sud Tirolo » riporta esattamente questa concezione. L'Austria rimproverava all'Italia non solamente di essere entrata in guerra fedifraga contro il trattato di alleanza che le aveva assicurato la pacifica ascensione durante un trentennio, ma soprattutto di avere ostacolato tenacemente i tentativi che essa aveva più volte fatto per una pace separata; a noi venivano in conseguenza tutte le recriminazioni per la disfatta e per il dissolvimento.

A questo stato d'animo particolare, si aggiungevano le ostilità, che venivano da una parte dalla offensiva immediatamente intrapresa dalla Jugoslavia contro l'Austria e l'Ungheria, e dall'altra dal fermento che si sviluppò in Ungheria attraverso i moti bolscevici di Bela Kum ed in tutti gli Stati Balcanici, vincitori o vinti che fossero.

Il generale Segrè, in tutte le contingenze, portò un concetto di serena fermezza che esplicò nella pacifica missione, con dignità di italiano e di generale italiano, e portò anche un senso di alto prestigio, che impose ai popoli vinti il rispetto per l'Italia vittoriosa e generosa.

Ne avemmo conferma non dubbia quando il generale Segrè potette imporsi di contro alle malcelate e palesi ostilità che si frapponevano alla nostra opera durante l'avanzata dell'esercito jugoslavo contro Klagenfurt, Villach e S. Veit, avanzata che minacciava da una parte la ferrovia della Pontebba e dall'altra le comunicazioni fra l'Europa centrale e gli Stati dell'Intesa, e che si svolgeva in perfetta identità di idee e di interessi con la Francia, mentre gli americani erano conniventi, e l'Inghilterra lasciava fare.

Il generale Segrè si portò sul posto personalmente, e seppe imporre l'arresto all'avanzata delle truppe iugoslave in un primo tempo, garantire la pacifica occupazione di Klagenfurt e Villach dopo.

Infine il generale Segrè potette garantire lo svolgimento delle operazioni per il plebi-

scito in condizioni di serenità, fatto questo di cui gli va resa ampia lode siccome testimonianza dell'altezza di prestigio che la nostra Missione seppe conseguire e mantenere per il maggior fastigio della Patria.

Io ricordo ancora il fermo contegno del generale Segrè durante i dolorosi incidenti di Lubiana; egli seppe allora ricondurre sul posto la Missione italiana, che la Jugoslavia non intendeva riconoscere e seppe tener ferme le nostre ragioni di fronte alle burbanzose pretese del generale Sary e alla complice acquiescenza americana e francese.

Egli infine esplicò in Austria tutta un'opera di umanità a vantaggio di tutta la popolazione; ricordo che il nome del generale Segrè era sulla bocca di tutti; ricorrevano a lui arciduchesse quando erano minacciate di ostilità, il popolo quando era minacciato da qualche ingiustizia, tutti quanti sentivano in quel momento che l'alta, fiera, patriottica opera del generale Segrè non si scompagnava da una pietà generosa e ferma.

Ricordo che per lui potemmo, durante la festa dello Statuto, vedere le dame viennesi col tricolore italiano sul petto andare per le vie di Vienna; ricordo quello che egli compì a vantaggio dei bambini affamati, a vantaggio degli ufficiali dell'esercito vinto ridotti alla miseria, e ricordo infine il giudizio del collega onorevole Caldara che a Vienna ebbe a testimoniare come l'opera dell'« *Avanti!* » non doveva confondersi con l'opera del partito e che l'opera del generale Segrè era degna della più alta ammirazione.

Esaminiamo brevemente ora la maniera con cui si formò l'inchiesta che, portata calunniosamente attraverso l'Italia e l'Europa doveva lasciare una scia di rancori e di recriminazioni che non saranno presto sopite.

L'opera contro la Missione italiana si iniziò verso la fine del luglio 1919.

Come abbiamo visto il generale Segrè andò a Vienna con veste di capo di una Missione per l'esecuzione delle clausole di armistizio. A latere gli fu posto immediatamente un commissario della Consulta che aveva il nome di commissario politico, il quale ritenne a un certo momento di essere un vero ambasciatore, e di potere attribuire al generale Segrè le funzioni di addetto militare, con una veste impropria che non poteva rispondere al compito che la Missione aveva di gran lunga sorpassato fin dall'inizio e che non poteva in realtà avere relazione di continuità con tutta l'opera alta e fattiva che essa aveva svolto dal dicembre in poi.

Non era difficile, a Vienna, trovare l'inizio di uno stato d'animo di ostilità, perchè questa città era diventata in quel momento il campo di gite di tutti gli ufficiali d'Italia di Europa e d'America; si andava a Vienna per pagar poco e per comprare un po' di tutto.

D'altra parte la nostra Missione si trovava in contrasto con tutte le missioni francese, inglese, americana, che seguivano gli ordini dei rispettivi Governi, ed era oggetto di legittimi rancori che derivavano dal fatto che ad essa si attribuiva un'opera saliente nella repressione dei moti bolscevichi di Ungheria.

Già fin dal luglio il generale Segrè era stato particolarmente informato che si minacciava uno scandalo intorno alla Missione.

Aggiungerò che il generale Segrè, in quel tempo, aveva sollevato l'efficienza della Missione ad un'opera complessa che si giovava dell'aiuto di sei Delegazioni spinte nei vari paesi dell'Austria dissolta e di cinque o sei Commissioni che regolavano i vari affari civili e militari derivanti dalle clausole di armistizio; ora non era difficile in questa ponderosa e complessa opera, che aveva portato la cifra dei componenti la Missione nostra a 123 ufficiali e 40 uomini di truppa, che si fossero verificate varie piccole irregolarità, d'indole amministrativa e contabile, che sono comuni in tutte le gestioni civili e militari, e che comunque non potevano costituire il fondamento per una trama così criminosa e vasta come fu imbastita, e che prese il nome di scandalo della Missione italiana di Vienna.

A ogni modo, posso testimoniare con sicurezza, e pregherei il Governo di darmi affidamento in proposito, che fin dal luglio il generale Segre aveva inviato in Italia uno degli ufficiali, il quale fu poi compreso fra i cinque rinviati a giudizio e aveva segnalato tre degli altri ufficiali che pareva non avessero una correttezza completa nella gestione contabile e dei viveri: anche questi furono poi compresi tra i cinque che furono deferiti al tribunale di Pistoia.

Il generale Segrè, in seguito a questi fatti che serenamente espongo, fu chiamato anche per altre cause, a Roma, e fin da quel momento gli fu esposta la necessità di condurre un'inchiesta sulla Missione, per le gravi voci che correavano intorno alla sua opera, voci che derivavano da una campagna che sin d'allora sordamente si era iniziata a Vienna per opera di Isacco Schweide, corrispondente dell'*Avanti!* col pseudonimo di

Braute, e da tal Angerer, vecchia spia austriaca conosciuta assai ampiamente negli archivi dei nostri uffici di informazioni.

Una prima inchiesta fu fatta segretamente per opera dell'Ufficio politico militare

Pare che questa prima inchiesta non asodasse nulla, ma essa fu deformata; fatto sta che il Comando supremo, da cui allora dipendeva la Missione italiana, comunicò una lettera in cui si muovevano aspre ram-pogne alla Missione e al generale Segrè.

Questi rispose coll'impetuosità del suo carattere, che fu un po' una delle cause dell'intrigo in cui egli si è trovato, che egli riteneva fosse sovraeccitato non solamente colui che aveva riferito le indegne voci sulla Missione e sul generale Segrè in ispecie, ma che doveva essere sovraeccitato anche colui che di queste voci si era servito per inscenare, a carico della Missione, una inchiesta che aveva gravemente oltraggiato la dignità non solamente del generale Segrè, ma dell'Italia vincitrice in rappresentanza delle Nazioni dell'Intesa a Vienna.

Questa risposta fu la causa dell'invio a Vienna di una prima inchiesta composta dal commissario di pubblica sicurezza italiano Carusi e dal commissario di pubblica sicurezza austriaco Modrich, che era passato al servizio del Regno d'Italia.

Questi due signori si recarono a Vienna e iniziarono un'altra inchiesta con sistemi indegni di una Nazione vittoriosa, interrogando cioè gli elementi che prima avevano condotto la campagna contro la Missione italiana, nonchè lo stesso ufficio di polizia austriaca. Questo fu così vessato che sentì il bisogno di comunicare al generale Segrè l'insistenza del Governo d'Italia attraverso le sollecitudini Modrich e Carusi.

Si ebbe così l'assurdo che l'ufficio di polizia austriaco riteneva di dover tutelare il buon nome e la dignità dell'Italia mettendo in guardia la Missione contro gli intrighi del proprio Governo.

Il ritorno della Missione Carusi Modrich indusse l'onorevole Nitti a puntare energicamente contro la Missione. Non sono riuscito a sapere a quali conclusioni il commendator Carusi e il commissario Modrich giunsero. Solo so che al processo di Pistoia il commendator Carusi giustificò la sua opera affermando che, non conoscendo il tedesco, aveva dovuto limitarsi a raccogliere le informazioni che vagamente gli erano state date a Vienna: d'altra parte, il generale Meomartini dichiarò che le accuse del commendator Carusi erano completamente false.

In queste condizioni l'onorevole Nitti ordinò — e dico ordinò perchè ho il dovere di ritenere, per lo stesso onore di soldato che ampiamente deve a lui riconoscersi, assolutamente incontestabile l'affermazione del generale Albricci — ordinò, dico, al generale Albricci di mandare una Commissione d'inchiesta a Vienna.

La prima Commissione fu affidata al generale Zacconi, che rifiutò l'onorifico incarico, e poi al generale Meomartini Pascuale che l'accettò di buon grado con questa pregiudiziale, che la Missione italiana a Vienna dovesse essere disciolta entro tre giorni dall'arrivo della Missione: sicchè, prima ancora che l'inchiesta fosse compiuta, era stabilita la punizione da infliggersi alla Missione italiana, e più che ad essa, alla dignità d'Italia.

Non so quali fossero le condizioni di spirito del generale Meomartini: una sola cosa so, che egli dovrebbe essere collocato a riposo, ed invece è ancora in servizio.

Non dovrebbe essere difficile ricostruire la ragione sol che si pensi che egli si è recato a Vienna a compiere una missione che sapeva di decapitazione contro un collega che pure aveva ben meritato della Patria durante e dopo la guerra.

Il generale Meomartini arrivò a Vienna nel gennaio del 1920 e comunicò immediatamente l'ordine che la Missione dovesse essere disciolta nel termine di tre giorni. La Missione non si disciolse perchè il generale Segrè dovette fare osservare che anche alle serve si danno otto giorni per andar via: una Missione poteva avere qualche giorno di più.

Ad ogni modo, l'inchiesta fu così iniziata.

Il generale Meomartini presentò un questionario ad alcuni degli ufficiali della Missione, un questionario generico, non specifico; presentò al generale Segrè un questionario di poche domande, un altro ne presentò al capo di Stato maggiore della Missione che era il responsabile della disciplina della Missione stessa, e alcune questioni rivolse, sempre per iscritto, ad altri funzionari addetti.

Il generale Meomartini esperì così la sua inchiesta.

Le domande si possono rilevare dai questionari che esistono nel processo. Ad ogni modo io osservo che erano domande di natura puramente generica. Di specifico nulla contenevano. Prego il ministro della guerra di smentirmi, se questa non è la verità.

Il generale Meomartini pose il caposaldo delle sue accuse specialmente nella testimonianza del famigerato Brante e del famigerato Angerer.

Dall'Ufficio d'informazione si può rilevare che Isacco Schweide, corrispondente dell'*Avanti!*, era una spia, la quale aveva dimorato lungo tempo in Italia. Era stato anche segretario della Federazione giovanile socialista Italia. Bisogna però dire, a onor del vero, che i socialisti italiani diffidarono lungamente di lui e che solamente in virtù dell'appoggio della Balabanoff questo signore ottenne in Italia una sistemazione, nonostante la diffidenza, non larvata neanche, che i circoli socialisti gli mostrarono.

Ad ogni modo lo stato di servizio dello Schweide è questo..:

LAZZARI. Benissimo.

GRECO. Benissimo per voi, non per noi. Io sono sereno e vi leggerò tutto il documento.

Devo soggiungere che gli organi del partito a Vienna deplorarono anche dal punto di vista socialista la macchina che lo Schweide aveva montato nel giornale del partito socialista italiano, e che nel 1920 l'autorità di pubblica sicurezza italiana riteneva che lo Schweide volesse passare in Italia per tentarvi movimenti bolscevichi, onde aveva preso le misure del caso.

Questo lo stato di servizio di Isacco Schweide, corrispondente dell'*Avanti!*, al quale si rivolse il generale Meomartini, appena giunto a Vienna, per montare il castello di accuse contro la Missione militare italiana.

Bisogna a questo punto dire che lo Schweide comprese immediatamente la situazione, e parve tenersi in un contegno di rigorosa ed austera neutralità. Cominciò col far dire al generale Meomartini che non poteva recarsi alla Legazione, perchè le tramvie non funzionavano, ed allora il generale Meomartini gli mandò un'automobile della Delegazione militare italiana, e pose al suo servizio un ufficiale dell'esercito italiano addetto alla Legazione.

MODIGLIANI. Il generale sapeva tutta quella roba?

GRECO. Io non lo so. Non credo di essere un difensore del generale Meomartini...

MODIGLIANI. È l'Ufficio di informazioni che ora ha fornito a lei questa roba...

GRECO. No, l'ho avuta da altra parte. E la Camera mi dovrebbe usare riconoscenza della sincerità che porto in questa esposizione.

Ad ogni modo il generale Meomartini inviò allo Schweide una automobile militare, con un ufficiale di ordinanza, perchè questo signore fosse trasportato alla sede della Legazione italiana, dove fu interrogato.

Non posso dire in verità quanto vi sia di esatto in quel che mi risulta, e cioè che lo Schweide si tenne sulle generali, e affermò vagamente che gli elementi di accusa erano quelli che aveva esposti nelle corrispondenze sull'*Avanti!*, rifiutandosi di elencare altri fatti.

Il generale Meomartini, si trovò allora nella necessità di interrogare un altro degno signore, tale Angerer, anche esso socialista, abitante in Vienna e che si trova presso a poco collo stesso stato di servizio dello Schweide. Qualche anno fa fu emanato anche contro questo signore un decreto di espulsione dall'Italia, perchè si riteneva che egli operasse lo spionaggio contro il nostro paese ed a favore della Germania, e tale decreto è tuttora in vigore. Ciò non pertanto egli fu chiamato a conferire dal generale Meomartini, non solamente, ma, durante il periodo della sua espulsione, tuttora vigente, egli potè recarsi in Roma per l'istruttoria del processo, prima, ed è stato udito poi nell'istruttoria del processo, a Firenze, e nel processo di Pistoja.

Dal che si deduce quali fossero gli elementi sui quali il generale Meomartini costruì il suo castello di accusa.

Debbo rilevare come pregiudiziale che il generale Meomartini non fu inviato a Vienna per inquire sui fatti che hanno costituito la trama del processo di Firenze, ma fu inviato a Vienna perchè, secondo le voci che si erano diffuse in Italia, e che le corrispondenze dell'*Avanti!* avevano diffuso un po' dappertutto in Europa, il generale Segre si sarebbe arricchito a milioni e tutta la missione avrebbe illecitamente guadagnato sui cambi, sui viveri, sulle speculazioni varie che essa aveva compiuto, dal generale in giù.

Ad ogni modo, il generale Meomartini, condotto questo breve questionario di indole generica, interrogati questi due degni signori, ritornò in Italia, e io debbo supporre che il generale Meomartini avesse, pur nella predisposizione di animo contraria che lo aveva portato a Vienna, intuito la gravità e la leggerezza con cui era stata condotta la campagna. Perchè, ritornato in Italia nel gennaio 1920, egli non eccipì alcun elemento a carico del generale Segre, e, se le mie informazioni sono esatte, il generale Meomar-

ini propose anzi per il generale Segre il conferimento di un'alta onorificenza.

Mosse egli bensì alcuni appunti sulla gestione contabile e amministrativa di alcuni depositi, uno o due, ma, in sostanza, questa istruttoria, che era partita da basi favolose, si era ridotta a delle misere conclusioni, le quali giacquero nel cassetto del ministro della guerra sino all'aprile del 1920.

Nell'aprile del 1920, improvvisamente l'inchiesta fu riaperta. Un comunicato del Ministero della guerra del settembre 1921 ci dice che il novello esame fu compiuto in seguito a un nuovo dato di fatto che era pervenuto dal generale Goggin, capo dello Ufficio stralcio della missione, da cui sarebbe risultata una illecita vendita di viveri a carico di un componente della missione.

Io contesto la verità di questo dato di fatto, perchè l'inchiesta sulla vendita di un carro viveri attribuita alla Missione di Vienna fu già oggetto dell'esame del generale Meomartini durante la prima inchiesta del gennaio 1920.

A ogni modo, questo reato fu imputato al maggiore Salvi che ne fu proscioltto senza che nel reato fossero poi implicati altri degli ufficiali deferiti al tribunale di Firenze.

Donde consegue che, se nell'aprile del 1920 il generale Meomartini ritenne di dover passare dal conferimento di un'alta onorificenza al deferimento in massa di questa associazione a delinquere (chè questo era il titolo primitivo del reato), vi dovettero essere ben altre ragioni differenti da quelle che qui abbiamo enunciate. Il generale Meomartini procedette nella sua relazione di inchiesta per il deferimento al tribunale di guerra da questo postulato: egli ammise che, per qualunque reato, non fosse necessario interrogare gli imputati, e giustificò questo suo asserto con una postilla sottoscritta nelle carte processuali; da cui risulta che egli non interrogò gli imputati sui fatti specificatamente ad essi attribuiti, perchè l'interrogatorio non avrebbe comunque cambiato il convincimento che egli si era formato.

Corroborò questo dato fondamentale con l'espressione di un altro punto di vista; egli ammise cioè che se reati erano stati compiuti da alcuni ufficiali della Missione, di essi erano responsabili non solamente coloro che li avevano compiuti, ma tutti i superiori della Missione che in ordine gerarchico si trovavano a Vienna.

Su questi dati di fatto egli impostò tutto questo mastodontico processo e la seconda



inchiesta in specie, che fu conclusa nel novembre del 1920.

A ogni modo, anche questa seconda inchiesta, che pure aveva finito con l'ingenerare nell'anima del generale Meomartini la necessità di deferire al tribunale di guerra tutta la Missione militare italiana, giacque nel cassetto del ministro della guerra fino al febbraio 1921.

È solamente nel febbraio del 1921 che il ministro della guerra si decide a riesaminare tutto il complesso dell'inchiesta, e soprattutto l'ultima parte che il generale Meomartini aveva compiuta nel novembre del 1920.

E notate, il ministro della guerra del tempo, l'onorevole Bonomi, non compie quest'inchiesta ricorrendo agli organi che legittimamente debbono tutelare i diritti e le ragioni degli inquisiti.

Egli compie quest'inchiesta nel segreto del suo gabinetto, sottraendola alla Divisione «disciplina», a cui legittimamente doveva essere deferita, e non comunicando affatto i risultati al capo di Stato Maggiore dal quale la Commissione aveva dipeso durante la sua permanenza a Vienna, e dal quale logicamente dipendeva ancora il generale Segre.

L'inchiesta invece fu condotta nel segreto dell'ufficio del ministro Bonomi, pare dal commendator Scavonetti allora capo gabinetto del ministro, e dal commendatore Sartorelli impiegato della Divisione «disciplina» che fu l'anima nera del generale Meomartini, e che pubblicamente ha vantato di avere influito su di lui, per le catastrofiche conclusioni dell'inchiesta.

Quale fu la conseguenza di quest'esame affrettato?

Un ordine di deferimento, firmato dal ministro Bonomi personalmente, al Tribunale supremo di guerra e marina contro tutti i componenti la Missione, dall'ultimo sottotenente al generale Segre.

Quest'ordine è arrivato al Tribunale supremo di guerra e marina alla vigilia delle elezioni che portarono alla costituzione di questa Camera.

Io, egregi colleghi, per ragioni di delicatezza, non voglio trovare alcun legame nei rapporti di questo deferimento a distanza di un anno e più al Tribunale di guerra, contro una Associazione a delinquere, così fu definita in un primo tempo la Missione dal Tribunale supremo guerra e marina; ma è certo questo: che prima ancora che il deferimento avvenisse, e che i mandati di cattura fossero emessi, la provincia di Mantova era invasa dalle

voci del prossimo deferimento e del prossimo arresto di tutta la Missione, dal generale Segre al colonnello Murari, al colonnello Invernizi, al maggiore Maffei, il quale avzva già pubblicamente manifestato l'idea di presentarsi candidato nelle elezioni.

Il generale Segre, posso sicuramente affermarlo, prima ancora che il mandato di cattura fosse emesso, in Mantova, dal generale Saporiti, se non sbaglio, ebbe notizia che prossimamente sarebbe stato emesso contro di lui mandato di cattura: il mandato ancora non era emesso!

E si dice, ed io lascio naturalmente la responsabilità di queste voci alla serena indagine che si potrà compiere in proposito, che fossero i parenti dell'onorevole Bonomi, lo stesso grande ufficiale Bonollo, il nipote Mantovani (nomi che sono stati fatti pubblicamente; e che non sono stati mai smentiti) a propalare le notizie onde io devo ritenere che se non in tutto in parte qualche collegamento debba esservi tra la pubblicazione di questa inchiesta e il deferimento all'autorità giudiziaria!

Fatto sta che in realtà, e secondo le voci che erano state in precedenza diffuse, il ministro Bonomi aveva richiesto al tribunale supremo di guerra e marina il deferimento della Missione italiana a Vienna.

E il Tribunale supremo di guerra e marina, al quale spettava di deferire il processo la tribunale di guerra competente non si limitò a questa pura operazione di sua spettanza, ma rubricò, senz'altro, il reato per prevaricazione e falso a carico di tutti gli imputati, così che quando il processo arrivò al tribunale di Firenze, l'avvocato militare che doveva deliberare il processo e procedere all'istruttoria, si trovò di fronte al fatto compiuto: cioè si trovò di fronte al reato esattamente rubricato in relazione alle persone che erano accusate di fatti che importavano l'arresto immediato.

Io so che l'avvocato militare del Tribunale di Firenze ebbe in realtà sentore della gravità di questo modo di procedere, e che si recò a Roma per conferire con l'avvocato generale militare, il quale, se le mie informazioni sono esatte, si chiuse in prudente riserbo; non affermò, nè negò; disse che gli atti erano atti e che non poteva dar pareri scritti. Io devo però riconoscere che l'avvocato generale militare consigliò all'avvocato militare del tribunale di Firenze di agire con prudenza!

Io non so se ragione di risentimento o altri elementi abbiano influito sull'animo

dell'avvocato militare del tribunale di Firenze, il quale, dopo brevissima istruttoria, emise i mandati di cattura contro tutti i componenti della Missione.

Si ebbe così lo scandalo enorme di alti ufficiali che avevano, in pace ed in guerra, disimpegnato con dignità e con alto senso di abnegazione il loro dovere, arrestati come volgari delinquenti, e di un colonnello italiano che faceva parte di una Missione interalleata in Germania, tradotto in stato d'arresto al confine con la sua famiglia!

Si è avuto lo spettacolo doloroso di valorosi ufficiali arrestati senza essere interrogati, e tradotti in carcere senza conoscere le imputazioni loro mosse.

Io vi posso dire che in realtà la cosa ebbe un carattere così grave, per la leggerezza con cui questa istoria dolorosa fu condotta, che sin dal primo colloquio che l'avvocato militare potette avere col generale Badoglio, capo della Missione e quindi responsabile dell'andamento della Missione, furono prosciolti i principali imputati, il che vuol dire che se il generale Meomartini avesse sentito l'elementare dovere di interrogare uno qualunque degli individui responsabili, direttamente o indirettamente, dell'andamento della Missione militare italiana a Vienna, lo scandalo non ci sarebbe stato; l'episodio si sarebbe ridotto a un comune deferimento al giudizio disciplinare o penale di alcuni ufficiali, già precedentemente designati responsabili di irregolarità nella gestione amministrativa o contabile, irregolarità che per altro non sono state nè confermate nè tampoco sanzionate.

Questo è lo stato degli atti, nel momento in cui si inizia il processo di Firenze. Il processo di Firenze è stato la più luminosa conferma delle verità, che io vi ho qui sinteticamente esposta. Io debbo dolorosamente rilevare che anche al processo di Firenze non sono mancate pressioni, non per alterare il corso della verità, ma per attenuare forse il corso degli avvenimenti, che già si rivelavano.

Debbo, comunque, qui rilevare che il processo non fu eseguito a Firenze, sede legittimamente designata. Io non so perchè, ma il processo di Firenze fu eseguito non con le ordinarie norme di procedura, che gli inquisiti e gli accusati avevano legittimamente diritto di domandare, ma con un procedimento che violò le norme fondamentali per la costituzione dei tribunali di guerra, che tuttora non sono abrogate.

Voi sapete come si concluse il processo a Pistoia. Da esso emersero delle responsabilità a carico di alcuni gestori di viveri, responsabilità limitate ad un addebito di lire 24 mila conteso tuttavia attraverso le medie dei cambi che il generale Meomartini aveva creduto di fare e attraverso le altre medie che la Missione aveva contrapposte.

Al processo di Pistoia fu una corsa allo scarica barile fra tutti gli artefici di questa inscenatura mostruosa, che ha turbato la serenità dell'andamento della nostra giustizia, e ha gettato una manata di fango sulla dignità della Missione italiana e sulla dignità dell'intero Paese.

Non può negarsi che il processo di Pistoia sia stato la riintegrazione completa, morale e giudiziaria, dei principali accusati; è restata però in Italia e all'estero la grave menomazione morale, che questo increscioso incidente ha generato un po' dappertutto.

Io domando se è lecito che, alla stregua delle conclusioni del processo di Pistoia, una Missione, che aveva carattere interalleato e che aveva gravissime responsabilità di azione a Vienna, sia stata trascinata ignominiosamente in giudizio e sia stata senza alcun riguardo calpestate per un anno e più nella stampa italiana ed estera; e domando ancora se questi signori, i quali hanno subito un martirio che è durato per più mesi e che ancor non termina, poichè ancora non sono chiusi i procedimenti disciplinari a carico di questi signori — e il ministro della guerra lo sa — non abbiano diritto ad una riparazione nel nome dell'onore della divisa italiana, che in questo momento si circonfonde con tutto il prestigio dell'Italia.

Per la dignità stessa del nostro paese la riparazione si integra in una suprema concezione di moralità.

Il generale Segre può essere accusato di avere agito con energia e con eccesso di fattività; io non debbo celare che molte dalle accuse lanciate contro il generale Segre sono partite o sono state alimentate indirettamente dal commissariato politico italiano di Vienna o dalla legazione di Vienna, gelosa di questa fattiva preponderanza.

Voi sapete che uno stato di dissidio ha regnato, fino dal primo momento, fra il generale Segre e il commissario politico militare.

Questo stato di dissidio è stato così grave, che nel febbraio 1921 il nostro commissario a Vienna sollecitò dal Governo d'Italia un colpo energico che restituisse in con-

fronto dell'Austria la dignità del nome d'Italia. Questo dissidio fu alimentato sinistramente da vari incresciosi episodi, ed ebbe carattere saliente specialmente negli ultimi tempi, quando parve che il generale Segre dovesse essere nominato nostro rappresentante anche civile a Vienna.

È sommamente doloroso che in queste funeste divisioni d'animi e di pareri, il Governo d'Italia non abbia trovato una sola parola per sanare il contrasto ed abbia contribuito con tutte le sue forze per acuire il dissidio stesso, e per dare delle soddisfazioni che personalmente potevano essere gradite, ma che pel bene dell'Italia dovevano comunque essere evitate.

Il ministro degli esteri del tempo, conte Sforza, premette sul ministro della guerra perchè il procedimento fosse affrettato. Devesi per incidente rilevare che ancora una volta il ministro Sforza ebbe a non dire completamente alla Camera la verità quando affermò che l'affare della missione di Vienna era a lui perfettamente sconosciuto, e che aveva appreso solo dalla stampa l'ignominioso procedimento contro la nostra Missione.

Può darsi che gli arresti fossero avvenuti a sua insaputa, ma l'ultima spinta ad agire fu del conte Sforza.

Attraverso questa rapida discussione di avvenimenti poderosi e complessi, risulta una sola verità che il Governo d'Italia del tempo non ebbe cura di tutelare come legittimamente doveva l'onore, calpestato della nostra Missione.

Ora se è somma virtù di governo colpire inesorabilmente, quale sia il posto occupato, chi manca al dovere, è altresì dovere di Governo provvedere alle riparazioni morali e materiali verso degli ufficiali, che operarono efficacemente per gli interessi d'Italia, al di sopra e al di fuori delle fazioni e degli attriti di parte. (*Approvazioni a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Io non posso seguire l'onorevole Greco in tutte le sue considerazioni, le quali siano estranee al testo della interpellanza che mi è stata rivolta. L'onorevole Greco, animato certamente da nobilissime intenzioni, ha esteso la indagine di questo provvedimento a tutte quelle cause che potevano essere, o parere, cause di carattere politico.

Ma la sua interpellanza, diretta al ministro della guerra: suona così: « per cono-

scere quali provvedimenti abbia creduto disporre per la piena reintegrazione degli interessi materiali e morali degli ufficiali già appartenenti alla missione militare di Vienna, che furono fatti segno ad ingiuste accuse.

Entro questi limiti io risponderò all'interpellanza dell'onorevole Greco. Mi preme anzitutto dichiarare che io non contesto i meriti del generale Segre. Mi preme però distinguere i meriti di carattere politico dalle eventuali deficienze nel campo amministrativo; poichè se la missione di Vienna aveva un compito di carattere politico, essa pure amministrava un patrimonio che doveva essere oculatamente vigilato nell'interesse dello Stato ed anche nell'interesse di quell'alta ed elevata dignità della funzione che non può essere offuscata da nessun sospetto.

In quanto al generale Meomartini devo rettificare un'affermazione dell'onorevole Greco. Il generale Meomartini, che è soldato degno di ogni rispetto e che ha compiuto con ogni severità di coscienza il suo compito, era in posizione ausiliaria speciale. Quando fu chiamato all'incresciosa missione di inquire sull'andamento amministrativo della missione italiana a Vienna, gli fu offerto il richiamo in servizio, come del resto è consuetudine quando un ufficiale è in posizione ausiliaria o in congedo per assolvere il compito cui è chiamato, ed egli per allontanare ogni sospetto, rifiutò di essere richiamato in servizio e si contentò di assolvere la sua missione rimanendo in posizione ausiliaria speciale.

La dolorosa odissea di questo processo è cominciata, come bene ha detto l'onorevole Greco, da una campagna della stampa.

Devo qui dichiarare lealmente che di tutto quanto ha narrato l'onorevole Greco in ordine all'inchiesta compiuta dal Ministero dell'interno, nulla risulta a me; le sue indagini sono state fatte in altro campo e le nostre, quelle cioè dipendenti dall'Amministrazione della guerra, non temono nessun sospetto che le inquina come derivanti da passioni di natura politica. Avuta la denuncia dalla Presidenza del Consiglio, il Ministero ordinò un'inchiesta, come bene ha detto l'onorevole Greco; inchiesta che fu affidata al generale Meomartini. Questa inchiesta ebbe ad occuparsi genericamente dell'andamento amministrativo della missione e particolarmente di un'accusa di carattere specifico, circa l'andamento della gestione del magazzino viveri.

Questa gestione era irregolare, perchè si diceva che si sarebbe fatto figurare nella

contabilità un aumento di razioni a carattere gratuito ed una diminuzione notevole di razioni pagate. Le indagini del generale Meomartini furono, durante la prima fase, consacrate in tre relazioni: la prima era una relazione sommaria sull'andamento generico della missione, le altre due erano relazioni particolareggiate e specifiche riguardanti il magazzino viveri e l'andamento amministrativo della missione stessa.

In questa prima inchiesta risultarono veramente alcuni abusi nel funzionamento del magazzino viveri, per cui il generale Meomartini propose il deferimento all'autorità giudiziaria del capitano Civelli, che era consegnatario del magazzino, e del tenente Penna suo coadiutore, per i reati di falso e prevaricazione che, secondo le indagini contabili del generale Meomartini, ascendevano alla somma di lire 595,131.

Nel contempo il generale Meomartini accusava altri componenti della missione di negligenza. Ma debbo pure dichiarare che nulla ebbe a rilevare a carico del capo della missione generale Segrè, per il quale anzi ebbe parole di lode e lo propose per il conferimento di una onorificenza. Questa proposta viene a dimostrare come il generale Meomartini non fosse ispirato da avversione verso il generale Segrè, del quale anzi faceva l'elogio nella sua relazione. Debbo dunque ritenere che il generale Meomartini fosse ispirato da un criterio di alta obiettività in tutta la sua condotta.

Nella sua prima inchiesta il generale Meomartini ebbe ad osservare anche alcune irregolarità nella gestione della mensa della missione ed elevò alcuni dubbi sulla regolarità di qualche operazione che era stata compiuta sul cambio delle corone. Ma onestamente avvertiva che egli non poteva su questa seconda questione elevare specifiche accuse, perchè non poté realizzarne gli accertamenti.

Così ebbe fine la prima inchiesta Meomartini. Nel maggio 1920, cioè dopo lo scioglimento della missione, il capo dell'ufficio stralcio della missione stessa, generale Goggia, ebbe a rilevare alcune irregolarità relative alla restituzione di una somma da lungo tempo incassata per un vagone viveri il quale era giunto un anno prima dello scioglimento della missione.

Questo episodio il quale dette luogo a dei sospetti, fece sì che il generale Meomartini, il quale aveva compiuto la sua prima inchiesta, fosse incaricato di riprendere le indagini. E allora, con nuovi dati e con nuovi elementi,

il generale Meomartini ebbe a rilevare come avvenisse nell'amministrazione della mensa un illecito commercio di viveri e come si fosse verificato un traffico sistematico sulla valuta, per cui affermava, non la responsabilità specifica, ma la responsabilità generica del capo della missione, il quale indubbiamente doveva essere a cognizione di queste irregolarità gravissime che si erano verificate nell'amministrazione della missione stessa. E fu allora che il generale Meomartini dinanzi a queste gravi irregolarità, concludeva nella sua seconda inchiesta ritenendo responsabili, il generale Segre, i colonnelli Invernizi e Murari, i maggiori Salvi e Maffei, i capitani Di Palma, Valdettari e Forti, e i tenenti Ferrari e Borin.

Onorevole Greco, indubbiamente non voglio fare la difesa dell'onorevole Bonomi, ma ritengo onesto considerare come dinanzi ad accuse le quali sono rivolte da una autorità militare mandata ad inquirere sull'andamento amministrativo di una missione di così alto valore politico, e quindi anche morale, il ministro della guerra doveva avere la coscienziosa considerazione di sottoporre ai suoi consiglieri tecnici anche l'esame della pratica all'infuori e al disopra del tramite ordinario degli uffici amministrativi del Ministero.

Io stesso ritengo che se domani fosse a me sottoposto un caso di così rilevante delicatezza, non saprei fare diversamente. L'esposizione eloquente che l'onorevole Greco ha fatto della questione, dimostra la gravità stessa delle conseguenze dell'atto amministrativo del ministro, (perchè mi perdoni l'onorevole Greco, io non credo che nessun ministro d'Italia possa compiere un atto politico del genere del quale ella ha sospettato un ministro italiano) e quindi io credo che nulla di sorprendente vi sia che egli abbia voluto soprassedere nelle sue decisioni per poter valutare le ragioni che poi lo hanno condotto alla denuncia al potere giudiziario.

E così, il 26 febbraio 1921 il ministro della guerra trasmetteva regolare denuncia all'avvocatura generale militare, la quale, ai termini di legge ne investiva l'avvocato militare presso il tribunale di Firenze, che fu all'uopo designato per la cognizione del fatto dal Tribunale supremo di guerra e marina.

L'avvocatura militare iniziò l'istruttoria, e in conformità del disposto dell'articolo 15 del decreto-legge 3 gennaio 1918 che per tali reati prescrive tassativamente il mandato di cattura, egli credette di dover chiedere l'arresto delle persone denunciate.

Dopo lunga istruttoria, in data 2 aprile 1922, l'ufficiale istruttore emise un'ordinanza con la quale dichiarava non luogo a procedere per inesistenza di reato nei confronti del generale Segre, dei colonnelli Invernizi e Muraro, dei maggiori Salvi e Maffei, del capitano Di Palma e del tenente Ferrari; dichiarava estinta l'azione penale per amnistia nei confronti del tenente Borin e del capitano Forti, e rinviava a giudizio tutti gli altri imputati per prevaricazione e falso. Ma bisogna anche un po' analizzare le ragioni che condussero al proscioglimento di alcuni degli imputati.

Queste ragioni sono ampiamente sviluppate nell'ordinanza dell'ufficiale istruttore. Per quanto riguarda il capo della missione, il magistrato così si esprime:

« Esaminando dal lato puramente e strettamente obbiettivo l'azione del generale Segre, in rapporto agli ordini da lui dati, ci si trova di fronte a un vero e proprio reato, inquantochè col commercio dei viveri si venivano a distrarre dalla loro natura le destinazioni dei generi che lo Stato inviava per ben altri scopi e con l'artificioso cambio della valuta si sottraeva alla cassa dello Stato quel denaro che le era affidato esclusivamente per provvedere ai bisogni dell'amministrazione militare nei limiti consentiti dal regolamento, in materia. Senonchè non si deve perdere di vista il punto capitale della questione e cioè la natura e la vastità del mandato assegnato al generale Segre... ». E a questo ha accennato l'onorevole Greco, quasi a giustificare l'opera del Segre. In parte anch'io comprendo che chi ha una missione politica di così alta importanza, così complessa, in un momento così difficile come quello nel quale venne a trovarsi il generale Segre, indubbiamente può essere accusato di negligenza ed anche benevolmente giudicato, ma l'onorevole Greco consentirà con me che ciò non esclude l'appunto che si fa al capo amministrativo di una missione, pur ricordandosi dell'opera politica da lui svolta.

Io sono abituato a considerare ogni responsabilità quando si tratta di amministrare denaro dello Stato, operazione delicatissima per la quale noi comminiamo pene severe contro impiegati umilissimi. È giusto quindi che le stesse responsabilità siano assunte anche quando si tratti di alti funzionari dello Stato, noi stessi compresi. Quindi io ritengo che indubbiamente l'onorevole Greco consentirà che grave negligenza abbia compiuta il generale Segre nel tollerare dopo tanti sospetti, dopo tante voci, una situazione di

cose la quale diminuiva ogni giorno più il prestigio della missione della quale egli era a capo.

« Tale ampiezza, continuo a leggere l'ordinanza dell'istruttore, ebbe a prestarsi ad una erronea interpretazione da parte del generale Segre stesso sicchè questo ritenne di poter far rientrare in esso mandato anche una cosa che doveva ritenersene esclusa, quale quella di apportare una vera e propria modificazione alle vigenti norme di contabilità, tanto da creare, per ragioni di decoro, per sé e per i suoi ufficiali un appannaggio non altrimenti previsto in nessuna tabella di assegni o d'indennità ».

GRECO. Non è un appannaggio.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. È il magistrato che parla.

GRECO. Era conosciuto dal Comando supremo e dal Ministero.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. La verità è questa, onorevole Greco. La stabilizzazione del valore della corona a quaranta centesimi, la quale era stata in fondo stabilizzata a vantaggio dell'economia di tutti i cittadini, fu interpretata in un modo irregolare da coloro che amministravano la missione militare...

GRECO. Ma autorizzata.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Non fu mai autorizzata. Fu autorizzato il ministro del tesoro a fissare il cambio della corona in quaranta centesimi. Da ciò derivò una quantità di conseguenze amministrative, le quali, non autorizzate, produssero i deplorabili inconvenienti di cui oggi è oggetto la interpellanza in discussione.

GRECO. C'è la lettera del generale Segre al Comando supremo.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Ma veda, onorevole Greco, io leggo le parole dello stesso magistrato il quale rileva che il generale Segre dovette avere dei dubbi egli stesso sulla legittimità del provvedimento adottato tanto che egli prese per conseguire lo scopo non la via maestra (e questo dice lo stesso magistrato che lo assolvo) che sarebbe stata quella di ottenere uno stanziamento di fondi a titolo di spese di rappresentanza, ma scelse una via traversa quale quella da lui seguita nel cambio della valuta.

Dunque ella vede che di grave irregolarità si tratta anche nelle considerazioni del magistrato che non riteneva di ritrovare la figura del reato nella imputazione di negligenza amministrativa fatta al capo della missione militare.

Lo stesso magistrato poi si meraviglia che un provetto ufficiale, per quanto presumendosi investito del più ampio mandato, ignorasse di non poter devolvere i fondi della missione al miglioramento degli assegni per sé e per i suoi dipendenti; ma è costretto a riconoscere la buona fede del generale Segrè sopra tutto per il fatto che del provvedimento adottato ha dato notizia ai suoi superiori che, sebbene con ritardo, non lo hanno approvato.

Rileva infine che anche dopo la revoca della disposizione, vi furono delle irregolarità e conclude:

« Ma tutto ciò che si risolve in una mancanza di sorveglianza da parte del generale Segrè nella sua qualità di capo: negligenza che — come ho detto anch'io — può spiegarsi con la molteplicità dei compiti a lui affidati, attiene esclusivamente al campo disciplinare amministrativo, ed esula quindi dalla nostra competenza ».

Questo dice l'ufficiale istruttore.

Da ciò ella, onorevole Greco, e la Camera possono farsi un concetto della situazione difficile in cui doveva trovarsi il ministro il quale, dinanzi a delle specificate denunce di gravi irregolarità che sono anche confermate dal giudice istruttore che assolve parte degli imputati, si volesse spogliare dal possibile sospetto di salvataggi, sospetto che — mi sia consentito il dirlo — spesso aleggia fra i banchi di questa assemblea, quando non si va in fondo ad accuse le quali sono state pubblicamente specificate.

Ella, onorevole Greco, ha portato in campo considerazioni così alte ed elevate le quali condurrebbero ad una conseguenza logica a cui, mi permetto, non mi voglio associare, che cioè tutto ciò che il Governo italiano del tempo ha fatto valeva pensatamente a diminuire l'azione e il prestigio della Missione italiana.

Onorevole Greco, io non posso unirmi a queste considerazioni.

Tutto ciò che il Governo italiano del tempo ha fatto e ha creduto di fare valeva a diminuire le responsabilità caratteristicamente amministrative che il Governo italiano del tempo, non credette o non potè o non volle assumere. Ecco a che cosa si riduce.

Io posso con lei essere concorde nel dolermi dei fatti avvenuti, nel porgere omaggio all'opera politica del generale Segrè; ma dove non sono concorde è nell'avvolgere di sospetto l'azione d'indagine che era doverosa da parte di chi ha la responsabilità del Governo.

Ora mi permetta la Camera, e non abuserò più della sua pazienza, che io continui a rispondere all'onorevole Greco per alcune osservazioni che egli ha creduto di fare, e che possono venire a colpire anche la mia azione di ministro, quantunque forse questa intenzione non vi sia.

Si è detto che nell'ultimo periodo si sono fatte delle pressioni da parte del potere esecutivo. Sì, onorevole Greco, lo confesso candidamente alla Camera, io ho creduto di fare delle pressioni in un solo senso: quello di affrettare il processo, perchè non si trascinasse lungamente. Prima di tutto era iniquo che si lasciassero degli accusati lungamente in carcere, senza essere giudicati, e poi perchè veramente la lungaggine per arrivare al pubblico dibattimento poteva far sorgere sospetti, che erano ben lontani dalla mia volontà. Quindi ho creduto mio dovere di fare tutto il possibile perchè il processo fosse accelerato.

In quanto poi alla sede di Firenze, devo confessare, perchè io sono come « le Cardide » di Voltaire, e voglio essere ingenuo e sincero, che mi venne riferito che si era formato un ambiente pericoloso nella sede del tribunale di Firenze e che quindi le passioni di parte potevano prevalere sulla serenità e sulla tranquillità del dibattimento, ed ho creduto mio dovere di porre i miei buoni uffici, affinchè il dibattimento si potesse svolgere in una sede più calma, più serena, più tranquilla, quale è quella della magnifica e sorridente cittadina toscana di Pistoia.

MODIGLIANI. Dalla padella nella brace.

LANZA DISCALEA, *ministro della guerra*.

Ora io non voglio dire neppure « dalla padella nella brace ». La giustizia è stata compiuta, ed è stata compiuta da un tribunale composto di ufficiali d'onore. Io ammetto che questi ufficiali hanno, nella loro serenità, dato il giudizio definitivo in quanto ai reati. Spetterà alla responsabilità del ministro della guerra tradurre in Consiglio di disciplina questi ufficiali per farli spogliare, ed io ne sarò lietissimo, di tutti quei sospetti di delicatezza, persistendo i quali, (e l'onorevole Greco soldato d'onore e di valore qui è indubbiamente d'accordo con me), non si può continuare a portare la divisa italiana. Ed io aggiungo che questo criterio che ho enunciato in ultimo, mi proviene dalla motivazione della sentenza medesima.

La sentenza di assoluzione del tribunale di Pistoia così infatti conclude: « Se tali però sono le conclusioni in materia di responsabilità penale, il Collegio tiene a far rilevare la

sua viva deplorazione per la maniera caotica in cui erano tenuti tutti gli uffici, in materia contabile. Forse non è da attribuirsi del tutto agli attuali giudicati la colpa di siffatto rilievo, essendo giovani di armi, di azione ed inesperti in materia contabile. È certo però che essi tutti mancarono a quella comune cautela che è doveroso che ognuno abbia per premunirsi da ogni sospetto sulla propria onestà ».

Dunque io ritengo che la conclusione della sentenza del tribunale di Pistoia imponga un dovere al ministro della guerra: quello di radunare un Consiglio di disciplina, il quale compia la sua serena ed obbiettiva indagine e dica al ministro della guerra se questi ufficiali, benchè assolti dalla loro imputazione penale, sono ancora degni dell'altissimo onore di portare la divisa di soldato italiano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Greco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GRECO. Non posso essere soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, anzi debbo dichiarare che sono completamente insoddisfatto.

Il ministro della guerra ha sostanzialmente confermato quanto io qui avevo detto, e cioè che il caposaldo della situazione morale e giuridica creata da questo scandaloso processo è stato il seguente:

Attraverso alcune gestioni, più o meno ben tenute, ma i cui danni comunque, al lume delle conclusioni del giudizio di Pistoia, si riducono a lire 24,000, contese però dalla difesa, si è inscenato un procedimento mostruoso che ha intorbidato le acque di tutta quanta la nostra politica in questo ultimo scorcio di tempo.

Al lume di responsabilità amministrative, non ancora assodate, e che comunque non possono risalire al generale Segre, perchè il ministro della guerra sa che il capo della Missione non poteva essere il responsabile amministrativo della gestione dei viveri e del danaro (il responsabile amministrativo era il capo di Stato maggiore che non fu neanche interrogato dal generale Meomartini, come non fu interrogato un altro degli ufficiali imputati, perchè era lontano da Roma, e l'interrogarlo avrebbe costato tempo e danaro), al lume di queste conclusioni, dico, resta provato perfettamente l'asserito della interpellanza che su semplici irregolarità amministrative, penalmente non perseguibili e se mai da sanzionare nel rigoroso campo della disciplina amministrativa, si è inscenato un processo politico, arrestando

tutta la Missione militare con la originaria imputazione di associazione a delinquere, primo titolo rubricato dal Tribunale supremo di guerra e marina.

Io non posso però non rilevare serenamente che, quando una Missione militare, che aveva tutti i caratteri politici, è mandata a Vienna in un momento torbido, nel momento della dissoluzione dell'Impero d'Absburgo, secolare nemico, quando premevano necessità di ordine vario, che io ho qui sommariamente adombrato, ma che si sviluppano in tutto un caos di interferenze politiche e militari, in cui contro di noi erano collegati tutti i più vari elementi, amici di ieri, avversari di ieri, nemici di ieri, amici ed avversari di oggi, tutti contrastanti, tutti congiuranti contro le legittime rivendicazioni degli interessi economici, morali e militari d'Italia, non era lecito al Governo del tempo di perseguire così sommariamente, sulla semplice scorta di alcune induzioni, del tutto generiche, di un generale appositamente richiamato, una Missione che aveva un compito altissimo, che aveva assolto dignitosamente e degnissimamente.

E io qui debbo specificatamente dire che non può non destare per lo meno un senso di dubbio il fatto che, tra i tanti generali che in quel tempo erano alle armi, tra cui valorosi generali che avrebbero affidato per il logico senso di responsabilità che portavano attraverso la conoscenza di ambiente, di uomini, di cose, si sia scelto proprio un generale richiamato dalla posizione ausiliaria per affidargli questa inchiesta, proprio in quel periodo di tempo in cui ancora funzionava un Comando supremo, ed in cui vi era ancora un'armata di manovra nel Veneto.

Il richiamo di un generale collocato in posizione ausiliaria per età, lascia per lo meno il sospetto che si sia voluto scegliere un uomo capace di eseguire un ordine pregiudizialmente dato, in corrispettivo del premio del richiamo.

*Voci all'estrema sinistra.* Anzi, tutto il contrario!

GRECO. Ad ogni modo questo generale non dimostrò la serenità che era necessaria, poichè dato il modo di condurre le indagini, qui non contestato dal ministro della guerra, e il modo di operare, o in una maniera caotica, sommaria, personale, ispirata a nessun senso di logica dipendenza dei fatti, noi possiamo desumere che egli non avesse la serena visione dell'importanza della Missione, e della necessità di procedere con

quel dignitoso senso di rigorosa oculatezza che giovasse a non diffamare il nome d'Italia, che già in quel tempo era diffamato abbastanza in Italia e all'estero, un po' per virtù negativa nostra, un po' per virtù negativa degli alleati. (*Commenti — Rumori*).

*Una voce all'estrema sinistra.* Ma i fatti sono veri!...

GRECO. Non sono veri, perchè il giudizio del Tribunale è stato esplicito!... (*Interruzioni — Rumori*).

Onorevole interruttore, mi consenta di finire... io esporrò cifre e dati... Non è lecito interrompere così, perchè io non ho esposto cose tratte dalla mia fantasia, ma dati di fatto che qui si condensano in una sola cifra; nella cifra di 24 mila lire contestata dalla difesa... (*Commenti*).

*Una voce all'estrema sinistra.* Il ministro ha detto 500 mila lire... Del resto, c'è la condanna morale della sentenza!

GRECO. Onorevole ministro; ella sa che le 500 mila lire si sono ridotte a 24 mila, ed io desidero su questo una esplicita sua dichiarazione.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Nel dibattimento si sono ristrette alle 24 mila lire perchè il perito contabile, durante il dibattimento, non so per qual motivo, modificò tutte le sue conclusioni contabili... (*Commenti — Rumori*).

GRECO. Egregi colleghi, io credo di avere il diritto di continuare... Sono 24 mila lire! ... A ogni modo, se il ministro della guerra ritiene che il perito abbia mancato, ha il dovere di processarlo!... (*Vivi rumori — Commenti*).

Ma non è lecito signori, venir qui alla Camera a discutere deliberati dei tribunali! (*Rumori all'estrema sinistra*).

Signori della Camera, voi conoscete i rapporti che possano fra potere legislativo e potere giudiziario. Non vorrete consentire quindi che il potere legislativo venga a discutere di quello che il potere giudiziario ha ormai acclarato.

Io non posso discutere della sentenza del tribunale di Pistoia posso semplicemente dire che la sentenza di Pistoia, è quello che è.

Se l'onorevole ministro ritiene che la sentenza sia falsa e abbia dei dati che si prestino a un ricorso, provveda nell'interesse della giustizia; e noi ne saremo altamente contenti!

Il ministro della guerra ha qui accennato a delle irregolarità nel prelevamento dei viveri. Io debbo affermare (e credo in questo di non poter essere smentito) che il prelevamento dei viveri per la mensa degli ufficiali

a cui si riferisce l'accusa, era stato autorizzato dal Comando supremo.

E non solo era stato autorizzato; ma è risultata smentita completamente la voce che il prelevamento avvenisse agli stessi prezzi stabiliti per i privati, perchè viceversa, la missione pagava i viveri con un sopra-prezzo del 20 per cento, stabilito d'accordo col Comando supremo.

A ogni modo, fosse lecito o meno prelevare i viveri, io non so. Certo è questo: che la Missione andata a Vienna doveva dar da mangiare a tutto il mondo viennese, alti generali, alta burocrazia, popolo e aristocrazia, io non so dove potesse prelevare i viveri se non da quelli che arrivavano dal Governo italiano! Non si vorrà che la Missione morisse di fame!...

Era quindi logico che essa prelevasse i viveri laddove li prelevavano gli stessi cittadini nemici, e non so dove sia la ragione delle irregolarità amministrative qui accampate per accusare la Missione!... (*Rumori*).

L'onorevole ministro ha affermato che il generale Meomartini ha avuto un'alta obiettività in tutta la sua missione.

Ebbene, io, dolorosamente con profonda amarezza, debbo qui constatare nei riguardi di questo generale (e lo faccio con tanta maggiore amarezza, perchè anch'io sono ufficiale) che il generale Meomartini avrà avuto ottime intenzioni, sarà un magnifico soldato, avrà sentito rigorosamente i doveri della sua missione, ma non ha inteso il senso squisito e la dignità politica che in quel tempo doveva conferire alla sua opera. (*Interruzioni all'estrema sinistra — Commenti*).

E non ha compreso la necessità di acclarare con una regolare procedura che a tutti gli accusati deve esser concessa e che per tutte le accuse deve essere rispettata, quello che era il suo sacrosanto dovere. Poichè, egregi colleghi, voi non potete ammettere che sia possibile tradurre nelle carceri e arrestare individui senza interrogarli, senza contestare neanche lontanamente il motivo dell'arresto e dell'ingiusta prigionia.

*Una voce da sinistra.* Ma se i soldati si arrestavano per l'appropriazione di una pagnotta!

GRECO. Non sanzioniamo con interruzioni un sì assurdo principio. Quest'argomento potrebbe amaramente ritorcersi contro di voi, contro di noi, contro di tutti. Rispettiamo ed ammettiamo per tutti quanti la serena responsabilità ed il sereno rispetto dei diritti che anche ad un accusato si devono concedere in nome della coscienza!



Questo è assodato, che il generale Meomartini non solo non interrogò gli ufficiali, ma nella seconda inchiesta si limitò allo scambio di altri semplici promemoria, i quali costituivano la risposta a capi di accusa che egli nel suo intimo aveva formulato e su cui aveva già pronunciato il suo giudizio, quando nelle note che apponeva alla sua inchiesta diceva: non ho sentito la necessità di interrogare questi signori, poichè i miei convincimenti sono già formati e non sono suscettibili di modificazioni pur ulteriori interrogatori.

In quanto all'apertura della seconda inchiesta nel maggio 1920 relativa al vagone di viveri, devo ricordare all'onorevole ministro della guerra che il maggiore Salvi fu prosciolto in istruttoria da questa imputazione, e che questo capo di accusa non fu riportato neanche nel processo di Pistoia.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Fu l'occasione del processo.

GRECO. Dunque, non vi era motivo per processare il generale Segre per emanare un mandato di arresto contro il generale Segre quando questo capo di imputazione non è stato neanche portato alla luce al pubblico dibattimento.

Ora io domando se ci può essere giustizia che funzioni in questo modo, se ci può essere giustizia la quale... (*Interruzione del deputato Modigliani*).

Onorevole Modigliani, la giustizia deve essere uguale per tutti; rispettiamo anche questi che non sono dei caduti.

In quanto al traffico della valuta io devo dichiarare che tutto quello che è stato affermato dall'inchiesta è risultato infondato.

Il generale Segre comunica al Comando supremo, dal quale la Commissione dipendeva, che la differenza sul cambio della valuta sarebbe stata devoluta a favore della mensa degli ufficiali e sottufficiali, non come appannaggio, dunque.

Io devo far rilevare che la nostra Missione è andata a Vienna in un momento speciale, che dovette superare difficoltà non lievi, che in quel momento la vita a Vienna non era facile, che il generale Segre si trovò obbligato ad adottare questo procedimento indiretto per non richiedere una assegnazione che forse non gli sarebbe stata concessa.

Voi conoscete meglio di me quei periodi. Anche i tempi vanno presi al lume delle circostanze, in cui vengono vissuti.

Se questa comunicazione è stata fatta io non so come si possa venire a costituire con essa un capo d'imputazione.

Comunque dall'accusa il generale Segre fu prosciolto non appena il generale Badoglio per la prima volta interrogato ebbe a dichiarare che questa operazione di devoluzione del cambio era stata comunicata al Comando Supremo.

Del resto il ministro della guerra sa che in materia disciplinare l'azione disciplinare passa legittimamente all'autorità superiore, che è investita della conoscenza dei fatti.

Voi potete discutere questo principio: ma non inficiarlo. Cambiatelo, e allora potrete processare il generale Segre.

Io debbo domandare al ministro della guerra, che su questo non ha risposto, se esiste il rubricamento del reato da parte del tribunale supremo di guerra e marina, invece che l'invio puro e semplice degli atti al tribunale competente, poichè io non nego a qualunque ministro — Bonomi compreso —, il diritto di servirsi dei suoi organi di consulenza per deliberare e studiare la questione: nego, però, il diritto di sottrarre alla regolare legittima responsabilità di controllo e di deferimento gli imputati nel successivo periodo. Una volta che il ministro Bonomi aveva acquisito la convinzione che questi individui fossero processabili, suo dovere era informare la Divisione disciplina, logicamente investita del diritto di deferimento all'autorità giudiziaria, perchè questa, vagliati gli elementi avesse proceduto alla denuncia.

Viceversa il ministro Bonomi procedette alla denuncia all'insaputa del capo di stato maggiore e cioè dell'organo da cui dipendeva il Segre, e della Divisione disciplina.

Il ministro della guerra ha qui affermato che la dignità della nostra missione era gravemente compromessa.

Io mi permetto di rettificare questa affermazione, e mi permetto di rettificarla, non in base a mia personale convinzione, ma in base ai rapporti della polizia austriaca, la quale ha confermato ai due commissari spediti prima e al generale Meomartini dopo — e su questo insisto in maniera categorica — tutto l'alto prestigio, di cui la missione militare italiana era circondata.

Debbo soggiungere che il ministro della guerra non ignora che le Missioni alleate, che in quel tempo stavano a Vienna, ebbero vicende non meno fortunate e forse più gravi (*Interruzioni*).

Io ricorderò che l'esercito inglese e l'esercito americano sostituirono i propri ufficiali al momento dell'armistizio con veri commessi viaggiatori e che non era raro vedere alti ufficiali di Stato Maggiore dell'esercito in-

glese e dell'esercito americano, i quali proponevano i migliori affari in tutti i generi commerciali, e i quali trafficavano a vantaggio della propria patria e dei propri commerci. (*Interruzioni*).

Comunque non insisto su questo. E gli onorevoli colleghi, che interrompono, mi permettano di completare; non prendano la prima parte della mia affermazione. Io affermo che le altre nazioni non ricorsero al nostro procedimento tumultuoso e tempestoso, ma procedettero con la cautela che il caso richiedeva.

Punirono come dovevano punire, non destarono lo scandalo che in Italia ha funestato per lunghi mesi tutta quanta la nostra vita politica e militare...

TONELLO. Ma deve farci onore di aver proceduto rigidamente!

GRECO. ...e ha lasciato una dolorosa scia di recriminazioni per degli individui che compiono il proprio dovere, mi permetta, onorevole Tonello, poichè di tutto si potrà discutere, ma di questo no.

Io conosco da lungo tempo il generale Segre: lo conosco nella guerra e nella pace.

Mi permetto di parlarne, perciò, con un po' di conoscenza. Io so che egli è un carattere esuberante, e ultrafattivo; non ammette stasi, è l'uomo dell'al di là.

Ammetto che il generale Segre abbia potuto varcare i limiti della sua azione, ma voi dovete con me ammettere che i limiti sono stati varcati per un alto sentimento di dovere e, comunque, sono stati varcati in maniera che ha conferito prestigio all'Italia, non solamente nel campo militare, ma anche e più nel campo civile. Poichè non dovete dimenticare che il generale Segre aveva tanta notoria popolarità a Vienna, che a un certo momento si dubitava perfino che egli avesse delle intenzioni sulla Repubblica austriaca (*Commenti*) o che per lo meno egli avesse delle intenzioni per un posto di ambasciatore civile. Voi non dovete dimenticare che tutto questo dramma si ricollega ad una situazione politica vasta e complessa, nella quale erano e sono in gioco non solo l'influenza nostra, ma altri interessi di natura più vasta che hanno riferimento alla situazione politica di oggi e di domani. Non dimenticate la lotta furiosa sostenuta dall'Austria, ridotta al niente, desiderosa di unirsi alla Germania, e il desiderio della Francia di legarla invece ad una confederazione danubiana che ricostituì l'antico impero d'Absburgo.

L'Italia in quel tempo non seppe esprimere nè desideri nè volontà onde il nostro

rappresentante militare dovette procedere secondo la sua coscienza e la sua visione politica dettavano.

Non ho mai dubitato della lealtà del ministro della guerra, delle sue intenzioni per la costituzione del tribunale, debbo solo rilevare che nell'ultimo anno questo processo ebbe divergenze e diffidenze che non ne permisero la pronta e serena definizione.

E finisco: è innegabile che da un procedimento disciplinare che ancor oggi si profila noi arrivammo con furia di distruzione a uno scandalo di vaste proporzioni e che di fronte a responsabilità puramente disciplinari, il Governo del tempo, non prese tutte le misure atte ad evitare che fuori di questo campo ristretto, si arrivasse al ciamore immeritato di un giudizio agitato in tutta la stampa dei paesi stanieri e d'Italia, come indice della poca moralità dei nostri costumi.

Perchè su questo argomento possa essere portato il pensiero delle varie parti della Camera, in maniera ampia e serena io dichiarandomi insoddisfatto, trasformo la interpellanza in mozione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della guerra. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Debbo soltanto dichiarare, per debito di lealtà, che il generale Segre mi ha presentato una domanda per essere giudicato da un Consiglio di disciplina.

TONELLO. E ha fatto bene.

PRESIDENTE. Così è esaurita la interpellanza dell'onorevole Greco.

Segue ora l'interpellanza degli onorevoli Marabini e Remondino, al presidente del Consiglio dei ministri, e al ministro della guerra, « per chiedere se si ritenga ancora compatibile coi più elementari sentimenti di civiltà il mantenimento delle compagnie di disciplina, o quanto meno se non si ritenga antigiuridico e antiumano il mantenere sotto le armi, con provvedimenti di carattere puramente punitivi, militari che hanno terminato l'obbligo di leva.

PRESIDENTE. L'onorevole Marabini ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

MARABINI. Onorevoli colleghi, il grido di dolore che ci giungeva a mezzo della stampa dai militari deportati nelle compagnie di disciplina, ha deciso me e l'onorevole Remondino a renderci conto della vita di questi poveri giovani visitando le compagnie di disciplina all'isola di Ponza. Dopo tale visita abbiamo sentito il dovere di presentare

l'interpellanza che stiamo svolgendo, ed abbiamo creduto rivolgerla non solo al ministro della guerra ma anche all'onorevole presidente del Consiglio, perchè riteniamo che quelle delle compagnie di disciplina sia non solo un problema militare, ma un problema squisitamente politico.

Allorquando nel mese di febbraio o marzo, non ricordo bene, ci recammo colà, l'ufficialità era stata quasi totalmente cambiata dopo una inchiesta avvenuta pochi giorni prima per ordine del comando militare di Gaeta. Ciò ci confermò che le proteste dei delegati, fatte per mezzo della stampa erano più che mai fondate.

È bene precisare ciò per stabilire che non sempre i preposti alla custodia e sorveglianza dei relegati sono persone atte a seguire quelle norme di paterna assistenza, che vorrebbe il regolamento nel suo spirito, e che quindi riesce difficile a molti deportati uscire dalle maglie intricate delle disposizioni regolamentari e riacquistare la libertà.

Prima di addentrarci nella disamina degli articoli del regolamento per dimostrare tutta la mostruosità del suo congegno e per giungere poi alle richieste da noi fatte nella nostra interpellanza, è bene che la Camera conosca la vita intollerabile cui sono costretti quei poveri giovani. È bene precisare ancora che fummo mossi alla nostra inchiesta soprattutto nei riguardi dei deportati politici, ma abbiamo ritenuto nostro dovere interessarci del trattamento di tutti i deportati e perciò anche di quelli cosiddetti comuni.

Non è esagerazione affermare dinanzi alla Camera che la vita di quei poveri giovani è intollerabile. Non solo le pesanti ed inumane disposizioni regolamentari rendono la loro vita assai dura, ma anche i locali in cui debbono vivere sono un insulto alle norme dell'igiene ed a tutte le regole del vivere civile.

I deportati civili dopo le loro vive insistenze sono tenuti separati, per quanto sia spesso cura dei superiori, di infiltrare fra loro elementi spurii che provocano molte volte malumori vivissimi e proteste vivaci e si risolvono sempre in un grave danno per i deportati.

La Caserma dei relegati politici coi suoi cameroni cadenti e sudici è tuttavia in una posizione favorevole e con possibili riparazioni si potrebbe ridurre in uno stato decente, ma non è così la Caserma che sta ai piedi del Castello, dove sono i relegati cosiddetti amorali.

Questa è costituita da un caseggiato basso, dove le celle sono vere tane fetide

senza aria e senza luce. Trattasi in fondo di un grande camerone a lato del quale si aprono le celle, che furono una volta adibite alla carcerazione di coatti.

In essi, con un'area di pochi metri, vivono quattro o cinque relegati in condizioni compassionevoli.

Lo stato igienico di quei locali non può che essere fatale alle condizioni fisiche di quei poveri giovani, come la promiscuità del dormire non deve certamente contribuire alla pretesa riabilitazione dei perversi e non salva gli immuni da inevitabili perturbazioni della moralità. L'umidità del luogo soprattutto è impressionante, e le malattie imperversano. La condanna di quei giovani ad una vita simile fa l'impressione che l'intento di chi punisce sia quello di inasprire la pena della deportazione con una vera tortura fisica.

Onorevole sottosegretario, non è esagerazione la nostra. Voi avete il dovere imprescindibile di prendere atto di queste nostre affermazioni, che vogliono essere una vera denuncia; ed allorquando manderete persona di vostra fiducia che non sia sorda ad ogni sentimento umano, essa non potrà che constatare la verità del nostro asserto. Gli stessi ufficiali addetti alla sorveglianza reclamarono il nostro aiuto per spingere l'autorità competente a provvedere, essendo, secondo le loro affermazioni, riuscito vano ogni loro reclamo.

Onorevole sottosegretario, il provvedimento che reclamiamo è della massima urgenza, il più elementare senso di umanità vi fa obbligo di intervenire al più presto. I militari relegati, coll'animo esasperato per la durezza della loro vita, sono costretti anche a vivere in un ambiente a loro avverso. La popolazione non vede volentieri i relegati: in essi vede sempre elementi pericolosi ed immorali e ciò rende ancora più esasperante la loro vita.

In complesso, la vita del soldato alla compagnia di disciplina volendo anche mettersi dal punto di vista di coloro che ritengono la relegazione non solo una necessità per epurare l'esercito da elementi pericolosi e nocivi, ma anche per portare i soldati in un ambiente di rieducazione morale, raggiunge lo scopo completamente contrario.

Nell'isolamento l'animo del soldato si perturba maggiormente, cosicchè lo scopo che si vorrebbe raggiungere porta a risultati opposti. La compagnia di disciplina è, per i poveri soldati una vera tortura morale che deturpa gli animi e perciò la relegazione, anzichè scuola di elevazione, è spesso una vera e propria officina di perversimento.

Basta, onorevoli colleghi, visitare, sia pur brevemente, una di queste compagnie, per giungere alla nostra conclusione. Del resto questo giudizio è unanime anche fra le persone considerate benpensanti con le quali abbiamo avuto occasione di parlare.

Ecco le ragioni per cui noi proponiamo al Governo di abolire le compagnie di disciplina, perchè, come abbiamo dimostrato, esse non raggiungono nemmeno lo scopo per cui furono istituite, anzi raggiungono lo scopo perfettamente contrario.

Voi non avrete il coraggio di piantare il bisturi nella piaga, per recidere il male. Troppe pregiudiziali forse vi impediranno di farlo, ma allora voi non potete rifiutarvi, per un elementare senso di civiltà, di procedere senza indugio a trasformare le attuali compagnie di disciplina di punizione in compagnie di isolamento con trattamento pari a quello che viene fatto ai soldati nei reggimenti.

Onorevoli colleghi, lasciate ora che alla stregua del regolamento, almeno di quello del 27 ottobre 1918, che riteniamo quello in vigore, giacchè non ci fu dato di poter conoscere altre disposizioni successive, noi vi dimostriamo come il congegno del regolamento stesso sia fatto per rendere il più possibile dura la vita dei deportati e per maggiormente inasprirne gli animi.

Noi non siamo uomini di legge, ma riteniamo che alcune disposizioni di tale regolamento siano antiggiuridiche, certamente contrarie ai diritti comuni dei cittadini.

Il paragrafo 138 dell'articolo primo delle norme generali dice:

Le compagnie di disciplina e di punizione incorporano: 1º) Fino al termine della ferma sotto le armi: (vedremo come altri articoli poi distruggono questa disposizione fondamentale) a) i militari di truppa di cui agli articoli 695 e 696 del regolamento di disciplina militare.

Noi non vogliamo infliggervi la lettura di questi due articoli. Però ci preme di farvi conoscere le disposizioni della lettera C dell'articolo 696..;

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Li leggerò io quegli articoli.

MARABINI. Non so se vi siano altri articoli, o, se li avete cambiati. Lei sa che io sono venuto da lei per chiedere tutti i regolamenti e tutte le leggi, e lei mi ha risposto di rivolgermi alla tipografia Voghera, e alla tipografia mi hanno detto che questo era l'unico regolamento. Io ho voluto riferire cose completamente esatte, almeno per

quello che mi è stato dato per esatto: se vi sono altre disposizioni, la colpa non è mia...

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Ho detto semplicemente che quei due articoli li leggerò io.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole sottosegretario di Stato.

MARABINI. Dicevo dunque che il comma c dell'articolo 696, riguardante appunto l'incorporazione dei politici nelle compagnie di disciplina stabilisce che: «il soldato che si sia reso colpevole di proposito, propaganda o di mene sovversive contro le patrie istituzioni, ecc. ».

Non si capisce bene cosa si voglia significare con quei «propositi contro le istituzioni», ma appunto da quello che non si comprende, si arguisce invece facilmente che sotto una frase così generica si nasconde tutta l'elasticità necessaria ai comandanti di compagnia e di reparto per liberarsi da elementi poco graditi. Abbiamo interrogato parecchi relegati politici e potremmo portare qui dei casi veramente sbalorditivi sulle ragioni per cui molti di costoro furono incorporati nelle compagnie di disciplina.

Non lo facciamo per brevità; però non possiamo esimerci di portare un caso più strano degli altri. Chiesto ad una guardia regia come mai si trovasse in una compagnia di disciplina e proprio in mezzo ai politici: essa ci rispose: ecco il mio delitto: a Pisa un mio collega trovavasi alle prese coi fascisti, corsi in suo aiuto, qualcuno di costoro rimase ferito: ecco la mia colpa. Noi vogliamo lasciare a quella guardia regia tutta la responsabilità del suo asserto. Ci duole però di non avere preso il suo nome per ricordarlo qui alla Camera. Comunque, la sua affermazione fu fatta in presenza di diversi ufficiali, i quali non la smentirono, per cui ci è lecito di ritenere che un fondamento di verità ci sia.

Onorevoli colleghi, coloro di voi che non ha avuto mai occasione di interessarsi di questo problema, riterranno che il soldato relegato in una compagnia di disciplina in una isola, goda della stessa vita del soldato comune, e che il solo fatto dell'isolamento sia il risultato della punizione: mai più! Vi preghiamo, onorevoli colleghi, a volerci seguire nella triste odissea a cui è condannato il militare incorporato in una compagnia di disciplina.

I militari incorporati in queste compagnie sono divisi in due classi: i nuovi incorporati sono tutti iscritti alla seconda classe, e la permanenza in questa classe è per tutti gli

incorporati di 4 mesi. Per coloro i quali, durante la permanenza nella seconda classe subirono una punizione di appena tre giorni di rigore (secondo il paragrafo 368 del regolamento), « i comandanti di compagnia il giorno stesso in cui scade il periodo di assegnazione ne riferiscono al comandante dello stabilimento militare di pena, il quale, in relazione al numero, e alla qualità delle mancanze commesse, ed alla condotta generale dell'individuo, determina un nuovo periodo di permanenza nella seconda classe variante da uno a quattro mesi » (paragrafo 370 ultimo comma).

La gravità di questa disposizione non può sfuggire a chiunque abbia fatto il militare, e sa con quanta facilità un soldato può buscarsi tre giorni di rigore. Ciò è molto facile in militari di temperamento vivace come sono generalmente i deportati politici, i quali sono costretti a vivere in quell'ambiente. Ma quasi ciò non bastasse, a rendere ancora più gravi le disposizioni, ecco il paragrafo 391 nel quale è scritto che « tutti gli incorporati devono essere considerati in istato permanente di punizione », e quindi le misure disciplinari e le punizioni gravano su di essi per la durata, per il modo di scontarle e per la specie in proporzione assai maggiore che non nei corpi dell'esercito, tanto più mentre appartengono alla seconda classe.

Come vedete onorevoli colleghi, se bastano tre giorni di prigione di rigore per rimanere ancora incorporati nella seconda classe, dopo scontati i 4 mesi regolamentari, e se le punizioni agli appartenenti a questa classe devono essere applicate in proporzioni assai maggiori che nei corpi dell'esercito, è dimostrato che molto facilmente vi sono dei poveri incorporati che sono destinati a rimanere per un lungo periodo di tempo fra gli assegnati alla seconda classe.

È necessario che la Camera, per rendersi ragione delle nostre richieste, conosca le gravi conseguenze a cui porta l'assegnamento alla seconda classe. Intanto i deportati alla seconda classe sono permanentemente consegnati, il che significa, dato il sistema di casermaggio già descritto, che sono dei veri carcerati.

Ci troviamo quindi di fronte a soldati che si trovano nello stato di veri detenuti per lunghi mesi e qualche volta, come vedremo, per anni, senza che una regolare condanna prevista dal codice sia intervenuta.

Vi ha di più, assai di più. Il paragrafo 166 al comma primo stabilisce, che « qualunque sia la ferma che gli incorporati, di ogni pro-

venienza devono compiere, nessuno può in nessun caso essere congedato dalle compagnie di disciplina se non ha ottenuto il passaggio dalla seconda alla prima classe.

Anzi l'ultimo comma dello stesso paragrafo rende più chiara la gravità della disposizione quando afferma che « nei casi in cui la permanenza alla seconda classe venisse a superare i 150 giorni, avrà luogo la interruzione di servizio ed il conseguente trasferimento di classe di leva secondo le norme dell'articolo 867 e seguenti del regolamento.

Ciò è semplicemente enorme! Onorevoli colleghi, noi abbiamo potuto renderci conto delle conseguenze di tali mostruose disposizioni quando, interrogando i diversi deportati, ne abbiamo trovati alcuni della classe del 1889 già da parecchio tempo congedata.

Noi non sappiamo se ciò sia antiggiuridico giacché, come abbiamo già detto, non siamo uomini di legge; è certo però che, di fronte alle elementari regole di giustizia e di diritto comune, si dovrebbe ritenere che quando un militare ha terminato il periodo di ferma della classe a cui appartiene, egli abbia il diritto di essere ridato alla famiglia, e che non vi possa essere punizione disciplinare che gli tolga questo diritto. Anche se per un momento noi volessimo metterci dal punto di vista militare, trarremmo ugualmente la conclusione che le disposizioni che regolano le compagnie di disciplina sono anticivili. Voi potrete ritenere necessario di allontanare dai reggimenti elementi secondo voi pericolosi, ma voi non potete in alcun modo trattenere sotto le armi il soldato che ha terminato la ferma, quando non sia in espiazione di pena, stabilita da un tribunale militare. Noi domandiamo quindi che questo stato di cose cessi e perciò chiediamo al Governo di farsi iniziatore, con la urgenza che il caso richiede, di un radicale cambiamento delle disposizioni disciplinari, abolendo le compagnie di disciplina che sono, come abbiamo detto e dimostrato, una vera tortura morale per i poveri incorporati e che, anziché essere scuola di elevazione, sono una vera e propria officina di pervertimento.

Tutto al più, voi potrete, come abbiamo detto, trasformare le attuali compagnie di disciplina in compagnie di isolamento, con trattamento pari a quello che viene fatto ai soldati nei reggimenti.

Onorevoli colleghi, noi potremmo ancora lungamente col regolamento disciplinare alla mano enumerarvi molte disposizioni per dimostrarvi maggiormente come sia insopportabile la vita dei deportati alle compagnie di

disciplina. Ve ne facciamo grazia, giacchè riteniamo di avere con le citazioni fatte esaurientemente dimostrato come esse siano un insulto al più elementare senso di vita civile.

Signori del Governo, molti anni or sono, da questi banchi la democrazia italiana ingaggiò una nobile e superba lotta per l'abolizione del domicilio coatto. Io non so se quella vergogna sia stata cancellata dalle leggi di polizia; so però che malgrado le vergognose disposizioni ritornassero in vita durante la reazione crispina e pellusiana di triste memoria oggi, almeno per ragioni politiche, esse non sono più in uso.

Fate che anche quest'altra grande vergogna delle compagnie di disciplina sia cancellata dal nostro paese. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

**LISSIA, sottosegretario di Stato per la guerra.** Io devo innanzi tutto giustificare l'allontanamento del mio ministro che è stato di urgenza chiamato altrove per cose importanti, ed ha lasciato a me il compito di rispondere a questa interpellanza.

Io mi rendo esatto conto dello stato d'animo dell'onorevole interpellante; e dei rilievi che egli ha fatto in merito alle compagnie di disciplina. Certamente è questo un Istituto doloroso, ma purtroppo necessario, al quale potremmo sostituire qualche cosa di analogo ma che non potremmo abolire del tutto. Infatti abbiamo nelle file dell'esercito degli elementi restii a qualunque disciplina, degli elementari belli per natura e bisognerà sempre trovare per essi un rimedio adeguato in modo da evitare che col loro cattivo esempio possano contaminare i compagni moralmente sani.

E veda l'onorevole interrogante che io parlo in genere senza venire a specificazione di cause.

Devo rilevare come il sistema adottato dalla nostra legislazione sia uno dei più umani fra tutti quelli in vigore, e come il nostro sistema si ispiri sopra tutto ad un nobile ed elevato sentimento e di educazione di correzione. Devo anche richiamare alla memoria dell'onorevole interpellante il fatto che attualmente esiste una Commissione, presieduta dal senatore Berenini, che studia per l'appunto tutte le modifiche da apportare sia al Codice penale per l'esercito sia al regolamento di disciplina. La Commissione non ha presentato ancora il risultato dei suoi

lavori, ma fra poco potranno essere conosciute le proposte della Commissione, le quali non v'ha dubbio, saranno improntate a quel senso di equanimità, di giustizia, di bontà che ispira tutti i nostri Istituti. Ne danno sicuro affidamento gli egregi individui ai quali è stato affidato il difficile compito.

Alcuni dei rilievi fatti dall'onorevole interpellante si possono purtroppo estendere a tutti gli istituti di correzione di qualsiasi genere che abbiamo in Italia e alle stesse caserme: la deficienza e la antigienicità dei locali non è purtroppo una cosa eccezionale. Abbiamo molte truppe acquartierate in locali antigienici; purtroppo abbiamo anche delle scuole e degli Istituti siti in locali non sempre sufficienti e decorosi. (*Commenti*).

Questo ho voluto rilevare per far vedere come non sia una specialità delle compagnie di disciplina la deficienza dolorosa dei locali non sempre igienici e ripondenti alle esigenze della scienza moderna.

In quanto poi alla promiscuità dei dormitori mi permetterò di rilevare che essa si verifica in tutte le comunità e nello stesso esercito e non riesce agevole ovviarvi.

Io mi permetterò di leggere quei due articoli, ai quali ha alluso l'onorevole interpellante perchè la Camera abbia un'idea precisa delle compagnie di disciplina, che sono di due specie; compagnie di punizione, come vengono chiamate dal regolamento, e compagnie di disciplina speciali. A queste ultime appartengono tutti i soldati condannati per reati di furto consumati sotto le armi (*Interruzioni*).

Di queste ora non ci occupiamo, e sta bene. Però devo rilevare che per queste non c'è nessuna alterazione all'obbligo di leva: il soldato che le debba subire deve adempiere a tutti gli obblighi di leva come gli altri che non sono condannati. (*Interruzioni*).

Quelli che appartengono alle compagnie di disciplina, di punizione, — e che adesso si vorrebbero chiamare compagnie di correzione — vi sono inviati per diversi motivi di indole morale elencati al paragrafo 696 del regolamento di disciplina militare.

È bene dare lettura di tale paragrafo perchè la Camera ne abbia un concetto esatto. Esso dice:

« È trasferito nelle compagnie di disciplina il soldato che:

a) persista nella cattiva condotta dopo esauriti a suo riguardo tutti i mezzi disciplinari, dando prova di non essere suscettibile di ravvedimento;

b) si macchi di colpe le quali abbiano un carattere indecoroso, come pederasti a tentativo di stupro, camorra, indelicatezze, pubblica mendicazione, infermità simulate per avere la riforma e simili, quando siffatte colpe non rientrino nel dominio della legge penale;

c) si sia reso colpevole di propositi, propaganda o mene sovversive contro le patrie istituzioni, o partecipi direttamente a qualche associazione, o manifestazione avversa alle predette istituzioni, quando tali colpe non siano punibili e punite come reati;

d) dopo subita una condanna al carcere o alla reclusione militare sia ravvisato immeritevole per la natura del reato commesso, di rientrare nel corpo;

e) sia ritenuto dal comandante di corpo per qualche causa eccezionale e non contemplata nei precedenti capoversi in condizione da essere proposto nell'interesse della disciplina, per l'assegnazione alle compagnia stesse.

f) si ammogli in opposizione alla prescrizione dell'articolo 510...

Da questo si evince che gli individui inviati nelle compagnie di disciplina non sono esclusivamente quelli ai quali, in modo speciale, si è riferito l'onorevole interpellante, ma tutti quelli che, per i loro precedenti penali, per il loro carattere amorale, non danno facile affidamento di poter essere emendati e corretti. (*Interruzione del deputato Bombacci*).

E vengo al punto fondamentale, sul quale ha sorvolato l'onorevole interpellante.

La nostra legislazione consente delle garanzie anche in questa materia. L'invio alle compagnie di disciplina è rigorosamente regolato dalla legge e viene pronunciato in seguito al parere di una Commissione, la quale giudica, dopo avere esaminate le accuse e vagliati i fatti. Quindi non è vero che si pigli un individuo, sol perchè sospetto di professare una determinata idea politica, e lo si mandi nelle compagnie di disciplina. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Posso citare i casi di moltissimi individui, che nutrono sentimenti e professano idee non ortodossi, i quali vivono tranquilli nei reggimenti. Vengono semplicemente inviati nelle compagnie di disciplina quelli che non si accontentano di fare onestamente e lealmente il militare, ma si vogliono avvalere del fatto di essere sotto le armi per contaminare i loro colleghi e commettere anche dei reati, come risulta dai casi indicati nel paragrafo 696 del regolamento di disciplina, di cui ho dato lettura più sopra.

Ora stando così le cose, c'è assoluta necessità di separare gli elementi infetti dagli elementi sani; ed è naturale che vengano adottate tutte quelle misure che possano far raggiungere lo scopo, e fra queste il prolungamento della ferma di quattro mesi, a cui ha accennato l'onorevole interpellante ha una notevole importanza.

Ma tale prolungamento non si verifica sempre necessariamente, perchè se l'individuo è ascritto alla seconda classe di punizione, dopo quattro mesi di buona condotta viene congedato senz'altro con la classe di leva alla quale appartiene; e i due termini possono coincidere perfettamente.

Il termine di quattro mesi è più lungo, come si sa, per quelli che provengono da corpi armati, come guardie regie, guardie di finanza, ecc., di cui l'onorevole interpellante non si è occupato.

In realtà, data la riduzione della ferma, il termine di quattro mesi, stabilito per la seconda classe di punizione, appare eccessivo e sproporzionato. Bisogna quindi studiare l'opportunità di ridurlo. Su questo siamo perfettamente d'accordo. (*Interruzione del deputato Bisogni*). No, onorevole Bisogni, è necessario che ci sia questo stadio intermedio per l'individuo, il quale è stato mandato nelle compagnie di disciplina, perchè colpevole di un determinato reato o perchè per i suoi precedenti si dimostri insuscettibile di ravvedimento. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Non posso restringere la risposta al punto di vista unilaterale dell'onorevole interpellante, ma devo considerare il problema in tutta la sua complessità. Ora è necessario, perchè l'individuo si possa ravvedere, un termine congruo, durante il quale l'Amministrazione abbia modo di accertarsi se il ravvedimento sia compiuto. Quando il militare per quattro mesi non incorra in alcuna punizione, dando prova così di ravvedimento, ha diritto di passare senz'altro nella prima categoria di punizione, e dev'essere congedato, se la sua classe trovasi in congedo.

Quindi il prolungamento della ferma si verifica esclusivamente per quelli che si dimostrano ulteriormente ribelli alle varie sanzioni adottate. E questo in relazione con quello che avviene per tutti i militari, perchè il militare, come l'onorevole interpellante sa, se subisce una punizione disciplinare non viene mandato in congedo fintanto che non ha scontato la punizione allungandosi il servizio di quel tanto che occorre per scontare la punizione. E questo è un principio fonda-

mentale al quale si ispirano tutte le nostre disposizioni disciplinari militari, principio al quale io mi inchino perchè ne riconosco la giustizia. Se così non fosse verrebbe a mancare la sanzione più sincera e più seria delle mancanze commesse dai militari.

Quanto al trasformare queste compagnie di disciplina in compagnie di isolamento, come vuole l'onorevole interpellante, io non avrei difficoltà da opporre. Ma si chiamino compagnie di isolamento, o compagnie di correzione, come a me sembrerebbe più opportuno, la sostanza delle cose non muta. La verità è che, oggi specialmente in cui la leva in massa chiama tutti i cittadini sotto le armi, abbiamo bisogno di avere nella nostra legislazione, nel nostro diritto, nella nostra prassi militare, un istituto che, comunque si voglia denominare e pure attraverso le critiche alle quali può dar luogo, assicuri la separazione degli individui moralmente sani da quelli per carattere e per abito amorali e refrattari alla disciplina.

Ora io debbo ricordare che il nostro paese è uno dei più civili e dei più progrediti anche in questa materia, e debbo ricordare che tutte quelle disposizioni accennate dall'onorevole interpellante, pur attraverso qualche esagerazione e qualche critica, che può essere fondata, sono tra le più liberali di Europa, e si ispirano al concetto essenzialmente etico, e che io accetto pienamente, di educare e migliorare il nostro soldato e di rimandarlo a casa sano anche moralmente, purgato da tutti quegli eccessi e da tutti quei reati nei quali possa essere caduto per un motivo o per l'altro.

La Commissione presieduta dall'onorevole Berenini presenterà tra non molto i risultati delle sue indagini, ed in quella occasione il Ministero della guerra si riserva di riprendere in esame l'argomento difficile e complesso, col fermo proposito di portare nella scelta dei mezzi e nella attuazione dei provvedimenti che si riterranno più efficaci, tutto quello spirito di equanimità e di giustizia da cui sono permeati tutti i nostri ordinamenti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Marabini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MARABINI.** Io avrei desiderato che il sottosegretario di Stato almeno mi avesse dato atto dell'invito rivoltagli di recarsi a visitare quei locali. Egli se l'è cavata in modo generico e curioso, avendo detto che tutti i locali militari, sono antigienici, ma io vorrei che andasse a visitare proprio

quelli da me indicati per sincerarsi del mio asserto.

Altro che antigienici!

E non parlo nemmeno dei locali dove vivono i relegati politici, che, un po' migliorati, andrebbero anche passabilmente bene; ma vada a vedere dove vivono questi poveri giovani della Caserma degli amorali da me indicata e poi mi risponderà se è possibile che in un paese civile si facciano vivere dei giovani in quel modo.

Ella avrebbe potuto dare una soddisfazione a quei poveri diavoli, dato che possa arrivare loro la eco di questa discussione, accennando nella sua risposta che sarebbe andato a visitare quei posti, perchè quegli ufficiali mi hanno detto che, malgrado i ripetuti inviti, il Genio militare di Napoli non è mai intervenuto per visitare quei locali.

L'onorevole sottosegretario di Stato mi ha letto l'articolo della legge per le cui disposizioni si va alla Compagnia di disciplina.

Glielo dirò io come ci si va, e glielo dirò in due parole. Nel mio paese alla compagnia di disciplina, molti anni fa fu mandato il fratello di Andrea Costa perchè era il fratello di Andrea Costa...

**LISSIA, sottosegretario di Stato per la guerra.** Si tratta di compagnie di disciplina, non di domicilio coatto!...

**MARABINI.** Parlo proprio di compagnie di disciplina. Voi dite che erano altri tempi.

Cosa mi importa, se rilevo che voi avete la stessa mentalità di allora per mandare alle compagnie di disciplina dei poveri soldati, rei di pensarla liberamente?

E dirò di più: un certo Bertazzini fu pure mandato alla Compagnia di disciplina perchè era amico del fratello di Andrea Costa.

Ma cosa pretendete? Che quando il socialista o il comunista o l'anarchico va sotto le armi si levi la sua giacca di socialista o di comunista? È naturale che esso mantenga le sue idee e che possa comunicarle ai propri compagni. Basta però questa comunicazione per dire che ha manifestato un proposito contro le istituzioni, e incorporarlo nelle compagnie di disciplina.

Ella, onorevole sottosegretario di Stato, mi ha detto: nella seconda classe ci si sta quattro mesi e quando il militare è passato alla prima classe, allora può essere congedato.

Ma mi sa dire lei, onorevole sottosegretario di Stato, quando è che questo povero diavolo passerà alla prima classe se bastano



tre giorni di prigione di vigore per rimanere nella seconda?

È dimostrato che vi sono dei militari che stanno da anni nelle compagnie di disciplina! Ne abbiamo un campione proprio là, nella tribuna della stampa... e se lo interrogherete vi saprà dire quanto tempo è stato alla compagnia di disciplina prima che potesse avere il congedo!...

Ma, se non li mandate a casa neanche quando hanno avuto le amnistie!

Quando noi siamo andati a Ponza abbiamo trovato in quel momento pochi deportati politici. Sapete il perchè? Mi pare che fosse nel mese di marzo...

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. No, febbraio...

MARABINI. Sia pure. Noi abbiamo trovato dicevo pochi deportati politici, perchè pochi giorni prima molti erano partiti per effetto dell'amnistia. Ma sapete, onorevoli colleghi, quando fu promulgata quell'amnistia? Nel mese di novembre ed essi furono liberati, dopo lunghe proteste, solo nel mese di febbraio.

Insomma, è dimostrato che, quando un povero giovane cade nella rete della compagnia di disciplina, prima che se ne liberi ci vuole del tempo, e direi quasi anche un bel po' di fortuna!

Ella, onorevole sottosegretario di Stato, ci ha dato una piccola consolazione. Ci ha detto: è stato ridotto il servizio militare, occorre ridurre anche i quattro mesi di permanenza nella seconda classe. Bisogna insomma, colla riduzione del servizio militare, che noi riduciamo anche il periodo della seconda classe.

È lo stesso!... Non è questione di quattro mesi o di due mesi... Quando voi avete preso di mira un povero diavolo per ragioni politiche, vuol dire che i tre giorni di prigione di rigore glieli darete prima che scadano i due mesi invece di darglieli prima che scadano i quattro...

Ella sorride, onorevole sottosegretario di Stato; ma bisogna andare a vedere la situazione di quei poveri disgraziati! Vada là un po' lei, e mi saprà poi dire se non c'è invece da piangere.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Ci andrò, ci andrò!...

MARABINI. Vada a visitare quei poveri giovani... Io parlo soprattutto dei relegati politici, che sono giovani che amano la loro fede, e che sapranno rispondere con dignità e fermezza davanti a lei, come seppero rispondere davanti a noi, alla presenza

degli ufficiali, senza tacere nessuna delle ragioni per le quali furono inviati in quel posto. Ci vada, onorevole sottosegretario di Stato, e se lei, come credo, è un uomo di cuore, vedrà che ritornerà con sentimenti assai diversi da quelli che ha adesso e che ha espresso in questa Camera!

Ella ha detto: Oh! sì... possiamo accettare anche una delle raccomandazioni fatte dall'interpellante, e cioè di cambiare il nome... di chiamarle compagnie di isolamento, anzichè di disciplina, di punizione.

...No, no!... Non è già il nome che noi vogliamo cambiare; è la sostanza che noi vogliamo cambiare!...

Noi sappiamo che le compagnie di disciplina di punizione sono governate da una quantità di regolamenti speciali che si riferiscono, oltrechè al regolamento stesso delle compagnie, anche alla legge sul reclutamento e al regolamento sulla disciplina generale dell'esercito; e noi perciò non siamo venuti qui a chiedervi cose impossibili. Noi non vi abbiamo chiesto che in 48 ore cambiate il regolamento o abolite le compagnie di disciplina, perchè sappiamo che dovete rivedere appunto queste leggi e questi regolamenti...

Però noi vi abbiamo dato modo, nel frattempo, di togliere una parte di questa vergogna suggerendovi di istituire delle compagnie di isolamento. Voi, onorevole sottosegretario di Stato, avete detto candidamente: questo, sì, possiamo farlo ma, intendiamoci, lasciando lo stesso regolamento. No! Per noi le compagnie d'isolamento devono essere ben altro!

Onorevole sottosegretario di Stato vi abbiamo detto: noi ci mettiamo per un momento dal vostro punto di vista, da quel famoso punto di vista, in base al quale avete dato la vostra risposta alla nostra interpellanza! Se credete che ci siano dei militari, che non possano rimanere vicini ad altri militari per ragioni di ordine politico, e che quindi, sempre secondo voi, non possano rimanere nell'esercito, mandateli nelle compagnie di isolamento. Ma intendiamoci, su che cosa vuol dire compagnia d'isolamento.

Questi soldati, che manderete nelle compagnie d'isolamento, devono avere gli stessi diritti dei soldati che stanno nei reggimenti!

Voi potrete isolarli perchè non siano a contatto con gli altri soldati, ma essi devono rimanere con gli stessi diritti degli altri soldati e non debbono essere carcerati, martoriati dai regolamenti delle attuali compagnie di disciplina! Perchè, onorevole sottosegre-

tario di Stato, mi dispiace di dovervi ripetere e di dover far perdere tempo alla Camera, quando voi prendete i soldati dai reggimenti e li portate nelle compagnie di disciplina e dite loro che devono stare quattro mesi nella seconda classe, il che significa che devono stare quattro mesi consegnati, senza poter uscire più da quella galera, poichè ci sono luoghi che sono delle vere galere, come mai potete dire, che questi soldati sono degli isolati! Io dico che sono puniti, gravemente puniti, in modo tale da non potere che difficilmente liberarsi dalla punizione, che avete loro inflitto.

Ora io non vorrei che mal comprendeste la nostra proposta di cambiare le compagnie di disciplina di punizione, in quelle di isolamento.

Compagnie d'isolamento chiameremo, se avrete il coraggio di farlo, quelle, che — è bene ripeterlo — daranno diritto al soldato di avere la stessa libertà; gli stessi diritti e lo stesso tenore di vita dei soldati, che sono rimasti al reggimento.

Onorevole sottosegretario di Stato, io ho ragione di dirvi che non sono per niente soddisfatto della vostra risposta, e che ritornerò sull'argomento in occasione della discussione generale del bilancio del Ministero della guerra, e che vi ritornerò tutte le volte che se ne presenterà l'occasione, e per compiere da parte nostra la missione di difendere i poveri soldati, relegati nelle compagnie di disciplina.

**PRESIDENTE.** Segue l'interpellanza dell'onorevole Carboni-Boj, al ministro d'agricoltura, «sulla opportunità che i boschi ex-adempirivili «su Monti» in Olzai e «su Caprinu» in Ollolai siano ceduti a condizioni di favore ai rispettivi comuni, che ne hanno indeclinabile bisogno per ragioni di indole non tanto economica quanto idraulica ed igienica».

L'onorevole Carboni-Boj ha facoltà di svolgerla.

**CARBONI-BOJ.** Sarò brevissimo. Nel settembre del 1921, come sa l'amico ministro di agricoltura, i villaggi di Olzai e di Ollolai furono investiti da un violento nubifragio, che distrusse vigneti e frutteti, e pose a repentaglio anche la vita di quelle industrie popolazioni.

Le autorità, accorse sul luogo, constatarono questi danni, i quali furono talmente gravi, che il Governo ha presentato testè un progetto di legge alla Camera per indennizzare e sollevare quelle popolazioni colpite così duramente: ma le stesse autorità accertarono pur anche che il paese di Olzai sarebbe

stato distrutto, se il bosco Su Monti non avesse fatto argine alle acque irrompenti, le quali certamente avrebbero travolto intieramente l'abitato e messo in pericolo la vita di tutta quella popolazione. Questo fatto fu constatato e consacrato in un rapporto del Genio civile di Sassari in data 26 settembre, ed in esso si segnalò al Governo l'indeclinabile dovere della conservazione di tale bosco per assicurare la incolumità dell'abitato e difendere da possibili alluvioni quelle popolazioni, purtroppo frequentemente flagellate da simili disastri.

Come sa l'onorevole ministro, questo bosco, come pure quello di «su Caprinu» del paese di Ollolai appartengono ai così detti beni ex ademprivili, beni ex ademprivili che le sarde popolazioni, con lotte secolari contro il feudalismo, poterono finalmente togliere ai feudatari. Però dopo queste lotte, e duole doverlo constatare, i Governi liberali che sono succeduti al feudalesimo non riconobbero il diritto delle nostre popolazioni; e alla loro volta dissero: questi terreni appartengono allo Stato.

È inutile ricordare, il ministro lo sa meglio di me, tutto quanto si fece perchè i comuni potessero avere questi beni, ma a un certo momento si venne a un'intesa e di disse metà ai comuni, metà li riterrà lo Stato.

E questa metà che ha ritenuto lo Stato, o egregio collega Bertini, fu senza vincoli alienata.

In questo modo le nostre foreste furono abbattute da ingordi speculatori, e la nostra povera Isola, che anticamente era appellata Isola Verde, perchè coperta di boschi e di foreste, fu in gran parte ridotta a sterminate distese di terreni improduttivi sassosi, che poi sono fomite di malaria.

E quando il Governo aveva ritratto tutto ciò che poteva da questi beni ex-ademprivili, in allora i relitti furono consegnati alla Cassa ademprivile. Però lo stesso Governo, quasi avendo un rimorso di ciò che aveva ingiustamente tolto ai comuni sardi, nella legge sulla Cassa ademprivile del 10 novembre 1907, dettò un articolo, l'articolo 29, in cui è detto che, quando un terreno ademprivile costituisca l'unico o quasi l'unico cespite di entrata di un comune, la Cassa ademprivile debba rilasciarne allo stesso comune il godimento totale o parziale.

Orbene, intende la Camera e intende il ministro che, se per una ragione finanziaria questi terreni possono essere rilasciati ai comuni poveri, interamente o parzialmente, ben più a ragione questi terreni dovrebbero essere rilasciati a quei comuni, per i quali

suonano salvaguardia e tutela della loro incolumità, suonano difesa idraulica contro le possibili alluvioni.

Di qui la conseguenza sarebbe una, che i comuni di Ollolai e di Olzai, che dai boschi « su Monti » e « su Caprinu » ritengono che dipenda la incolumità finora avuta contro i frequenti nubifragi, potrebbero domandare al Governo la cessione di questi terreni in forza dell'articolo 29.

Ebbene, e il ministro lo sa, quei poveri comuni non si sono vanti di questa disposizione, perchè per quanto ci appelli queruli chi non ci conosce, chi parla delle cose nostre a vanvera, noi sardegnoli apparteniamo a quella categoria di popolazioni che, io non so se per un residuo di albagia spagnuola o per un superiore disdegno a domandare, chiediamo meno dal Governo anche quando possiamo invocare leggi a buon diritto. I comuni di Olzai e d'Ollolai non hanno mai chiesto la cessione di questi terreni, però quando seppero che dovevano essere venduti a speculatori, si opposero vigorosamente ed energicamente alla vendita, e ricorsero al Governo per essere tutelati nei loro diritti, e proponendo la vendita ai comuni invece degli speculatori privati.

Tanto che si venne ad una intesa tra la Cassa ademprivile che rappresentava il Governo, e i comuni di Olzai e Ollolai. E la intesa fu stabilita in questo modo: dopo che i terreni erano stati regolarmente stimati dall'ispettore forestale di Sassari, il bosco di Ollolai si vendeva per 19 mila lire, e l'altro, il bosco di Olzai, per 15 mila lire.

Intervenuti questi accordi, successe quel rialzo di prezzi di terreni che tutti sappiamo, ed allora la cassa ademprivile domandò di aggiornare i prezzi fissati, e questi prezzi furono aggiornati, col consenso dei comuni per il bosco di Olzai in 26 mila lire, e pel bosco di Ollolai in 36 mila lire.

Accettati questi nuovi prezzi stabiliti dalla Cassa ademprivile, e le altre condizioni della vendita, noti il ministro, tutto fu approvato e sanzionato dal Ministero di agricoltura per il comune di Ollolai, e in massima per quello di Olzai.

Dopo intervenuto questo accordo, dopo che il Ministero aveva approvato l'accordo e le condizioni della vendita nei riguardi del comune di Ollolai, ecco nuove offerte di quei certi speculatori, e prezzi superiori a quelli aggiornati. Giustamente insorsero i comuni e protestarono contro le continue tergiversazioni, dettate non sappiamo da quali

occulte influenze, certamente non dall'interesse della collettività, ed invocarono le trattative, l'accordo sanzionato dal Governo.

E d'altra parte a niuno può sfuggire lo stato di inferiorità di quei poveri comuni nella lotta con avidi ed ingordi speculatori: imperocchè i comuni bramano questi boschi per mantenerli integri a difesa delle coltivazioni, degli abitati, dell'incolumità delle popolazioni; gli ingordi speculatori li bramano per tagliarli, distruggerli farne oggetto di grandi lucri, incuranti del pubblico bene. In tale modo gli speculatori possono arrivare a dei prezzi favolosi.

Il ministro ripetutamente, con lettere, delle quali una diretta a me, promise di esaminare con amore e con prudenza questa questione, e di provvedere equamente.

La mia interpellanza tende a questo, a che il ministro voglia sollecitamente definire a questa questione, onde quelle agitate popolazioni possono avere pace, calma, e finalmente conseguire la proprietà di questi terreni che sono indispensabili per assicurare l'esistenza di quei paesi, per tutelare la vita di quei cittadini. Mi auguro che in armonia anche ai precedenti impegni e per tutelare due comuni costituiti da poveri buoni e pochi lavoratori, vorrà darmi assicurazioni esaurienti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'agricoltura ha facoltà di rispondere.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Credo di potere assicurare l'onorevole interpellante che il Ministero di agricoltura si rende perfettamente conto della necessità che i boschi dei quali egli ha parlato non siano sottratti ai comuni, rappresentando la tutela igienica e idraulica che ormai è dimostrata troppo necessaria dopo i luttuosi avvenimenti di cui l'onorevole interpellante si è reso eco qui.

In ogni modo non ho bisogno di entrare nei particolari che spiegherebbero il motivo che ha indotto il Ministero di agricoltura in conformità delle deliberazioni della Cassa di credito agrario di Sassari, a soprassedere ad ogni decisione in ordine alla offerta di acquisto, avanzata dai comuni di Olzai e di Ollolai. L'interpellante sa che questa sospensione delle trattative è derivata dal fatto che il Ministero ha trovato una differenza troppo notevole fra il prezzo che veniva offerto dai comuni e il prezzo che secondo il valore di stima sarebbe stato attribuito alle due proprietà.

Tuttavia il Ministero è di avviso che si debbano rispettare gli scopi di pubblica utilità accennati nell'interpellanza evitando che i boschi vengano a perdere la finalità loro di interesse pubblico con la cessione a privati speculatori.

Sulla questione della cessione ai comuni di Olzai e di Ollolai assicuro l'onorevole interpellante che procurerò di avviare nuove trattative coi comuni stessi, per vedere di giungere ad un accordo che, mentre sia protettivo dei giusti interessi dell'Amministrazione, venga anche a conciliare gli interessi delle popolazioni dei due comuni.

Assicuro l'onorevole interpellante che in pieno accordo col collega che rappresenta degnamente la Sardegna al Ministero di agricoltura darò opera affinché gli interessi di quelle popolazioni siano sostenuti con energia e con piena amorevolezza.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Carboni-Boj ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**CARBONI-BOJ.** Sono lietissimo di dichiararmi soddisfatto delle esplicite dichiarazioni, fatte dal ministro di agricoltura. Solo debbo avvertire lo stesso ministro che nelle trattative per stabilire i prezzi, già fissati in ordine da una perizia regolare, fatta dallo ispettorato forestale di Sassari, non si perdano di vista le condizioni miserrime di quei due comuni che sono fra i più poveri della provincia di Sassari; e siccome mi è stato riferito che si è scritto al Ministero che questi comuni avevano altri terreni comunali su cui i poveri lavoratori potevano svolgere la loro opera, tengo ad avvertire l'onorevole ministro che questa notizia è assolutamente falsa, perchè nè il comune di Olzai, nè il comune di Ollolai possiedono un solo ettaro di terreno comunale. Di qui la necessità che i suddetti boschi siano dati a quegli ottimi lavoratori.

**PRESIDENTE.** D'accordo fra il ministro dell'interno e l'interpellante è stato rinviato a lunedì 10 luglio lo svolgimento della interpellanza degli onorevoli Sandulli, Buonocore, al ministro dell'interno, « sulle ragioni del pessimo funzionamento in Napoli di tutti i pubblici servizi — niuno escluso; se creda che la città debba ancora più oltre tollerare l'onta e l'oltraggio delle tre Società — del gas, dell'elettricità e dell'acquedotto — che rappresentano una vasta associazione a delinquere, intesa soltanto a compiere quotidianamente frodi in danno degli utenti. E per sapere in qual modo intende provvedere ai gravi problemi che si agitano nella città di Napoli, relativi agli Arsenali di marina e

di artiglieria di Napoli e Torre Annunziata, al Porto ed al servizio ferroviario; e se non crede necessario affidare a magistrati di alto valore un'inchiesta sui fatti denunziati dalla stampa quotidiana e riferentisi all'azienda dell'« Alleanza dei consumi ».

Sono così esaurite le interpellanze inscritte nell'ordine del giorno di oggi:

### Presentazione di un disegno di legge.

**FACTA, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FACTA, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.** Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Genova della Conferenza dell'organizzazione internazionale del lavoro della Società delle nazioni.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso alla Commissione competente.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115.

Essendo già stata chiusa in altra seduta la discussione generale, procediamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 115, portante modificazioni alle norme concernenti i risarcimenti dei danni di guerra, con le modificazioni seguenti ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare procediamo all'esame delle modificazioni proposte ai singoli articoli del decreto.

#### Art. 1.

Al fine di accertare e liquidare le indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra giusta il testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, numero 426, e le successive modificazioni, i presidenti delle Commissioni giudicatrici, gli intendenti ed i direttori provinciali di

finanza, gli agenti e i referati dalle imposte, i ricevitori del registro, gli ingegneri degli uffici tecnici di finanza e gli ispettori incaricati dal Ministero del tesoro o dal Ministero delle terre liberate, hanno potere di interrogare i danneggiati, citare e sentire testimoni, eseguire atti di ricognizione e di ispezione sui luoghi in cui si denuncia avvenuto il danno, esaminare gli atti di tutti i pubblici uffici e chiederne copia.

A questo articolo l'onorevole Ciriani ha proposto il seguente emendamento:

« All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

« Il danneggiato ha diritto di presentare, citare e far sentire testimoni, chiedere ispezioni superlocali e far eseguire perizie ».

L'onorevole Ciriani credo che rinunci a svolgerlo.

CIRIANI. Rinunzio allo svolgimento, quando mi si consenta soltanto di osservare che si tratta di stabilire parità di trattamento tra lo Stato che deve dare e il danneggiato che deve avere.

Lo Stato, in base al diritto stabilito dal testo unico del 27 marzo 1919, può far sentire testimoni, può produrre documenti, mentre non c'è nessuna disposizione che garantisca comunque il diritto del danneggiato.

Ora il mio emendamento non tende ad altro che a dare di diritto al danneggiato la facoltà di istruire la propria domanda nei modi voluti dalla legge in genere e specialmente in materia così delicata, come questa dei danni. Insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta?

PEANO, ministro del tesoro. Pregherei l'onorevole Ciriani di non insistere nell'emendamento.

Le questioni si prospettano sotto un aspetto diverso. In questo esame dei danni non è il piatto giudiziario che si dibatte tra una parte e l'altra, qui è lo Stato che agisce sempre *jure imperii*.

Lo Stato ha riconosciuto il diritto all'indennizzo, e lo liquida con mezzi e con le prove che vi sono. Le Commissioni sono costituite in modo da dare la massima garanzia, perchè ne fanno parte rappresentanti dei danneggiati. Perciò, se la Commissione crede, farà tutti gli atti che riterrà necessari.

Ma questo non può esser messo ad arbitrio delle parti, il che porterebbe poi a ritardi enormi nelle stesse liquidazioni dei danni. Perciò, data la natura dell'accertamento e della liquidazione di essi, prego l'onorevole Ciriani di non insistere.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciriani insiste?

CIRIANI. Insisto e faccio una sola osservazione. Sta bene quanto ha detto l'onorevole ministro che lo Stato liquida *jure imperii*. Purtroppo ce ne siamo accorti e lo sappiamo tutti quanti. Ma la verità è che mentre lo Stato debitore può dare quello che vuole, i danneggiati non possono fornire alcuna prova.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PRESUTTI, relatore. Pregherei il collega Ciriani di ritirare l'emendamento e di accontentarsi di questa dichiarazione. L'articolo di legge contempla una duplice ipotesi; quella in cui la liquidazione si faccia in via amministrativa; per accordo fra il danneggiato e l'amministrazione e l'altra per cui si faccia in via giudiziaria.

TONELLO. Non c'è la via giudiziaria.

PRESUTTI, relatore. C'è la giurisdizione speciale e quella è la via giudiziaria.

Noi non possiamo sostituire tutta la giurisdizione speciale, che, per quanto speciale, è sempre una giurisdizione. In quanto poi la liquidazione si faccia per accordi tra l'amministrazione e gli interessati, l'interessato è libero di adire o non adire alle proposte dell'Amministrazione, in quanto si faccia in via giudiziale innanzi alla Commissione è insito che l'interessato abbia diritto di svolgere altri mezzi istruttori, come è richiesto dal collega Ciriani, e che il giudice, come qualunque giudice, abbia un potere discrezionale per ammettere o negare i mezzi istruttori richiesti dalle parti.

Perciò delle due una: o il collega Ciriani vuole che il suo emendamento significhi non soltanto il diritto della parte di chiedere i mezzi dell'istruttoria, ma anche l'obbligo assoluto e incondizionato dell'ordine giurisdizionale di ammettere i mezzi istruttori, e questo ripugna alla nostra procedura...

CIRIANI. Perchè?

PRESUTTI, relatore. Perchè il giudice ha il potere discrezionale di esaminare se il mezzo istruttorio richiesto è concludente o non concludente, e se le prove raccolte forniscono quali e quanti elementi da metterlo in grado di giudicare. Il dover stabilire che l'organo giudiziale, solo perchè la parte ha richiesto i mezzi istruttori debba senz'altro accordare i mezzi istruttori, significa permettere alle parti litiganti l'ostruzionismo, è qualche cosa che ripugna a tutto il nostro organismo procedurale.

FANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTONI. Volevo fare osservare che se la modificazione proposta dal Governo al decreto viene a modificare la sostanza del decreto per il risarcimento dei danni di guerra, se cioè il diritto oggi vigente del danneggiato di far sentire i testimoni, di domandare delle perizie, di chiedere ispezioni superiori e locali, viene cambiato, allora noi voteremo l'emendamento Ciriani. Se invece il decreto all'articolo 1º proposto dalle Commissioni e accettato dal ministro non viene sostanzialmente a portare nessuna modificazione, allora noi voteremo contro l'emendamento Ciriani. Ad ogni modo desidererei conoscere l'avviso del Governo e del relatore della Commissione sulla questione.

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. Credo con le mie parole di poter dare anche una risposta a quanto chiede l'onorevole Fantoni.

Questa facoltà della perizia è contemplata all'articolo 24 del testo unico vigente, e avrebbe avuto un significato speciale e una ragione così come era formulato prima ossia nel senso di far luogo a una nuova perizia che fosse esercitata contemporaneamente all'atto di ispezione di cui all'articolo 1º. Allora avrebbe avuto un significato speciale, ma posto come si vorrebbe ora, diventerebbe una ripetizione dell'articolo 24 del testo unico della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha nulla da osservare su quanto ha detto l'onorevole Fantoni?

PRESUTTI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciriani insiste nel suo emendamento?

CIRIANI. Non insisto, restando inteso che l'articolo che passiamo a votare non compromette il diritto del danneggiato.

PEANO, *ministro del tesoro*. C'è l'articolo 24 che non è stato modificato affatto. Ora, aggiungere nel periodo istruttorio questa facoltà, porterebbe solo un ritardo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciriani mantiene il suo emendamento?

CIRIANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'articolo 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, è aggiunto dopo il secondo comma il seguente:

Il presidente della Commissione potrà, ove risulti necessario per il regolare funzionamento della Commissione stessa, integrare il ruolo degli esperti formato dalla Deputazione provinciale chiamando a farne parte altre persone idonee.

A questo articolo ha presentato un emendamento l'onorevole Chiggiato, così concepito:

« Aggiungere in fine dell'articolo 2:

« La Commissione giudicherà in prima istanza anche per le denunce superiori alle lire 500,000 ».

Non essendo presente l'onorevole Chiggiato, s'intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'articolo 30 del testo unico modificato con Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1236, è sostituito il seguente:

Contro le decisioni delle Commissioni per le controversie di valore superiore a lire 50,000 è ammesso gravame ad una Commissione superiore sedente a Venezia composta di 7 membri; di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, designato dal ministro della giustizia; che la presiede; di un magistrato di grado non inferiore a giudice, egualmente designato dal ministro di giustizia; di tre membri designati dal ministro del tesoro di concerto con quello delle terre liberate di cui due tecnici, e di due membri chiamati di volta in volta dal presidente fra i designati dai presidenti delle Deputazioni provinciali e delle Camere di commercio delle vecchie provincie del Regno danneggiate e dai corpi delle amministrazioni provinciali della Venezia Giulia e Trentino. Il presidente curerà possibilmente di scegliere i chiamati fra i rappresentanti di quella provincia nella quale il danno su cui verte il giudizio è avvenuto.

Per ogni membro effettivo sono designati uno o più supplenti, coi quali potrà essere per decreto Reale costituita una seconda sezione della Commissione che scadrà col 31 dicembre di ogni anno. Ma i membri effettivi e supplenti s'intenderanno confermati, se non vengono sostituiti per il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Governo accetta il testo della Commissione ?

PEANO, *ministro del tesoro*. Sì.

PRESUTTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESUTTI, *relatore*. C'è un errore di stampa in questo articolo. Bisognerebbe aggiungere questo capoverso: « Il gravame deve essere proposto nel termine di trenta giorni a decorrere dal deposito della decisione della Commissione di primo grado nella sua segreteria.

*Voci*. Che errore di stampa !

PRESUTTI, *relatore*. È un errore di stampa, perchè è saltato un capoverso.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Mi sembra che sarebbe bene fare una aggiunta all'ultimo comma. Dopo le parole « per ogni membro effettivo sono designati uno o più supplenti, coi quali potrà essere col decreto Reale costituita una seconda sezione della Commissione » aggiungerei queste parole: « mantenendo ferma la proporzione della rappresentanza del primo comma di questo articolo », per evitare che intervengano o tutti impiegati o tutti membri delle deputazioni.

La Commissione è costituita in modo da tener conto delle varie rappresentanze della magistratura, del tesoro, ecc.

PRESUTTI. Mi pare inutile.

PEANO, *ministro del tesoro*. Allora non insisto; lo facevo nell'interesse stesso dei danneggiati.

PRESIDENTE. All'articolo 3 abbiamo una proposta di emendamento dell'onorevole Ciriani così concepita:

« All'articolo 3 in fine del primo comma alle parole: Il presidente curerà possibilmente, *sostituire*: Il presidente dovrà ».

« Al comma secondo, alla parola: potrà, *sostituire*: dovrà ».

Ella rinuncia a svolgerlo ?

CIRIANI. No, permetta Presidente. Desidero dare dei chiarimenti, poichè potrebbe darsi che non tutti sappiano qual'è il vero spirito del mio emendamento.

Mi permetto di rilevare specialmente al ministro del tesoro che il mio emendamento tende più che altro a rendersi conto della realtà; cioè vi sono ormai migliaia di ricorsi davanti alla Commissione superiore di Venezia, che attendono di essere evasi perchè la Commissione non funziona dal 31 dicembre in qua.

Dal momento che vi è facoltà, in base a questo articolo, di nominare degli altri magistrati speciali, chiamiamoli così, per costituire una seconda sezione della Commissione superiore, sembra a me doveroso di stabilire l'obbligo della costituzione di questa sotto-sezione. Ecco perchè sarebbe necessario, a mio modesto avviso, stabilire soprattutto che la seconda sezione debba essere costituita e debba stabilirsi che il presidente non possa tenere udienza e tanto meno procedere a decisioni quando non vi siano rappresentanti delle provincie dove il danno è avvenuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io vorrei pregare l'onorevole Ciriani di ritirare il suo primo emendamento. Qui si fa una raccomandazione al Presidente, ma può verificarsi l'ipotesi che non sia facile l'intervento dei rappresentanti di una data provincia e allora noi avremmo dei rinvii, sicchè le cause non potrebbero essere decise.

Nell'interesse, dunque, della speditezza dei giudizi e dell'economia di essi, prego l'onorevole Ciriani di non insistere nel suo primo emendamento.

Viceversa io accetto il suo secondo emendamento.

CIRIANI. Sta bene.

PRESIDENTE. Abbiamo anche una proposta di emendamento dell'onorevole Galeno:

« Aggiungere il comma seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 954, (*Gazzetta Ufficiale*, 14 luglio 1920, n. 165) aumentate del cento per cento le somme da esso fissate a titolo di compenso, sono estese alla presente legge ».

L'onorevole Galeno non è presente; s'intende che vi abbia rinunciato.

Metto ai voti l'articolo 3, così come è stato modificato dall'emendamento accettato dal ministro del tesoro al comma secondo e dalla aggiunta del capoverso di cui i colleghi hanno udito la lettura dell'onorevole relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Il Ministero del tesoro o quello delle terre liberate possono denunciare alla Commissione superiore per la revisione le omologazioni dei concordati o le decisioni non impugnabili quando si sostenga essere stato ingiustamente ammesso o disconosciuto il

diritto al risarcimento, oppure essere la liquidazione errata per oltre un quinto della somma o per oltre centomila lire.

« Sono esclusi dalla revisione di cui nel comma precedente, le omologazioni dei concordati e le decisioni non impugnabili, quando il loro importo sia inferiore alla somma di lire venticinquemila, comprensiva questa, nel caso di danni ad immobili, del coefficiente di aumento di cui all'articolo 8 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

« La denuncia, che non sospende la esecutorietà della decisione, deve essere prodotta entro centottanta giorni da quello in cui la decisione fu pronunciata, oppure, per le decisioni già emesse, dal giorno in cui sarà pubblicata la presente legge ».

Onorevole ministro, ella accetta l'ultimo capoverso proposto dalla Commissione ?

PEANO, *ministro del tesoro*. Lo accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciriani ha presentato i seguenti emendamenti:

« All'articolo 4 nel primo comma:

« Alle parole: non impugnabili, sostituire: definitive »;

« Alla parola: disconosciuto, aggiungere: in tutto od in parte »;

« Alle parole: liquidazione errata, aggiungere: per errori di fatto emersi posteriormente alla decisione del concordato e non di valutazione »;

« Al secondo comma premettersi:

« Nelle stesse circostanze ed alle stesse condizioni, uguale diritto compete alla parte danneggiata ».

Onorevole ministro del tesoro, ella li accetta ?

PEANO, *ministro del tesoro*. Accetto i primi due emendamenti, non accetto gli altri due.

Il terzo emendamento dice così:

« Alle parole: liquidazione errata aggiungere: per errori di fatto emersi posteriormente alla decisione del concordato e non di valutazione ».

Ora questo restringe enormemente la facoltà che è data al Ministero di eseguire delle revisioni.

L'articolo 4 dice:

« Il Ministero del tesoro e quello delle terre liberate possono denunciare alla Commissione superiore per la revisione le omologazioni dei concordati o le decisioni non impugnabili quando si sostenga essere stato ingiustamente ammesso o disconosciuto il diritto

al risarcimento, oppure essere la liquidazione errata per oltre un quinto della somma o per oltre centomila lire ».

Dunque qui vi è un giudizio di revisione, nei casi in cui sia stato ommesso o disconosciuto il diritto al risarcimento. Questo giudizio di revisione deve essere concesso in ogni ipotesi, perchè è facile il caso che in queste liquidazioni succedano abusi ed errori, tanto più facili, in quanto vi sono molti danneggiati a cui si deve provvedere, dovendosi accertare i danni dopo un lungo periodo di tempo.

Quindi io credo che non si possa limitarlo alla sola ipotesi: « per errori di fatto emersi posteriormente alla decisione del concordato e non di valutazione ».

Quando uno di questi errori emerga, è assai difficile stabilire. Perciò devo insistere, nell'interesse del tesoro dello Stato, perchè rimanga la formula quale è indicata nell'articolo 4, senza aggiungere l'emendamento proposto dall'onorevole Ciriani, tanto più che per le liquidazioni più piccole è stata tolta la facoltà di fare questi giudizi di revisione.

In sostanza, di questa revisione il Governo non intende affatto avvalersi per scopi fiscali; vuole però che in quei casi in cui si possano verificare frodi, vi sia il modo di farle scomparire. Ora non farebbe buona impressione, anche nel paese, se la Camera negasse questa revisione.

Assicuro l'onorevole Ciriani che nulla vi è di fiscale. Nel caso in cui si verificassero tali errori, credo che lo stesso onorevole Ciriani sarebbe ben lieto che venissero tolti e eliminati. Errori di questo genere ne sono successi da per tutto, e non solo da noi, così nella discussione del bilancio francese sulle *depenses recouvrables*, si sono denunziati una infinità di abusi.

Tutto il mondo è paese e succede ugualmente dappertutto. E questi errori possono essersi verificati anche qui, per cui non è il caso di limitare questa possibilità, che non è fatta a scopo fiscale, ma a solo scopo di moralità.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento degli onorevoli Corazzin e Tovini così concepito:

« Al comma secondo sopprimere le parole: comprensiva questa nel caso di danni ad immobili, del coefficiente di aumento di cui all'articolo 8 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426 ».



L'onorevole Corazzin ha facoltà di svolgerlo.

CORAZZIN. Io vorrei ricordare all'onorevole ministro delle terre liberate ed a quello del tesoro come, in seguito alla discussione che è stata fatta fra essi ed i singoli interessati, era stato portato fino a venticinquemila lire il limite della somma per cui non si doveva procedere a revisione, e debbo ricordare come questo era stato pensato perchè altrimenti avremmo avuto una gran parte delle liquidazioni già fatte che sarebbero state soggette a revisione, ciò che forse avrebbe potuto anche arrestare la liquidazione successiva dei danni di guerra.

Ora noi tutti, lo dobbiamo confessare, abbiamo visto con sorpresa aggiungere le parole: « comprensiva questa, nel caso di danni ad immobili, del coefficiente di aumento di cui all'articolo 8 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426 ».

Cosa significa questo? Questo significa che vengono esclusi dalla revisione solamente quei danni che avanti guerra rappresentavano una somma di cinquemila lire, perchè realmente i ministri ricorderanno come col coefficiente di aumento che è stato del quattro, del cinque, del sei per cento, solamente le somme di quattro o cinquemila lire di avanti guerra sarebbero escluse, ed allora non valeva la pena che dopo tanta fatica si arrivasse ad una conclusione che potesse poi vedere frustrato completamente l'accordo intervenuto. Onde io vorrei pregare vivamente, sia il ministro delle terre liberate che il ministro del tesoro, di tener presente quell'accordo che era stato fatto, e di voler riconoscere che le 25 mila lire di cui qui si parla si riferiscono al valore dell'anteguerra, altrimenti dovrebbero essere soggetti a revisione anche i risarcimenti di tutti quei piccoli danni che già sono stati concordati.

PRESIDENTE. L'onorevole Tonello ha facoltà di parlare.

TONELLO. Mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Corazzin, che ha una grande importanza, perchè, se passasse la disposizione così come sta, ci sarebbe un intralcio in tutto il pagamento dei piccoli danni di guerra, ed è assolutamente necessario che l'interpretazione sia invece quella che è contenuta nell'emendamento dell'onorevole Corazzin.

PRESIDENTE. Segue un altro emendamento dell'onorevole Ciriani:

« All'ultimo comma modificato dalla Commissione, alle parole: della decisione aggiungere: nè del pagamento ».

« Alle parole: centottanta giorni sostituire: sessanta giorni ».

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

PEANO, ministro del tesoro. Rispondo all'onorevole Corazzin risponderò poi all'onorevole Ciriani.

Osservo che è esattissimo che si è parlato di 25 mila lire, io anzi avevo accettato solo 20 mila, quando ne ho discusso col collega Maggiorino Ferraris, ma quando abbiamo parlato di 20 mila lire intendevamo, e ciò per spiegare la nostra buona fede, di riferirci al periodo posteriore alla guerra. E questo mi pare che fosse il senso logico da dare alle nostre parole, tanto più che si parlava di danni da valutarsi posteriormense alla guerra.

Ho già dichiarato che il Ministero del tesoro non ha alcuna idea di fare di questa una legge fiscale, e che non potrebbe neppure mettersi sulla strada di fare tutte queste revisioni, perchè non ha i funzionari adatti; e ciò mancherebbe allo scopo.

È bene rivedere solo i casi di speciale importanza nei quali vi sono stati abusi, e non andare a cercare le piccole particelle in questa materia.

Però, la modificazione proposta dall'onorevole Corazzin, ha un'importanza, perchè questo coefficiente, che fu anche del 6, ha agito per una somma molto forte, cosicché 25 mila lire, moltiplicate per 6, hanno elevato il danno, fino a 150 mila lire. E, secondo l'emendamento dell'onorevole Corazzin, queste liquidazioni non potrebbero in alcun caso essere rivedute.

Ora, a me questo pare troppo; ed io pregherei perciò l'onorevole Corazzin di non insistere in questo emendamento, che in fatto non avrà alcuna applicazione perchè il tesoro non ha alcuna idea di andare a cercare i piccoli danneggiati; ma se vi è della gente che abbia truffato per 100 mila lire, mi pare che sia giusto che si rivedano anche queste indennità.

Quindi, ripeto, pregherei di ritirare questo emendamento.

Veniamo agli altri: quelli dell'onorevole Ciriani.

L'onorevole Ciriani vorrebbe:

« All'ultimo comma modificato dalla Commissione, alle parole: della decisione aggiungere: nè del pagamento ».

« Alle parole: centottanta giorni sostituire: sessanta giorni ».

Ora, quando si è pagato e vi è sospetto di frode, mi pare che [sia perfettamente inu-

tile fare tutte le indagini. Quando viene una denuncia di questa specie, è naturale che si sospenda il pagamento, perchè *melius est non solvere quam solutum repetere*.

In quanto poi ai 180 giorni che dovrebbero essere sostituiti con i 60, io non credo che sia possibile accettare l'emendamento.

Le Amministrazioni non sono in grado di poter avere gli atti in così breve tempo: bisogna scrivere ed aspettare la risposta e quindi occorre questo termine di 180 giorni. Perciò io prego l'onorevole Ciriani di non insistere nei suoi due emendamenti e prego anche l'onorevole Corazzin di non insistere nel suo.

Spiegata come ho spiegato io la finalità che si vuole raggiungere, mi pare che sarebbe opportuno di non modificare il testo della legge.

Ad ogni modo, la Commissione potrà anche dire il suo parere...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciriani.

CIRIANI. Io dichiaro di prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro in quanto accetta i due primi miei emendamenti.

Insisto però anche negli altri tre, perchè, se noi dobbiamo dar lode al Governo del tempo di avere introdotto il diritto alla revisione, non possiamo dimenticare che, in base al testo unico del 27 marzo, esiste oggi il diritto della revocazione.

Ora, se esiste il diritto alla revocazione, pare a me che il diritto alla revisione debba informarsi ai concetti che io ho fissato nel mio emendamento relativo, cioè per gli errori di fatto scoperti posteriormente alla decisione.

Quanto poi all'altro emendamento, e cioè al diritto del danneggiato di proporre la revisione, mi pare che una elementare concezione di equità debba riconoscere al danneggiato il diritto stesso che io ho affermato. Diritto da parte del Governo (ed è giusto) alla revisione della liquidazione o delle decisioni non più impugnabili, anzi, per meglio dire, definitive, ma diritto anche da parte del danneggiato di proporre la revisione, per quanto sia stato a lui non riconosciuto esattamente, in base a fatti posteriormente riconosciuti.

Abbandono l'emendamento: « nè del pagamento », ma insisto sulla riduzione del termine.

Credo, onorevole ministro, che noi abbiamo bisogno di dare la certezza a tanta povera gente di non essere ancora nel peri-

colo di correre l'alea di nuove revisioni. Orbene, voi dite che non avete funzionari. Ma ne avete tanti che corrono in lungo e in largo, e che fanno così poco!

Credete a me, onorevole ministro del tesoro, sessanta giorni dalla data della pubblicazione di questa legge saranno più che sufficienti per ottenere che il diritto alla revisione, così come è istituito e concretato dal ministro, sia raggiunto.

Io, tutt'al più, potrei dire: centottanta giorni sono stati proposti da parte del Governo, io ho proposto sessanta; ebbene, riduciamoli a tre mesi: è un termine più che sufficiente.

PEANO, ministro del tesoro. Accetto per tre mesi!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corazzin.

CORAZZIN. Io vorrei pregare l'onorevole ministro del tesoro di considerare che, nel mio emendamento, io mi riferisco unicamente agli immobili.

Se l'istituzione della revisione è stata fatta per cercare di scoprire le frodi, non è ammissibile che queste frodi si possano essere verificate in occasione di ricostruzioni d'immobili.

Se si riferiscono ai beni mobili, o industriali, o a tutt'altri beni, io lo comprenderei, ma se si tratta d'immobili, com'è possibile, io chiedo al ministro del tesoro, che si possa immaginare una frode avvenuta nel restauro di codesti immobili, quando sappiamo che la maggior parte sono stati ricostruiti prima dal Comitato, poi dal Genio civile, e adesso dal Commissariato?

CIRIANI. Ci sono stati di quelli che hanno costruite case senza avere avuto danno!

CORAZZIN. Va bene, ma sono casi rarissimi, ed io debbo insistere nel mio emendamento, perchè altrimenti noi verremmo a veder soggetti a revisione la massima parte, ed anzi tutte le ricostruzioni di piccola entità.

Voce dal centro. Ella, onorevole Ciriani, finisce con essere anche contro i piccoli danneggiati!

CIRIANI. Io ho detto che purtroppo delle frodi sono accadute, anche in questi casi. Non mi avete capito!

TONELLO. Io insisto insieme al collega Corazzin. È questione importantissima...

PRESIDENTE. Onorevole Tonello, ella ha già parlato; potrà parlare solo per dichiarazione di voto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PRESUTTI, *relatore*. Io non intendo bene la portata del primo emendamento dell'onorevole Ciriani: egli vuole sostituire alla dizione; « non impugnabili », la dizione « definitive ».

Sel'onorevole Ciriani vuol dire che questo rimedio della revisione, contemplato all'articolo 4, non si possa esperire se non dopo che è esperito il rimedio della revocazione, a me pare che sarebbe assai pericoloso accettare l'emendamento.

CIRIANI. Lo ha già accettato il Governo!

PRESUTTI, *relatore*. Questo non vuol dire. La parola del Governo non è mica il Vangelo! Io sono ministeriale, ma la parola del Governo non è Vangelo.

CIRIANI. Ella vuol fare più del Governo!

PRESUTTI, *relatore*. No, no. Io non voglio, o non vorrei che la legge venisse approvata con contraddizioni.

PEANO, *ministro del tesoro*. Giustissimo.

PRESUTTI, *relatore*. Io dico: se noi siamo d'accordo in questo concetto che il rimedio della revisione si possa sperimentare indipendentemente dal rimedio della revocazione, accettiamo pure le parole « non impugnabili », ma se invece l'onorevole Ciriani vuole intender questo: che se non si è sperimentato il rimedio della revocazione non si possa sperimentare questo rimedio della revisione, a me pare che noi cadremmo in contraddizione e che non si potrebbe accettare.

Onorevole ministro del tesoro siamo completamente d'accordo!

Perchè questo rimedio della revisione, che l'articolo 4 crea, è qualche cosa di completamente diverso — ed è questa la ragione per cui non si può accettare il terzo degli emendamenti dell'onorevole Ciriani — è qualche cosa di completamente diverso dal rimedio della revocazione.

Il rimedio della revocazione si basa sull'esistenza di determinati vizi, derivanti dalla scoperta del documento falso, dall'errore del giudice, che ha creduto che le parti avessero omesso una circostanza o ne avessero concordemente disconosciuta l'esistenza, ecc.

Qui, invece, il rimedio della revisione, rimedio veramente eccezionale, come è tutta eccezionale questa legge e l'organizzazione fatta per dare esecuzione alla legge stessa, il rimedio — dico — della revisione si basa unicamente sull'elemento che vi sia una alterazione della liquidazione di una determinata entità, e quando obiettivamente vi è questa

alterazione, che raggiunga almeno il quinto, si dà luogo all'esperimento di questo rimedio della revisione.

Perciò non possiamo assolutamente confonderlo e mescolarlo col rimedio della revocazione. Ed è questa, io credo la ragione per cui non si può accettare neanche l'emendamento dell'onorevole Corazzin, perchè noi ci siamo abituati alle grosse cifre, perchè parliamo di una moneta svalutata, ma quando c'è un coefficiente del 500 e anche del 600 per cento di maggiorazione, i 25 mila nichelini, di cui si parlerebbe se si accogliesse l'emendamento Corazzin, diventano 125 mila...

PEANO, *ministro del tesoro*. Centocinquanta!

PRESUTTI, *relatore*. E allora io dico: un quinto di 125 mila nichelini è qualche cosa, è un valore apprezzabile, e perciò ritengo che sia doveroso per l'Amministrazione il tutelare questo suo interesse.

Si dice: ma noi vogliamo mettere al coperto le liquidazioni, che sono state fatte per danni subiti da immobili. Ma è anche lì che possono essere intervenuti errori, che possono essere intervenuti, io non dico delle frodi, ma quegli errori inevitabili quando si compiono operazioni di questa mole, come è quella della ricostruzione nelle terre liberate. È impossibile che una azione di carattere così vasto, per cui si è dovuta creare tutta una legislazione e una organizzazione amministrativa nuova, non abbia dato luogo a gravi inconvenienti e ad errori, e mi sembra che sia doveroso il garantire il pubblico interesse, perchè dove questi errori si sono verificati e raggiungono quella entità economica, si debba provvedere a rimediare all'errore commesso.

Mi sembra, poi, pericolosissimo l'emendamento Ciriani, di dar facoltà agli interessati di potere essi esperire questo rimedio della revisione. Si può esperire anche nell'interesse dei danneggiati...

CIRIANI. Non ci sarà pericolo!

PRESUTTI, *relatore*. No, non possiamo dirlo, collega Ciriani...

CIRIANI. Ve lo dico io!

PRESUTTI, *relatore*. Bisogna pur dirlo a onore dell'Amministrazione e soprattutto a onore della Camera e del popolo italiano, che ha fatto onestamente e patriotticamente quello che si poteva fare per riparare ai danni subiti dalle terre liberate...

CIRIANI. Meglio non parlarne!

PRESUTTI, *relatore*. No, è bene che noi parliamo dei miliardi che sono stati spesi, collega Ciriani, perchè non possiamo can-

cellarli con una spugna. Posso essere concorde con lei nel dire che l'Amministrazione può aver commesso degli errori nell'espletare questo compito, ma non possiamo disconoscere che il popolo italiano ha pagato per riparare questi danni alle nobili provincie!

CIRIANI. Il popolo paga, il Governo no! Questa è la verità! (*Commenti — Ilarità*).

PRESUTTI, *relatore*. Ora l'articolo 4 ammette che si possa esperire il rimedio della revisione nell'interesse dei danneggiati, ma vuole che questo rimedio sia esperito dall'Amministrazione, per evitare una valanga di reclami, che indubbiamente verrebbero, quando si autorizzassero i danneggiati a presentare essi stessi la domanda di revisione.

Riguardo all'emendamento più importante, quello dell'onorevole Corazzin, io prego il collega Corazzin e prego l'onorevole ministro del tesoro, se possono, di trovare un punto di conciliazione.

Quando ci si trova di fronte a cifre non si può dire che la giustizia stia in quelle cifre; non saranno 25, saranno trenta, e non si può dire che la Camera commetta un'ingiustizia se fissa a venticinque o a trenta, poichè non si deve tener conto del coefficiente di maggiorazione, saliamo un po' al di sopra delle venticinque, saliamo a trenta. Vegga il ministro del Tesoro se può fare questo, perchè la revisione di queste grandi masse di partite al di sotto delle venticinque mila lire costituirebbe un lavoro ingente, e non renderebbe quello che la revisione potrebbe dare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Voglio aggiungere questo, che sono perfettamente d'accordo con quello che si voleva ammettere con l'emendamento dell'onorevole Ciriani, che dice: nelle stesse circostanze e nelle stesse condizioni quel diritto compete alla parte danneggiata. Questo è l'esercizio di un atto di autorità, e, bene ha osservato l'onorevole relatore, si può anche fare a favore della parte.

Quanto alla proposta del relatore di aumentare la cifra di qualche poco, non ho difficoltà di accettare questa proposta conciliativa, tanto più che il coefficiente agirebbe in modo diverso, perchè il coefficiente non è stato costante, ma è stato mutevole. Quindi sarei disposto a stabilire la cifra, che potrebbe essere 35 mila.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carapelle.

Ne ha facoltà.

CARAPELLE. Effettivamente l'istituto della revisione è una necessità, ma bisogna

distinguere bene ciò che si è verificato in caso di danni ai mobili e in caso di danno agli immobili.

La possibilità di errore è più per i mobili che per l'immobili, poichè per i mobili difficilmente c'era la constatazione di fatto della esistenza dei mobili: si trattava di biancheria, di piccolo mobilio, ecc. Mentre per gli immobili le perizie che si sono fatte difficilmente possono essere errate, e se possono contenerne non sono tali da portare gravissimi danni.

Tanto più che il coefficiente vien dato dopo l'esame, la constatazione della perizia. Quindi il prezzo in generale si limita alla piccola somma di quattro o cinque mila lire. Ora il danno a quell'epoca di quattro o cinque mila lire è molto limitato; si tratta effettivamente di riparazioni piccole.

Ora se si fa la revisione per tutte queste piccole partite, l'Amministrazione si troverà a dover rivedere una grande quantità di concordati, e forse finirà per non rivederne nessuno. Meglio quindi limitarsi ai casi più importanti, ai casi più gravi, anzichè a tutti quelli che si sono potuti rivendicare nei limiti della somma prestabilita.

Sarebbe quindi opportuno distinguere il caso di mobili da quelli degli immobili. Per i mobili 25 mila lire potrebbero essere sufficienti e per gli immobili la somma potrebbe essere limitata fino a quaranta o cinquanta mila lire.

FANTONI. Onorevole presidente volevo presentare questo emendamento: dopo le parole « venticinquemila » aggiungere: cinquanta mila nei casi di danni ad immobili ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha difficoltà?

PRESUTTI, *relatore*. Mi rimetto all'onorevole ministro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io proporrei dire quarantamila. (*Commenti*). È così, perchè in sostanza si tratta di dare un concetto di moralità alla legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Fantoni insiste?

FANTONI. Accetto la proposta dell'onorevole ministro del tesoro di lire 40 mila.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciriani insiste nel suo emendamento di sostituire le parole « non impugnabili » con la parola « definitive »?

CIRIANI. Dal momento che l'onorevole ministro ha dichiarato di accettarlo, è una ragione di più per insistere.

PEANO, *ministro del tesoro*. Ho dichiarato di accettarlo, dandovi però l'interpretazione data dall'onorevole relatore, cioè che non si debba attendere, per fare questa revisione, che sia espletato il giudizio di revocazione.

DONATI. C'è una contraddizione in termini. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

DONATI. Io non sarei propenso a votare l'emendamento dell'onorevole Ciriani semplicemente per la ragione che con l'interpretazione che all'emendamento danno così il ministro del tesoro come il relatore, il sostituire la parola non ha più senso.

Se il significato da darsi alla disposizione è che debba essere esperito il rimedio della revocazione...

PEANO, *ministro del tesoro*. No, no!

PRESUTTI, *relatore*. Che si possa esperire la revocazione indipendentemente dalla revisione.

DONATI. Se è così, bisogna lasciare le parole « non impugnabili », perchè se mettiamo la parola « definitive » significa le decisioni contro cui non siano esperibili i rimedi ordinari.

CIRIANI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI. Non impugnabili vuol dire sentenze o concordati che ancora siano suscettibili di ricorso all'appello.

PRESUTTI, *relatore*. No, è il rovescio.

CIRIANI. Questa disposizione deve valere per le disposizioni già avvenute o deve operare anche per quelle che debbono avvenire?

PEANO, *ministro del tesoro*. Sì.

CIRIANI. E allora, se adesso ci preoccupiamo di ottenere la revisione per quelle già avvenute, ci saranno sentenze e concordati che verranno in progresso di tempo, e che saranno suscettibili di appello. Ora quando dico definitive, intendo riferirmi a quelle sentenze per cui ci sia stata rinuncia al diritto di appello per le quali l'appello sia stato respinto. (*Commenti — Interruzioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Donati insiste?

DONATI. Insisto perchè « non impugnabile » significa non suscettibile più di alcun rimedio, neanche straordinario.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro è pregato di dare il suo avviso.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io avevo accettato la dizione « definitive » invece di « non impugnabili » perchè la credevo per-

fettamente eguale, e questa potrebbe essere anche la mia opinione; ma visto che si discute su questa parola propongo di mantenere la dizione « non impugnabili » perchè la revocazione, per quanto sia un mezzo straordinario per impugnare le sentenze, pur tuttavia potrebbe sorgere dubbio che, quando si adoperasse la parola « definitiva » questo mezzo si dovesse esperire prima di fare la revisione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciriani mantiene il suo emendamento?

CIRIANI. Lo mantengo per la serietà che è insita nel mio emendamento, e chiedo di dire due parole per dichiarazione di voto.

Mi dispiace di ricordare all'onorevole ministro del tesoro che vi sono delle decisioni inappellabili, e cioè quelle al disotto di 50 mila lire, mentre quelle al disopra delle 50 mila sono appellabili. Quando parlo di « sentenza definitiva » tendo a dare maggior larghezza al tesoro, nel senso di comprendere non soltanto quelli non impugnabili al disotto delle lire 50 mila, ma il diritto alla revisione anche di quelli che hanno un contenuto economico superiore alle lire 50 mila.

CARAPELLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAPELLE. Mi sembra che ci sia un errore. Il fatto della revocazione sussiste sempre indipendentemente dalla revisione. Il documento in base al quale si può fare la revocazione si può scoprire per esempio due, tre anni dopo. Ora per ovviare a tutte le conseguenze che ne deriverebbero bisogna stabilire che vi siano dei provvedimenti non più suscettibili di gravame in via ordinaria. Propongo quindi di adottare questa dizione, e cioè parlare di provvedimenti « non suscettibili di gravame in via ordinaria ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro lo accetta?

PEANO, *ministro del tesoro*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Ciriani?

CIRIANI. Accetto questa dizione, perchè dice quello che io volevo.

PRESIDENTE. Metto a partito la prima parte dell'articolo 4, con gli emendamenti accettati:

« Il Ministero del tesoro o quello delle terre liberate possono denunciare alla Commissione superiore per la revisione le omologazioni dei concordati o le decisioni non suscettibili di gravame in via ordinaria quando si sostenga essere stato ingiustamente

ammesso o disconosciuto in tutto o in parte il diritto al risarcimento, oppure essere la liquidazione errata ».

(È approvato).

Viene ora la proposta di emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ciriani non accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione: « per errori di fatto emersi posteriormente alla decisione del concordato e non di valutazione ».

La metto a partito.

(Non è approvata).

Metto a partito l'ultima parte del primo comma dell'articolo 4 « per oltre un quinto della somma o per oltre centomila lire ».

(È approvata).

Metterò ora a partito il secondo comma dell'articolo 4 nel testo già letto, con le modificazioni già stabilite, e cioè che alle parole « non impugnabili » si sostituiscano le parole: « non suscettibili di gravame in via ordinaria » e che alle parole « non inferiore alla somma di lire 25,000 » si sostituiscano le altre « inferiore alla somma di lire 25,000 se si tratta di beni mobili e di lire 40,000 se si tratta di beni immobili ».

PEANO, *ministro del tesoro*. Bisogna aggiungere anche le parole « comprensiva questa, nel caso di danni ad immobili, del coefficiente di aumento di cui all'articolo 8 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426 ».

PRESIDENTE. Metterò prima a partito l'emendamento dell'onorevole Ciriani:

« Al secondo comma premettersi:

« Nelle stesse circostanze ed alle stesse condizioni, uguale diritto compete alla parte danneggiata », non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Metto a partito il secondo comma dell'articolo 4 che con le modificazioni testè indicate e con l'aggiunta suggerita dal ministro, risulterebbe così formulato:

« Sono esclusi dalla revisione di cui nel comma precedente, le omologazioni dei concordati e le decisioni non suscettibili di gravame in via ordinaria, quando il loro importo sia inferiore alla somma di lire venticinquemila, se si tratta di beni mobili, e di lire quarantamila, se si tratta di beni immobili, comprensiva questa nel caso di danni ad immobili, del coefficiente di aumento di cui all'articolo 8 del testo unico 27 marzo 1918, n. 426 »

(È approvato).

Metto a partito l'ultimo comma dell'articolo 4, che risulta così formulato:

« La denuncia, che non sospende la esecutorietà della decisione, deve essere prodotta entro novanta giorni da quello in cui la decisione fu pronunciata, oppure, per le decisioni già emesse, dal giorno in cui sarà pubblicata la presente legge ».

(È approvato).

Art. 5.

« L'articolo 3 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2422, è sostituito dal seguente:

Quando la domanda di risarcimento sia di valore superiore alle lire 500,000 il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione delle indennità e su ogni altra controversia, sorta in applicazione del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni, è di competenza della Commissione superiore di Venezia.

L'accennato limite di lire 500,000 deve intendersi globalmente per tutte le domande di risarcimento presentate dallo stesso danneggiato.

Il criterio di cui al precedente comma di questo articolo si applica anche per l'approvazione dei concordati superiori alle lire 500,000 demandata dal Ministero per le terre liberate, ai termini dell'articolo 2 del citato decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2422.

Il decreto di approvazione deve essere emesso di concerto col Ministero del Tesoro ed inteso il parere di una speciale commissione costituita presso il Ministero delle terre liberate.

Le indennità per i membri della detta Commissione e di quella superiore di Venezia, saranno stabilite con decreto del ministro del Tesoro ».

Onorevole ministro, il Governo accetta il testo della Commissione per il penultimo comma ?

PEANO, *ministro del tesoro*. Lo accetto.

PRESUTTI, *relatore*. Il Governo aveva detto che voleva aggiungere le parole: « il ministro del tesoro di concerto col ministro delle terre liberate » nell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella concorda coll'onorevole relatore ?

PEANO, *ministro del tesoro*. Si tratta delle indennità ai membri della Commissione; che io propongo si dica siano stabilite « di concerto col ministro delle terre liberate ». È una questione di assai poca entità.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciriani propone una principale e una subordinata: in linea principale, propone la soppressione dell'articolo 5; in linea subordinata, in caso che la soppressione non fosse accolta, propone il seguente comma aggiuntivo:-

« Restano alla competenza della autorità giudiziaria le liquidazioni già portate a cognizione della stessa ».

Questo emendamento è sottoscritto anche dagli onorevoli Faudella, D'Alessio, Toscano, Macchi, Bevione, Faranda, Giuffrida, Drago e Berardelli.

Onorevole Ciriani, ella insiste nella principale ?

CIRIANI. Insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. La questione che qui si prospetta è molto importante: si tratta di dare all'autorità giudiziaria la facoltà di giudizio che qui invece si dà alla Commissione centrale di Venezia.

Come abbiamo visto nell'articolo testè approvato, cioè all'articolo 3, questa Commissione di Venezia è stata stabilita con tutte le garanzie e con tutti i requisiti di competenza, perchè ne fanno parte magistrati, tecnici, funzionari del tesoro, rappresentanti delle provincie danneggiate.

L'autorità giudiziaria — bisogna spiegarlo chiaramente in questo caso — non ha quella speciale competenza necessaria per garantire lo Stato, e questo non dico per minore riguardo e rispetto all'autorità stessa, ma perchè qui la si chiama in un dibattito dove essa non deve intervenire e non ha una specifica competenza per giudicare.

Occorre bene tener presente che lo Stato in quanto liquida le indennità esercita un diritto speciale, un diritto di sovranità. Lo Stato deve esso provvedere a questa liquidazione e sono date garanzie speciali perchè le liquidazioni siano mantenute nei limiti che la legge ha voluto e nei quali è interesse generale che siano conservate.

Se invece si va avanti l'autorità giudiziaria la posizione dello Stato diventa di assoluto disfavore. Prima di tutto lo Stato dovrebbe seguire tutti questi giudizi che possono essere in numero grandissimo; secondariamente davanti l'autorità giudiziaria si portano testimoni e l'autorità giudiziaria deve giudicare *juxta alligata et probata*: lo Stato non può intervenire a dire: c'era quel mobile, o non c'era, c'era quel prodotto o non c'era.

Quando l'interessato porta dei testimoni, molto probabilmente l'autorità giudiziaria deve crederli e non c'è una controparte che venga a dire: No, questo non è vero, e allo Stato manca il mezzo della controprova.

Quindi prego l'onorevole Ciriani di non insistere in questo suo emendamento, perchè lo Stato esercita un potere sovrano, non è parte in giudizio e non si istituisce contraddittorio.

PRESIDENTE. C'è poi un emendamento dell'onorevole Chiggiano:

« Al secondo comma premettere la parola: anche ed aggiungere in fine le parole: in sede di appello ».

Non essendo presente l'onorevole proponente, s'intende che lo abbia ritirato.

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Corazzin, sottoscritto anche dall'onorevole Tovini:

« Nell'articolo 5 al penultimo comma aggiungere: innanzi alla quale il danneggiato avrà diritto di essere sentito e di proporre qualsiasi mezzo di istruttoria che ritenesse del caso ».

Mi pare superfluo lo svolgimento.

CORAZZIN. Mi pare di aver inteso che il ministro lo accetta.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io non ho detto nulla. Devo aggiungere qualche parola all'onorevole Ciriani per il suo emendamento sostitutivo.

Io non posso accettarlo, perchè è principio di diritto che le norme di procedura entrano immediatamente in esecuzione. In quanto poi all'emendamento dell'onorevole Corazzin credo di non poterlo accettare, perchè la Commissione esercita una funzione consultiva e quindi non è il caso che le parti intervengano con mezzi propri e diretti di prova.

CIRIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI. Io credo che se a fianco dell'onorevole Peano vi fosse questa sera l'onorevole Schanzer, il ministro del tempo, colui che emanò il decreto di cui oggi si chiede la conversione, l'onorevole Peano si troverebbe imbarazzato a rispondere.

Onorevole ministro, mi consenta, anche perchè non sembri che io voglia portare qui delle questioni per il piacere di farle, quando la legge è molto urgente, di dire qualche parola.

Ella ricorda benissimo che in primo tempo in base al testo unico della legge sul risarcimento dei danni di guerra, tutta la compe-

tenza era nella Commissione. Successivamente, quando ministro del tesoro era l'onorevole Schanzer, ministro anche nell'attuale Gabinetto, intervenne il decreto che oggi si discute con nuove modificazioni, in base alle quali, per maggiore serietà, per maggiore sicurezza — si diceva nella motivazione — essere opportuno di demandare la liquidazione dei danni superiori alle 500 mila lire alla autorità giudiziaria.

Io ho già risposto all'onorevole ministro del tesoro quando l'ho invitato, con questo ricordo non molto lontano, a mettersi d'accordo tra quello che affermava l'onorevole Schanzer e quello che afferma egli oggi, non per diritto proprio, ma per diritto di successione.

E insisto perchè almeno se si vuole nuovamente spostare la competenza, spostamento che porta ulteriori e gravi ritardi nella liquidazione dei danni, (e non si creda per carità, che con questo emendamento io intenda di patrocinare coloro che hanno avuto maggiori danni, quando si tratti di danni industriali, agricoli, commerciali, che hanno valori enormi), ricordi il ministro del tesoro che se anche vi è una disposizione di procedura nel nostro diritto, consacrata dalla dottrina, per cui quando la competenza viene spostata, viene tutto mutato, che vi è una circolare recente del ministro delle terre liberate, in cui si dice che, quando si parla di spostamento della competenza dalla autorità giudiziaria alla Commissione superiore di Venezia, si intende riferirsi unicamente alle questioni le quali non siano state pregiudicate nel merito, per discussione che sia avvenuta davanti all'autorità giudiziaria.

Ora è noto certamente anche al ministro delle terre liberate che vi sono molte cause davanti all'autorità giudiziaria, in gran parte istruite, pronte per essere decise, di cui il merito è in parte irrimediabilmente compromesso. Ora io dico, perchè non possiamo almeno cercare di sottrarre il danneggiato, l'avente diritto, a questa incertezza della dottrina e della giurisdizione? Perchè non possiamo conservare alla conoscenza della autorità giudiziaria ed alla sua discussione quelle decisioni che sono già portate a sua conoscenza, su cui ormai essa ha già assunto testimoni, fatto perizie? Come si può spostare tutto questo e portarlo davanti alla Commissione superiore, quando l'onorevole ministro del tesoro ha dimenticato il più grave appunto che si può fare a questa modificazione, quello cioè che con essa si

viene a togliere il diritto al doppio grado di giurisdizione? Quando c'è un danno superiore alle 500 mila lire, perchè non si deve aver diritto di appellare, ma si deve essere giudicati inappellabilmente dalla Commissione superiore di Venezia?

Quindi a me sembra che, se l'onorevole ministro insisterà nel rigetto del mio emendamento, per onore di firma, se non altro, dovrò mantenerlo perchè non è possibile disconoscere la necessità di provvedere ad un secondo grado di giurisdizione per coloro i quali abbiano subito un danno superiore alle 500 mila lire.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Comincio col mettere a partito l'emendamento degli onorevoli Ciriani, Faudella, D'Alessio, Toscano, Macchi, Bevione, Faranda, Giuffrida, Drago, Berardelli, per la soppressione dell'articolo 5.

*(Non è approvato).*

Metto a partito l'articolo 5 meno l'ultimo comma:

« L'articolo 3 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2422, è sostituito dal seguente:

« Quando la domanda di risarcimento sia di valore superiore alla lire 500,000 il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione delle indennità e su ogni altra controversia, sorta in applicazione del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni, è di competenza della Commissione superiore di Venezia.

« L'accennato limite di lire 500,000 deve intendersi globalmente per tutte le domande di risarcimento presentate dallo stesso danneggiato.

« Il criterio di cui al precedente comma di questo articolo si applica anche per l'approvazione dei concordati superiori alle lire 500,000 demandata dal Ministero per le terre liberate, ai termini dell'articolo 2 del citato decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2422.

« Il decreto di approvazione deve essere emesso, di concerto col Ministero del tesoro ed inteso il parere di una speciale Commissione costituita presso il Ministero delle terre liberate ».

*(È approvato).*

Segue l'emendamento degli onorevoli Corazzin, Tovini e Coris:

« Nell'articolo 5 al penultimo comma aggiungere: innanzi alla quale il danneggiato



avrà diritto di essere sentito e di proporre qualsiasi mezzo di istruttoria che ritenesse del caso ».

L'onorevole Tovini ha facoltà di parlare per una dichiarazione di voto.

TOVINI. D'accordo con l'onorevole Corazzin proporremo di modificare questo nostro emendamento così: « innanzi alla quale il danneggiato avrà diritto di essere sentito e di proporre i mezzi di istruttoria che ritenesse del caso ».

Ed insistiamo in questo nostro emendamento così modificato, innanzi tutto perchè già nella seduta del 31 marzo di quest'anno. l'onorevole ministro del tesoro lo aveva accettato. In secondo luogo, perchè con questo emendamento si tende ad arrivare ad una transazione, in quanto che è noto che per le liquidazioni dei danni superiori alle 500 mila lire non ci sono i due gradi di giurisdizione: c'è il primo, quello della Commissione superiore di Venezia, ma non c'è un secondo grado. Un secondo grado di giurisdizione potrebbe essere quello stabilito dal penultimo comma dell'articolo in discussione che dice che « il decreto di approvazione deve essere emesso di concerto col Ministero del tesoro, ed inteso il parere di una speciale Commissione costituita presso il Ministero delle terre liberate ».

Un terzo motivo per il quale insistiamo nel nostro emendamento, è, badi onorevole ministro, che qui si tratta di un parere, quindi ancorchè l'interessato abbia diritto di spiegare le sue ragioni, e di proporre i mezzi di istruttoria che ritenesse del caso, questo non vale a modificare la portata del secondo comma, vale a dire che il ministro del tesoro, sentito questo parere, opportunamente e maggiormente istruito, prenda la deliberazione che crederà migliore.

Chiarita così la portata dell'emendamento mi pare che non ci dovrebbe essere ragione di non accettarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

PEANO, *ministro del tesoro*. Che si senta davanti alla Commissione consultiva l'interessato, io non ho nulla in contrario. Nè che esso possa proporre dei mezzi d'istruttoria, salvo però la facoltà alla Commissione di accoglierli o di non accoglierli.

Se questo resta ben chiarito, non ho alcuna difficoltà di accettarlo.

Perciò, l'emendamento, se sarà modificato nei sensi che ho detto, io lo accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Tovini, vuol formulare allora in modo definitivo la sua proposta di emendamento ?

TOVINI. Eccola: « innanzi alla quale il danneggiato avrà diritto di essere sentito e di proporre i mezzi d'istruttoria che ritenesse del caso ».

PRESUTTI, *relatore*. Lo accetto.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io direi « e potrà proporre ».

TOVINI. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora, metto a partito l'aggiunta degli onorevoli Corazzin, Tovini e Coris, formulata come la Camera ora ha udito dell'onorevole Tovini, accettata dal Governo e anche dall'onorevole relatore.

(È approvata).

Abbiamo ora l'ultimo comma, il quale con l'aggiunta proposta dal ministro del tesoro risulta così formulato:

« Le indennità per i membri della detta Commissione e di quella superiore di Venezia saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro di concerto con quello delle terre liberate ».

Lo metto a partito.

(È approvata).

Abbiamo infine quella proposta subordinata dell'onorevole Ciriani per la quale dovrebbe essere aggiunto al testo dell'articolo, così come è stato approvato, quest'ultimo comma aggiuntivo: « Restano alla competenza dell'autorità giudiziaria le liquidazioni già portate a cognizione della stessa ».

Questo emendamento non è accettato dal Governo.

Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

#### Art. 6.

Il ministro del tesoro e quello delle terre liberate possono incaricare funzionari in qualità di ispettori per la vigilanza sulle operazioni di liquidazione e pagamento dei danni di guerra. Questi funzionari hanno facoltà:

a) di ispezione tutti gli uffici amministrativi addetti alle operazioni e le segreterie delle Commissioni giudicatrici ;

b) di eseguire direttamente indagini e dare istruzioni occorrenti per l'accertamento e la liquidazione dei danni ;

c) di assumere la rappresentanza della amministrazione avanti le Commissioni con

la facoltà di dare anche istanza pel rifiuto di omologazione a concordati conchiusi;

d) di promuovere le determinazioni demandate al ministro del tesoro dal precedente articolo 4 ed i ricorsi di cui all'articolo 3.

Il Ministero del tesoro di concerto con quello delle terre liberate potrà ripartire in zone il territorio danneggiato. A ciascuna di tali zone sarà assegnato un ispettore con le funzioni suddette.

Per questo articolo abbiamo una proposta soppressiva dell'onorevole Ciriani.

CIRIANI. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI. Io ho proposto la soppressione di questo articolo perchè a me sembra che vi siano già abbastanza impiegati, senza che vi sia bisogno di istituire un corpo di consulenti il quale giri in lungo e in largo le nostre terre per sorvegliare e vedere non si sa che cosa. Si spende già troppo!... Io propongo la non istituzione di questo Ispettorato, non per altro; ma perchè si spendono già troppi denari!...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io non posso assolutamente accettare la soppressione di quest'articolo. Se il Ministero deve poter fare delle revisioni sulle liquidazioni delle indennità, ha bisogno degli ispettori che vadano in giro e che accertino come stiano le cose.

Tanto più che queste ispezioni sono fatte nell'interesse anche dei danneggiati qualora siano colpiti da ingiuste liquidazioni.

Propongo poi di aggiungere al comma d), dopo le parole « di promuovere le determinazioni demandate al ministro del tesoro » le parole « e a quello per le terre liberate ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 6 così come è stato ora modificato, con l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro del tesoro al comma d).

Ben si intende che chi approva la proposta soppressiva dell'onorevole Ciriani, non avrà che da votare contro l'articolo 6.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« I danneggiati che, invitati, si rifiutano di dare, oppure diano false le notizie oppure per ricupero oggetti di loro proprietà che si possono presumere asportati dai nemici,

saranno dichiarati decaduti dal diritto di ottenere l'indennizzo relativamente agli oggetti medesimi ».

PRESUTTI, *relatore*. Nella dizione di quest'articolo occorre introdurre due correzioni.

PRESIDENTE. È vero, sono due errori tipografici; occorre dire « si rifiutino » anzichè « si rifiutano » e occorre sopprimere la parola « oppure » dopo la parola notizie.

Il testo corretto sarebbe quindi il seguente:

Art. 7.

I danneggiati che, invitati, si rifiutino di dare, oppure diano false le notizie per ricuperare oggetti di loro proprietà che si possono presumere asportati dai nemici, saranno dichiarati decaduti dal diritto di ottenere l'indennizzo relativamente agli oggetti medesimi.

Lo metto a partito.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 8.

« Gli articoli 3 e 4 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 523, sono modificati nel senso che spettano al Comitato l'esame e l'approvazione del lato tecnico dei progetti di opere e forniture di importo superiore a lire 50,000.

« Il precedente comma si applica all'approvazione di progetti di opere di ricostruzione e di riparazione da eseguire od eseguiti direttamente dagli enti stessi.

« Le deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 aprile 1920 citato, debbono essere approvate dal ministro del tesoro, di concerto col ministro delle terre liberate.

« Le deliberazioni degli uffici locali per le ricostruzioni debbono essere comunicate di volta in volta al Ministero delle terre liberate ed a quello del tesoro; così pure devono essere comunicati gli elenchi dei progetti e delle forniture di importo inferiore a 50 mila lire ».

L'onorevole Frova propone la soppressione del terzo comma di quest'articolo. Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

FROVA. Io ho proposto la soppressione del terzo comma, perchè con esso si viene ad introdurre una modificazione sostanziale all'articolo 3 del decreto 18 aprile 1920.

Col decreto del 18 aprile 1920 si diceva che il Commissariato di Treviso, del quale fa già parte un rappresentante del ministro

del tesoro è autorizzato ad approvare lavori di un importo superiore alle 250,000 lire dandone comunicazione al ministro delle terre liberate.

Nel progetto in discussione invece si esige che tutte le deliberazioni vengano approvate dal ministro del tesoro di concerto con quello delle terre liberate.

Niente giustifica la modificazione proposta che ritarderà necessariamente l'esecuzione dei lavori.

Il Commissariato di Treviso ha sempre assolto per la sua ottima organizzazione e per il valore indiscusso del suo capo, magnificamente il compito affidatogli dal Paese. Appunto per la sua relativa autonomia ha potuto venire in aiuto, adeguatamente e con prontezza, dei veneti. Guai se per tutte le provvidenze si avesse dovuto attendere il responso della tarda burocrazia centrale!

Ma è appunto questa provvida autonomia che spiace a Roma, ed è appunto per questo che si vuole distruggerla.

Nella relazione al progetto di legge si scrive che il Commissariato di Treviso dovrà venire sciolto al più presto.

Solo chi non conosce il modo col quale funziona, i vantaggi che arreca, i bisogni dei veneti invasi, può enunciare tali voti.

Il Commissariato deve rimanere fino a che abbia esaurito il suo compito.

Nel Veneto abbiamo un altro Istituto relativamente autonomo: il Magistrato alle acque, retto dallo stesso egregio uomo, l'ingegnere Raimondo Ravà. Questo Istituto funziona da molti anni, continuando la tradizione gloriosa della Repubblica Veneta, fra l'unanime consenso.

Anche questo esempio luminoso tenga presente il Governo, prima di procedere alla proposta di inconsulti prematuri scioglimenti.

Per queste ragioni insisto nella soppressione del terzo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Corazzin, insieme con gli onorevoli Tovini e Coris, aveva proposto al comma quarto di lasciare il testo del Ministero.

Onorevole Corazzin, ella insiste nel suo emendamento?

CORAZZIN. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Non posso accettare la soppressione proposta dall'onorevole Frova relativamente al terzo comma dell'articolo 8.

Questo terzo comma dice: « Le deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3

del Regio decreto 18 aprile 1920 citato, debbono essere approvate dal ministro del tesoro, di concerto col ministro delle terre liberate ».

L'articolo 3 del decreto dispone quanto segue: « al Comitato spettano l'esame e l'approvazione dal lato tecnico dei progetti concernenti le opere e le forniture indicate agli articoli 8, 12, 20 del Regio decreto 8 giugno 1919, quando l'importo relativo superi la somma di lire 250,000 ».

Ora si tratta di progetti di una grande importanza e mi pare giusto che vi sia questa approvazione, perchè altrimenti sarebbe perfettamente inutile il terzo comma di questo articolo 3, che dice che dei voti e delle deliberazioni deve esser data comunicazione di volta in volta al Ministero delle terre liberate. È inutile comunicare una cosa, se non deve essere approvata.

Perciò prego l'onorevole Frova di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Frova, insiste?

FROVA. Non avrei nessuna difficoltà ad accettare quanto dice il ministro del tesoro, purchè il ministro del tesoro, quando deve pronunziarsi su questa deliberazione, si pronunzi sollecitamente e soprattutto dia presto i denari.

PEANO, *ministro del tesoro*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 8 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

#### Art. 9.

Le opere di ricostruzione e di riparazione nell'interesse degli enti locali, ai termini dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, e del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 2094, devono essere eseguite, di regola, direttamente dagli enti interessati delle vecchie e delle nuove provincie.

Gli uffici governativi potranno provvedere alla esecuzione delle dette opere, soltanto quando gli enti locali ne abbiano fatto domanda in tempo utile ed in caso di giustificato motivo.

Il Ministero del tesoro in sede di autorizzazione degli impegni per il rimborso delle somme spese dagli enti locali per i lavori da essi eseguiti in dipendenza delle opere di cui a questo articolo, può, anche direttamente, fare indagini per accertare se le spese fatte rientrano fra i danni di guerra ed in quale misura.

Gli onorevoli Corazzin, Tovini e Coris e l'onorevole Frova distintamente propongono la soppressione dell'articolo 9.

Gli onorevoli Corazzin e Coris propongono pure, se non fosse accolta la soppressione dell'articolo 9, « *al comma 1º sopprimere le parole: di regola, e aggiungere: o dagli uffici locali per le ricostruzioni, qualora gli enti ne facciano domanda entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.*

« *Comma 2 e 3 soppressi.* ».

Li invito a dichiarare se insistono nella loro proposta.

CORAZZIN. Io in linea di massima insisterei per la soppressione dell'articolo 9. Realmente noi abbiamo già il decreto 9 maggio 1920, il decreto 1º settembre 1920, i quali stabiliscono quale sia l'opera che deve svolgere il Commissariato di Treviso. Ma se non è possibile arrivare alla soppressione dell'articolo 9, io ho fatto un altro emendamento, emendamento che io ritengo proprio necessario.

Io ho letto attentamente la bella relazione del nostro relatore onorevole Presutti, là dove dice che se sono necessarie spese per il pagamento dei danni, ma vorrei far presente al Governo e alla Camera la situazione nella quale i nostri enti locali verrebbero a trovarsi, se rimanesse così la dizione dell'articolo, come è stata proposta.

Nella provincia di Treviso ci sono, a esempio, ancora 200 scuole che sono in baracche e quei comuni non possono provvedere materialmente alla ricostruzione delle loro scuole e dei loro edifici, perchè gli Istituti di credito non fanno nessuna sovvenzione perchè l'Istituto federale di credito, malgrado tutte le sollecitazioni, fatte anche dal Ministero delle terre liberate, non può fare sovvenzioni agli enti locali, perchè il Ministero del tesoro finora non ha concesso questa facoltà. Ne viene di conseguenza che, prima che un ente locale possa ottenere il pagamento dei primi anticipi sulla costruzione di questi edifici, è necessario che passino dei mesi.

Io quindi desidero che la Camera comprenda la situazione gravissima, nella quale si trovano i nostri comuni e le nostre provincie.

La disposizione di questo articolo ha fatto già questo: che il Commissariato di Treviso ha messo in esecuzione già le disposizioni che sono date qui. E domando anche ai membri del Governo che sono presenti: che cosa i funzionari del Commissariato di Treviso possono comprendere quando si di-

ce che le opere devono essere eseguite « di regola »: quando? Che vuol dire? Se c'è un riferimento al decreto 9 maggio 1920 o a quello 1º settembre 1920 che stabilivano determinate disposizioni, si dichiara, ma quel « di regola » oggi realmente mette il Commissariato di Treviso nella impossibilità di poter funzionare.

Non solo, ma anche il secondo comma dell'articolo, mi permetto di dire, è così malfatto, così mal congegnato, che non si capisce cosa voglia dire. Esso dice: « *quando gli enti locali ne abbiano fatto domanda in tempo utile ed in caso di giustificato motivo.* ». Che cosa è il tempo utile? Quando si ha il giustificato motivo? Sono tutte osservazioni che mi sembra che meritino di essere rilevate.

Con la mia proposta aggiuntiva invece vorrei determinare quando il Commissariato di Treviso può provvedere alla ricostruzioni.

Ci troveremmo così d'accordo col relatore, il quale vuole fissare una durata al Commissariato. Quindi entro tre mesi sappiamo quali siano le riparazioni che debbono essere fatte dal Commissariato. Veniamo a stabilire il tempo in cui il Commissariato potrà continuare la sua opera, ed avremo così una certezza della vita del Commissariato e i nostri enti locali potranno provvedere alla ricostruzione degli immobili.

Prego dunque il Governo di accettare secondo anche quanto, lo ripeto, è stabilito dai precedenti decreti 9 maggio e 1º settembre 1920, il nostro emendamento, affinché gli enti locali non si trovino nella impossibilità di ricostruire gli edifici pubblici e specialmente gli edifici scolastici.

PRESIDENTE. Onorevole Frova, ella si associa all'onorevole Corazzin, non è vero?

FROVA. Mi associo alle considerazioni del collega per la soppressione dell'articolo 9, tralasciando di aggiungerne altre, data l'ora tarda.

Mi farò eco solo del profondissimo malcontento suscitato nelle Amministrazioni degli enti locali da questo articolo.

Infatti, prima del decreto che si vuol trasformare in legge, il Commissariato di Treviso eseguiva le opere pubbliche su richiesta degli interessati e le cose procedevano bene; ora ogni ricostruzione è arenata perchè il Commissariato, seguendo le nuove direttive del Governo, non trova più alcun giustificato motivo per lavorare direttamente e gli enti locali non hanno nè fondi, nè organi tecnici adatti per ricostruire loro.

Anche questo articolo, sotto la parvenza legittima e doverosa della tutela del Tesoro, non è altro che il prodotto della ostilità assurda degli uffici centrali verso il Comitato di Treviso, che noi veneti, come dicevo dianzi, abbiamo il diritto di veder mantenuto fino alla fine delle ricostruzioni, con tutte le attribuzioni conferitegli dal decreto che lo ha istituito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Musatti.

MUSATTI. Tengo conto delle condizioni della Camera e mi limito ad associarmi alle considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto tanto per la domanda principale, quanto per quella subordinata. Per quest'ultima vi pregherei di accettare una modificazione all'emendamento proposto, stabilendo un termine di sei mesi, invece di tre mesi, che sarebbe un periodo di tempo troppo breve.

PRESIDENTE. Onorevole relatore...

PRESUTTI, *relatore*. Credo che la legge potrebbe fissare essa stessa il termine, sia i tre mesi, o sia i sei mesi proposti dall'onorevole Musatti. Però non sarebbe prudente accettare l'obbligo assoluto della Amministrazione di assumere la ricostruzione dell'opera solo che l'ente locale lo richieda. Ma si può e si deve lasciare un potere discrezionale all'Amministrazione di accettare o non accettare la richiesta dell'ente locale.

Sarà naturalmente devoluto al regolamento il decidere nei casi singoli i casi di giustificato motivo in cui l'Amministrazione debba accogliere la domanda dell'ente locale.

PRESIDENTE. Onorevole Tonello...

TONELLO. Onorevole Presidente, questa per me non è che una formula dilatoria, perchè si sa che tutti i comuni, che hanno bisogno di ricostruire i loro edifizii, hanno distrutto i loro patrimoni. Quindi, *a priori*, si può stabilire che è sempre giustificata la richiesta. E se non hanno potuto ricostruire entro tre anni la scuola, la casa municipale o qualche altro edificio pubblico, vuol dire che essi si trovano in condizioni disperate, per cui andare a vedere se ancora ne sono in grado mi pare assolutamente inutile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. L'articolo 9 mirava allo scopo di far sì che di regola direttamente potessero gli enti a queste ricostruzioni. Però nel comma successivo si lasciava: « quando vi è giustificato motivo la facoltà di farlo invece per mezzo del Commissariato di Treviso ».

Il relatore ha giustamente avvertito che la condizione del giustificato motivo è bene sempre lasciarlo, tanto più che vi sono dei comuni che desiderano costruire da sé e bisogna lasciare pure questa libertà e non dare una regola che impedisca anche questa ipotesi.

D'altronde è interesse del Governo che i comuni provvedano direttamente, sia per non eternare il Commissariato di Treviso, sia perchè quando si fanno queste costruzioni accadono contestazioni nelle liquidazioni dei prezzi.

Desidero solo che rimanga la clausola del giusto motivo.

Non accetto la soppressione del terzo comma, perchè questo è un freno a che sotto l'aspetto della riedificazione di uffici pubblici non si facciano altre costruzioni e non si provveda ad altri fini.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro accetta le aggiunte, ma non la soppressione del comma terzo.

CORAZZIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORAZZIN. Mi sembra che l'emendamento da me proposto sia chiarissimo e che valga a mettere in chiaro la triste situazione di rapporti che esiste tra il Commissariato e gli enti locali.

Vorrei ricordare all'onorevole ministro del tesoro come abbiamo già disposizioni di legge, il decreto 9 maggio 1920 e il decreto 1° settembre 1920, che considerano per quali motivi e rapporti la ricostruzione possa essere affidata ai commissariati o agli enti locali.

In altre parole, la dizione « giustificato motivo » non dice niente e vorrei pregare l'onorevole ministro di volersi riferire alle disposizioni vigenti. Così abbiamo una pratica che ci permette di non fare cose nuove, ma ci riferiamo a disposizioni già esistenti e in cui crediamo possa consentire la volontà del relatore e dell'onorevole ministro per quanto ha riferimento al giusto motivo ed alle ragioni che possono militare per l'accettazione o meno della proposta.

Naturalmente il secondo comma, quando venissero aggiunte le parole « a norma delle disposizioni vigenti », verrebbe ad essere assorbito.

Riguardo al terzo comma, non insisto per la soppressione.

PRESIDENTE. Dove propone che siano inserite le parole « a norma delle disposizioni vigenti »?

CORAZZIN. Dopo le parole « della presente legge » del mio emendamento.

**PRESUTTI, relatore.** Chiedo di parlare.  
**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PRESUTTI, relatore.** Non possiamo con una legge fare riferimento ha disposizioni regolamentari e se scriviamo a disposizione come vuole l'onorevole Corazzin stabiliamo l'obbligo dell'amministrazione di accogliere senz'altro le domande che fanno gli enti locali. Prego l'onorevole Corazzin di riflettere a questo punto di vista, che vi può essere tale una pletora di richieste da parte degli enti locali che in realtà il Commissariato di Treviso sia nella impossibilità di soddisfarle tutte ed allora è impossibile spogliare l'Amministrazione della facoltà di sceverare fra domande e domande e vedere quali sono quelle più giustificate dalle condizioni di impotenza degli enti locali e soddisfare queste a preferenza, spingendo gli enti locali per le domande che non possono essere soddisfatte, a provvedere loro stessi alle ricostruzioni.

Di guisa che non possiamo fare riferimento a disposizioni regolamentari, ma dobbiamo lasciare qualche facoltà discrezionale all'Amministrazione di determinare con regolamento le norme secondo cui queste domande dovranno o non dovranno essere accolte.

**PRESIDENTE.** Metterò allora a partito la prima parte dell'emendamento Corazzin, per la soppressione delle parole « di regola » dal primo comma dell'articolo 9.

L'onorevole Corazzin insiste ?

**CORAZZIN.** Mi sembra che sia logico. Quel « di regola » non significa niente, quando dobbiamo discutere la seconda parte.

**PEANO, ministro del tesoro.** Non è esatto che non significhi niente. Vuol dire che, quando è possibile, per norma generale devono provvedere direttamente gli enti.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'emendamento dell'onorevole Corazzin.

*(Dopo prova e controprova è approvato).*

Al primo comma dell'articolo 9, l'onorevole Corazzin ha proposto un altro emendamento che viene a risultare così formulato:

« *Aggiungere:* o agli uffici locali per le ricostruzioni, qualora gli Enti ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a norma delle disposizioni vigenti ».

Il Governo accetta la proposta di emendamento dell'onorevole Corazzin fino alle parole « della presente legge », ma non accetta le parole « a norma delle disposizioni

vigenti ». Dovremo dunque procedere per divisione.

**PEANO, ministro del tesoro.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PEANO, ministro del tesoro.** Come ho già dichiarato, e come ha dichiarato l'onorevole relatore, non accetto le parole « a norma delle disposizioni vigenti ».

In quanto alla questione del giustificato motivo, mi pare che si debba risolvere in questo comma, perchè se dopo votato questo comma, dovesse passare il successivo, naturalmente vi sarebbe una contraddizione.

**PRESUTTI, relatore.** Questo emendamento è sostitutivo al secondo comma.

**PEANO, ministro del tesoro.** Quindi bisogna mantenere le parole: « sempre che ricorra un giustificato motivo » per lasciare qualche facoltà all'amministrazione di scegliere fra le domande più urgenti e quelle meno urgenti.

**CORAZZIN.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CORAZZIN.** Mi permetto di far presente che mettendo le parole « a norma delle disposizioni vigenti », non si va per niente contro quello che è stato fatto finora o non si toglie niente all'Amministrazione.

**PEANO, ministro del tesoro.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PEANO, ministro del tesoro.** Il riferirsi a disposizioni vigenti renderebbe inutile l'articolo; in questo caso sarebbe stata più logica la soppressione di tutto l'articolo; ma poichè siamo d'accordo di mantenerlo, non posso accettare questo emendamento.

**TOVINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TOVINI.** Vorrei chiarire la discussione. Il Governo era venuto incontro col relatore all'emendamento dell'onorevole Corazzin, per rendere più numerosi i casi in cui, diciamo pure, il Commissariato di Treviso avrebbe fatto luogo a ricostruire beni danneggiati appartenenti alle provincie e ai comuni.

Col sopprimere la parola « di regola » che salvava la situazione, abbiamo messo i comuni e le provincie in condizioni peggiori di quello che erano stabilite all'articolo 8 e quindi non è possibile aggiungere quello che propone l'onorevole Corazzin, se vogliamo evitare che la situazione diventi peggiore di prima.

**PRESIDENTE.** Onorevole Corazzin, insiste ella nel testo del suo emendamento ?

**CORAZZIN.** Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento, così concepito « o dagli uffici locali per le ricostruzioni, qualora gli enti ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge ». Questa parte è accettata dal Governo e dal relatore.

(È approvata).

Ci sono ora due proposte; una dell'onorevole Corazzin che propone che a queste parole siano aggiunte le altre, « a norma delle disposizioni vigenti », e una dell'onorevole ministro del tesoro il quale propone di aggiungere le parole « sempre che ricorrano giustificati motivi ».

Metto ai voti la proposta dell'onorevole Corazzin, non accettata dal Governo, nè dal relatore.

(Dopo prova e controprova è respinta).

Metto ai voti la proposta dell'onorevole ministro del tesoro.

(Dopo prova e controprova è respinta).

È inteso allora che il testo definitivo del comma termina alle parole « della presente legge ».

Ci sarebbe un emendamento soppressivo dell'onorevole Corazzin, per il comma 2.

CORAZZIN. È assorbito il comma secondo.

PRESIDENTE. Metto a partito il terzo comma, diventato secondo, dell'articolo 9 già letto.

(È approvato).

Segue una proposta di articolo 9-bis degli onorevoli Corazzin, Tovini e Coris, così concepito:

« Le disposizioni di cui all'articolo 1 lettera d) del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 2094, si estendono anche alle chiese necessarie al culto ».

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Io francamente non potrei approvare in pieno questo emendamento. Capisco che si possa arrivare anche alla ricostruzione di quelle chiese che in determinati centri, pur non essendo parrocchiali, servivano al culto, ma che tutte le chiese vengano riedificate, credo che sia esagerato. Vogliamo che siano ricostruite le chiese sufficienti al culto, e siamo d'accordo. Ma se un signore, che in una villa aveva una chiesa che teneva sempre chiusa, vuole che lo Stato gliela rifaccia, allora no: questo signore se vuole andare in paradiso si faccia da se la chiesa. (Commenti).

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. Comincio subito col dissipare le preoccupazioni dell'onorevole Tonello.

TONELLO. Meno male.

TOVINI. Basta che egli legga il testo del mio emendamento, che è del seguente tenore: « le disposizioni di cui all'articolo 1 lettera d) del Regio decreto 6 ottobre 1919, numero 2094, si estendono anche alle chiese necessarie al culto ». Ora lo sanno meglio di me che le chiese sono parrocchiali, curaziali, poi vi sono le cappelle private, gli oratori...

MODIGLIANI. Le sinagoghe c'entrano? (Ilarità).

TOVINI. Nel Veneto non abbiamo ancora nessuna sinagoga.

PRESIDENTE. Non si curi dei fatti personali. (Si ride).

TOVINI. Onorevole Tonello, noi ci riferiamo con questo articolo non alle chiese private, alle chiese patrizie, questo assolutamente no; noi ci troviamo di fronte a questo fatto, che mentre la popolazione vedeva risorgere la chiesa parrocchiale, non vede invece risorgere nelle frazioni le chiese curaziali e demaniali, che sono necessarie al culto al pari delle chiese parrocchiali.

Vi sono delle frazioni che sono distanti, e la popolazione d'inverno, con le intemperie, non può frequentare la chiesa parrocchiale, e frequenta le chiese curaziali, che hanno cura di anime. Perché non estendere il risarcimento a queste chiese?

TONELLO. Su questo siamo d'accordo.

TOVINI. In fondo non creiamo una disposizione nuova, perchè mentre per le chiese parrocchiali l'obbligo del risarcimento è da parte del Ministero delle terre liberate per mezzo dei suoi organi, per le altre chiese c'è l'obbligo del risarcimento determinato da parte dell'Intendenza di finanza. La differenza consiste in questo, che per le prime chiese bisogna tener conto della quota di deduzione per vetustà, per le seconde no; quindi per quanto riguarda il Ministero del tesoro il carico è minimo, perchè le chiese parrocchiali sono 107, le chiese di cui domandiamo la ricostruzione sono circa 200.

Ora con una media massima di 200 mila lire per ciascuna chiesa, e dico una cifra massima che si potrebbe ridurre a 100, soprattutto in base alle statistiche dell'Opera di soccorso per le chiese rovinate dalla guerra, conosciute dal Governo, arriviamo a 20 milioni, e calcolando la deduzione per vetustà che è del 20 per cento, si hanno 4 milioni che costituiscono il carico per il bilancio dello Stato, che ripartito sopra il corso del risarcimento dei danni di guerra

che potrebbe essere di quattro anni, resta un milione all'anno.

Dunque il carico del Ministero del tesoro sarebbe lievissimo.

Ma non si tratta tanto di una questione finanziaria, quanto di una questione di carattere morale. Come è giusto che vengano riparati tutti gli edifici pubblici comunali e aule scolastiche che rappresentano un interesse civile e di cultura, è giusto che si provveda al culto che rappresenta l'interesse spirituale delle popolazioni.

Quindi credo che per nessuna ragione il Governo potrà rifiutarsi di venire incontro a questa richiesta che questa parte della Camera fa a nome della stragrande maggioranza delle popolazioni venete.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciriani.

**CIRIANI.** Prendo la parola per una dichiarazione di voto.

È certo che fino a che la Camera non abbia affrontato il problema inerente al dovere dei credenti di provvedere di proprio alle spese di culto, chi, come me, professa la religione cattolica, può aderire senz'altro all'emendamento proposto dall'onorevole Corazzin.

Ma io desidero una spiegazione: quando nell'emendamento si parla di chiese necessarie al culto s'intende restrittivamente il culto cattolico? O si intendono e si comprendono anche le chiese dei protestanti che sono state danneggiate anche nel Friuli? Se è così, non ho difficoltà a votare l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**PRESUTTI, relatore.** La differenza fra la legislazione attuale e la proposta dell'onorevole Tovini, è questa.

Secondo la legge attuale c'è l'indennità per il danno di guerra: soltanto l'amministrazione ha il diritto di dedurre la cosiddetta quota di vetustà colla costruzione di una chiesa nuova invece di una vecchia.

Il tanto di vantaggio costituito dal fatto di avere una chiesa nuova non va a carico dello Stato, ma del danneggiato.

Ma questo è per tutte le chiese, appartenano ad enti pubblici o a privati, siano o non siano aperte al culto pubblico.

Ora noi possiamo avere questa posizione.

Possiamo avere quelle chiese a cui accennava l'onorevole Tonello di proprietà privata e non inservienti al culto pubblico o servienti al culto pubblico per concessione sempre revocabile del proprietario della chiesa.

Possiamo avere chiese di proprietà di enti pubblici, per esempio del Fondo per il culto, di confraternite, le quali chiese per consuetudine antica siano obbligate a servire al culto pubblico, siano cioè soggette ad una servitù di uso pubblico.

Abbiamo infine delle chiese, che sono quelle precisamente contemplate dall'emendamento Tovini, succursali della chiesa parrocchiale ed appartenenti ad un ente ecclesiastico conservato, quale la parrocchia o la fabbriceria:

Ora, secondo la legislazione attuale per tutte queste chiese spetta l'indennità per danni derivanti dalla guerra.

L'onorevole Tovini vorrebbe codificare in meglio il trattamento di una categoria di queste chiese, cioè delle chiese succursali delle chiese parrocchiali che servono a frazioni che si trovano lontane e in condizioni di difficile comunicazione colla chiesa parrocchiale.

Ora io penso che si potrebbe trovare un terreno di conciliazione e fare in questo momento quello che colla legge delle guarentigie il Governo s'impegnò a fare e non fu mai fatto, il riordinamento cioè della proprietà ecclesiastica.

Noi potremmo provvedere, a carico dell'amministrazione, alla ricostruzione completa di queste chiese appartenenti a parrocchie, vale a dire appartenenti a enti ecclesiastici conservati, quando per la loro ubicazione, per la distanza intercedente tra la frazione e il comune principale, dove è la sede parrocchiale, la chiesa appaia assolutamente necessaria per l'esercizio del culto pubblico; ma viceversa togliere il diritto al risarcimento dei danni di guerra per altre chiese, siano o non siano aperte al culto pubblico, appartengano ad enti pubblici o privati, perchè noi riapriremmo delle chiese le quali sono per antica tradizione destinate al culto pubblico, ma che per legge avrebbero dovuto essere chiuse, poichè la legge del 1867 obbligava il Governo a determinare con decreto reale quali chiese, diventate proprietà del Fondo per il culto, avrebbero dovuto essere chiuse, cosa che non è stata mai fatta, cosa che ha fatto un caso fortuito, quale è la guerra, e che non pare potrebbe giustificare la ricostruzione.

Di guisa che a me pare che per provvedere a quelli che sono indubbiamente i bisogni di una popolazione molto religiosa, quale è la popolazione veneta, si possa provvedere in questo modo: fare alle chiese succursali delle chiese parrocchiali, quando appartengano



ad enti parrocchiali, questo trattamento che è fatto alle chiese principali, vale a dire porre l'intera ricostruzione a carico dell'amministrazione, ma in compenso di questo non si dia il risarcimento dei danni alle chiese, sia pure aperte al culto pubblico, che appartengano a privati o a enti pubblici.

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. Veda, onorevole relatore, io posso essere d'accordo con lei in alcune delle sue dichiarazioni, ma non nella sostanza del suo emendamento. Ciò che ora preme di rilevare agli effetti dell'articolo in discussione, non è la proprietà della chiesa. Nel Veneto, come credo in altre parti d'Italia, ci sono chiese di proprietà delle fabbricerie, ma vi sono altre chiese che servono precisamente alle frazioni, indispensabili al culto, tanto quanto le chiese parrocchiali, le quali non sono di proprietà delle fabbricerie, ma della comunità. Quindi quando ella mi dice le chiese di proprietà di enti parrocchiali, dice una cosa la quale farebbe escludere dal diritto al risarcimento molte chiese destinate al culto.

Io credo quindi che il risarcimento debba essere accordato alle chiese essenzialmente necessarie al culto della popolazione. Questa è la ragione discriminante tra le chiese che hanno diritto e quelle che non hanno diritto, che deve essere presa di mira, perchè dobbiamo aver riguardo agli interessi collettivi, non tanto alla proprietà della chiesa. Come abbiamo riguardo agli interessi scolastici, così dobbiamo aver riguardo agli interessi collettivi religiosi, per dire in questo caso: fate luogo alle indennità.

PRESUTTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESUTTI, *relatore*. Io posso, di fronte a queste condizioni di fatto che espone il collega Tovini, rinunciare al criterio che la chiesa appartenga a enti parrocchiali, ma non posso aderire al concetto che siano necessarie al culto. Dovremmo ammettere il concetto che servano per la cura di anime, perchè necessaria al culto è ogni chiesa che sia aperta al culto pubblico. La necessità è un criterio di gradualità, in fondo. Quello che può esser necessario per l'onorevole Tovini può non essere necessario per me. E allora noi abbiamo un concetto eminentemente discrezionale, che non affida per determinare per quali chiese si fa questo trattamento di favore e per quali chiese si nega.

Allora stabiliamo che servano per la cura delle anime, il che è un concetto ben diverso da quello della necessità del culto,

vale a dire vi si deve dare il battesimo, vi si deve tenere il registro dei battesimi...

TOVINI. No, quella è la parrocchia.

PRESUTTI, *relatore*. Se c'è la cura d'anime, deve essere così.

PRESIDENTE. Onorevole relatore abbia la cortesia di formulare definitivamente il suo emendamento.

L'onorevole Coris ha facoltà di parlare.

CORIS. Parmi sia difficile, in questo momento, formulare, in modo canonicamente e giuridicamente preciso, le varie categorie di enti destinati al culto, ai quali verrebbero ad estendersi le disposizioni del decreto 6 ottobre 1919, n. 2094.

Tutti invece, siamo d'accordo, in un concetto direttivo: quello di volere applicato il trattamento speciale del decreto suddetto a quelle Chiese ed Oratori, che pur non essendo, secondo il diritto, chiese parrocchiali, erano di fatto elementi tradizionalmente necessari del servizio del culto, presso le popolazioni delle terre invase.

Opportuna, quindi, a mio avviso, resta la formula, dell'emendamento da noi proposto; in quanto esprime tale concetto direttivo, e lascia la possibilità di fissarne particolarmente il contenuto, in sede di applicazione.

Una formula affrettata, che oggi si volesse introdurre nella legge, oltre ad essere inutile per la formulazione giuridica, rischierebbe di portare, nell'atto dell'applicazione ad inclusioni od esclusioni che non corrispondono alle nostre intenzioni, mancandoci ora la visione completa del dato di fatto e delle ripercussioni che avrebbe, nei singoli luoghi, il seguire l'uno o l'altro criterio particolare. Propongo quindi che senza più discutere, sia accettata la formula « necessaria al culto » — che fa salve tutte le cautele di cui si preoccupano il relatore e il ministro, e in pari tempo dà modo di raggiungere una parificazione di trattamento che tutti riteniamo indispensabile.

PRESUTTI, *relatore*. La formula che proporrei sarebbe questa: « Le chiese di proprietà di enti pubblici alle quali siano preposti sacerdoti muniti di Regio *placet*... »

*Voci*. Quelle sono le parrocchie! (*Comenti*).

PRESUTTI. Lasciatemi dire. Dunque la formula che proporrei sarebbe questa:

« Le chiese di proprietà di enti pubblici alle quali siano preposti sacerdoti muniti di Regio *placet* (*Rumori al centro*) site in frazioni che per il numero degli abitanti e per la distanza della frazione dal centro princi-

pale o da altre frazioni risultino necessarie per l'esercizio del culto pubblico è fatta ai fini della ricostruzione lo stesso trattamento della chiesa parrocchiale.

Nessuna indennità spetta per danni subiti da chiese anche addette al culto pubblico che siano di proprietà di enti pubblici civili e ecclesiastici o di privati non contemplati nel comma precedente ».

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro vuol esprimere il suo avviso?

PEANO, *ministro del tesoro*. L'articolo 8 del Regio decreto del 6 ottobre 1919, dice così: « Le opere di interesse culturale da ricostruire o da riparare sono limitate alle chiese parrocchiali, escluse le ricostruzioni e riparazioni aventi carattere prevalentemente artistico, alle quali sarà provveduto con apposite disposizioni ».

Quindi, secondo questo articolo, l'obbligo della ricostruzione è limitato alle parrocchie.

Io credo che la formula proposta dal relatore potrebbe essere accettata. Forse alle parole: « Regio placet » si potrebbero sostituire le altre « regolarmente officiate », vale a dire che ci sia un sacerdote permanente e che non sia una chiesa che si apra solo la festa e per la quale magari dovremmo spendere centinaia di migliaia di lire.

PRESUTTI, *relatore*. Mi pare eccessivo.

PEANO, *ministro del tesoro*. Si potrebbe dire « che fossero prima della guerra regolarmente officiate ».

PRESIDENTE. La Camera ha udito: l'onorevole ministro del tesoro propone una sostituzione. Invece di dire « alle chiese necessarie al culto » propone si dica « alle chiese necessarie al culto che fossero prima della guerra regolarmente officiate ».

PRESUTTI, *relatore*. Ma l'onorevole ministro terrebbe conto anche di altre condizioni: la distanza dalle frazioni, il numero degli abitanti...

PEANO, *ministro del tesoro*. È naturale... È naturale!... tanto che ho detto « necessarie al culto » e quindi io metto la distanza e il numero degli abitanti... evidentemente!...

PRESIDENTE. Ma questo è incluso...

PRESUTTI, *relatore*. No.

PRESIDENTE. Allora, si mettano d'accordo e propongano una formula definitiva...

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. Io dichiaro, anche a nome dei miei amici, di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole ministro del tesoro e formulerei l'articolo 9-bis così: « Le dispo-

sizioni di cui all'articolo 1 lettera d) del Regio decreto 6 ottobre 1919, 2094, si estendono anche alle chiese necessarie al culto che fossero prima della guerra regolarmente officiate ». E niente altro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io credo che si potrebbe piuttosto accettare l'emendamento che aveva presentato l'onorevole Presutti, lievemente modificato: « ...Alle chiese regolarmente officiate prima della guerra, site in frazioni che per il numero degli abitanti e per la distanza della frazione dal centro principale o da altre frazioni risultino necessarie per l'esercizio del culto pubblico, è fatto, ai fini della ricostruzione, lo stesso trattamento delle chiese parrocchiali ». Così formulato, dichiaro di accettarlo.

TOVINI. Chiediamo che sia messo in votazione per divisione...

PEANO, *ministro del tesoro*. Poi c'è l'altra parte, quella che riflette le altre chiese.

PRESUTTI, *relatore*. Ma insomma, onorevole ministro, l'accetta o non l'accetta?

PEANO, *ministro del tesoro*. Io accetto anche il secondo emendamento, perchè per le altre piccole chiesette che non hanno nessuna importanza, non credo si debbano dare indennizzi, per cui mi associo all'emendamento dell'onorevole relatore. (*Commenti*).

A ogni modo, si voterà per divisione.

PRESIDENTE. Leggo nuovamente l'emendamento.

MODIGLIANI. Il ministro del tesoro ha ceduto...

PEANO, *ministro del tesoro*. Il Tesoro ha fatto tutte le sue eccezioni. Ha accettato d'accordo col relatore...

MODIGLIANI. Ha dato 20 milioni! Noi ne domanderemo altrettanti per uso nostro! (*Commenti al centro*).

PEANO, *ministro del tesoro*. Macchè! Per le chiese necessarie al culto, non per le altre, l'obbligo della ricostruzione deriva dalla stessa legge comunale. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma di questo articolo 9-bis nel testo proposto dalla Commissione e accettato dal ministro:

« Alle chiese regolarmente officiate prima della guerra e site in frazioni che per il numero degli abitanti e per la distanza della frazione dal centro principale o da altre frazioni risultino necessarie per l'esercizio del culto pubblico è fatta, ai fini della ricostruzione, lo stesso trattamento della chiesa parrocchiale ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma così formulato:

« Nessuna indennità spetta per danni subiti da chiese anche addette al culto pubblico che siano di proprietà di enti pubblici civili od ecclesiastici o di privati, non contemplati nel comma precedente ».

PRESUTTI, *relatore*. Non occorre dire: non contemplate nel comma precedente.

CARAPELLE. Veramente c'è un po' di confusione. La seconda parte relativamente al diniego del risarcimento del danno alle chiese che non entrino nella prima categoria, significa togliere un diritto che già esiste.

PEANO, *ministro del tesoro*. È discutibile, è discutibilissimo, perchè la legge dice solamente le parrocchie, e per la legge comunale si parla solo delle chiese necessarie al culto e non delle altre.

CARAPELLE. C'è equivoco: la legge considera le parrocchie e dice che per le parrocchie c'è il risarcimento integrale, cioè non toglie la quota di vetustà, ma per tutte quelle chiese come per le proprietà dà diritto a risarcimento di danni e toglie solo la quota di vetustà. Con quest'emendamento verremo a togliere il diritto al risarcimento dei danni per quota ordinaria, come avviene per i privati.

Questo sarebbe enorme, perchè faremmo un trattamento assai peggiore e difforme da quello che è stato fatto ai privati per qualsiasi altra proprietà.

Quindi non è possibile accettare questo comma.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Credo che l'emendamento si possa accettare, perchè se anche nelle altre parti d'Italia cadono di queste chiese che non sono nè parrocchie nè regolarmente officiate, nessuno ha l'obbligo di ricostruirle, questo come principio generale.

So che si sostiene appunto l'interpretazione che vuol dare l'onorevole Carapelle a questa disposizione di legge, però è una interpretazione, discussa e discutibile, perchè l'articolo 8 del Regio decreto 6 ottobre 1919, dice che hanno soltanto diritto di essere riparate le parrocchie.

Quindi mi pare che la concessione che si è fatta dalla Camera cioè di rimettere in pristino tutte le chiese che erano prima rego-

larmente officiate, sia molto larga: circa le chiese non officiate, nè nel Veneto nè altrove, cadute per qualunque evento di forza maggiore non vi è obbligo di ricostituirlle.

Del resto se l'escludere dall'indennizzo le chiese non officiate fosse un piccolo compenso della spesa che si è deliberata prima, mi pare che gli stessi colleghi dovrebbero esser lieti che ciò sia fatto.

Mantengo quindi l'emendamento.

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. Onorevoli colleghi, io avevo proposto che la votazione — lo aveva riconosciuto anche il Governo — avvenisse per divisione sopra il primo comma.

Mi hanno assicurato i colleghi che il primo comma che abbiamo votato è questo: « Alle chiese regolarmente officiate prima della guerra.... ».

E se questo comma contiene anche quelle altre disposizioni e riserve, di cui aveva fatto cenno il ministro del tesoro, ossia la distanza ecc., doveva farsi luogo alla votazione per divisione, che io avevo chiesto.

PRESIDENTE. Anzitutto debbo rilevare, onorevole Tovini, che se ella e altri colleghi hanno equivocato, ciò è avvenuto perchè, mi permettano di dirlo, erano intenti a conversare nel momento in cui si leggeva il testo del comma messo in votazione.

È stato messo in votazione il testo del comma, quale era stato concordato tra il Governo e la Commissione. Non era risultato affatto che di fronte a questo si mantenesse il testo dell'emendamento Corazzini-Tovini. Comunque, non fu fatta opposizione a che il testo di questo comma, che ora rileggerò, fosse messo in votazione.

Il comma che è stato messo in votazione e approvato, senza che si sia sollevata eccezione da chicchessia, è stato il seguente: « Alle chiese regolarmente officiate prima della guerra, site in frazioni che, per il numero degli abitanti e per la distanza della frazione dal centro principale o da altre frazioni risultino necessarie per l'esercizio del culto pubblico, è fatto, ai fini della ricostruzione, lo stesso trattamento delle chiese parrocchiali ».

Questo comma è stato messo in votazione ed è stato approvato. (*Interruzioni dal centro*). Mi dispiace, ma dovevano stare attenti al momento opportuno.

CIRIANI. L'hanno votato anche loro! *Voci al centro*. No! No!

CIRIANI. Come no? Avete alzato la mano.

PRESIDENTE. Hanno appunto alzato la mano parecchi dei suoi colleghi, onorevole Tovini. Non è possibile ritornare su quello che già si è deliberato.

TOVINI. Quando si comprende che la votazione ha avuto luogo in seguito a errore, qualunque cosa è permessa.

Voci. No! No!

PRESIDENTE. Onorevole Tovini, Ella ha facoltà di appellarsi alla Camera!

TOVINI. Scusi, onorevole Presidente, quante volte non è mai accaduto che il Presidente dichiarò approvata una determinata disposizione nell'istante stesso in cui un collega domanda la contro prova?

Allora la votazione è annullata, perchè è stata chiesta la contro prova. In questo caso io domando quando mai ho rinunciato alla votazione per divisione. Non lo avrei mai pensato. E poichè credo di interpretare il concetto della maggioranza o della unanimità dei miei colleghi, nel ritenere che abbiamo votato indotti in errore, confido che la Camera non si opporrà a che si rifaccia la votazione. (*Interruzioni*). Che, se la contro prova, onorevoli colleghi, voi immaginate che possa sanzionare la deliberazione di prima, non dovete avere nessun timore a ripeterla.

PRESIDENTE. Io le debbo una spiegazione.

Ragionevolmente io ho ritenuto che la sua richiesta di votazione per divisione, riguardasse il secondo comma dell'articolo stesso, quello appunto che si stava per mettere in votazione ora. Se l'onorevole Tovini insiste nella sua osservazione, io lo pregherò di permettermi di appellarmi alla Camera, perchè naturalmente non posso ammettere di mia iniziativa che una votazione, avvenuta nelle condizioni più chiare e precise, possa essere revocata in dubbio.

DE GASPERI. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI. Io desidero rilevare l'importanza che la cosa ha per noi e le ragioni per le quali noi dobbiamo insistere, perchè si rifaccia la votazione.

La cosa ha un'importanza notevole. Quando noi stabiliamo con una legge per risarcimento di danni che si tratta di ricostruire la sede di un municipio o una chiesa, noi in quel momento riconosciamo la funzione pubblica che aveva prima della guerra o la sede municipale o la chiesa e non pen-

siamo affatto a riformare la legge comunale nè pensiamo a riformare la legge sull'esercizio del culto. Noi non vogliamo che in nessuna forma, neanche in forma incidentale, venga manomesso il principio, che potremo discutere in altra sede, ma non va discusso in questa maniera, nè va accentuato in questa forma.

Quindi è chiaro che debbono essere ricostruite solo quelle chiese che prima erano officiate, che servivano appunto al culto, e quindi lo Stato mi pare sia salvaguardato contro eccessive pretese per la ricostruzione di chiese che rappresentino un lusso, e mi pare che sia garantita anche l'Amministrazione da assalti eccessivi alle casse dello Stato. Quindi dobbiamo limitarci ad approvare un articolo che sia chiaro, il quale dica precisamente che si tratta di risarcimento di danni a chiese che erano prima regolarmente officiate.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole De Gasperi, ella è rientrato nel merito, nel contenuto della disposizione sulla quale si è votato. Ella doveva dire solo se io mi debbo appellare alla Camera sul valore della votazione già avvenuta.

Sulla mozione d'ordine proposta ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Faccio osservare che se creiamo un precedente di questo genere potremo essere in parecchi a sperare di poterne profittare; ma... che si sa dove si comincia e non dove si finisce.

Se un certo numero di deputati si alza a dire che ha votato per sbaglio, il presidente per questo non solo non ha alcun dovere di appellarsi alla Camera, perchè non è ammissibile che si torni su ciò che si è votato. Delle votazioni della Camera il presidente è testimone e giudice, e va creduto.

Egli è il padrino di questa contesa che si viene a far qui in questo momento. La quale è pericolosissima, onorevoli colleghi, perchè se si può così facilmente infirmare una votazione, badate bene, guardiamo dove si va. Così domani poniamo in una votazione a scrutinio segreto si constata una differenza di cinque voti, e potrebbero presentarsi sei deputati e dire: abbiamo sbagliato perchè eravamo distratti.

Se i colleghi di quella parte credono, presentino un articolo aggiuntivo, o ripropongano in un altro modo qualunque quello che non sono riusciti ad ottenere.

Sono le nove e dieci, onorevoli colleghi, rimandiamo a domani...

Voci al centro. No, no.

MODIGLIANI. Ed allora riproponetela subito. Fate come vi pare. Ma non è possibile che si crei il precedente di annullare una votazione col pretesto che alcuni deputati dichiarano che avevano capito male. Se volete, io ci sto subito, accetto subito, perchè spero bene che un giorno verrà che ci presenteremo compatti in numero di 120 a dire, anche noi, che non avevamo capito.

DE CRISTOFARO. Onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole De Cristofaro, le darò facoltà di parlare poi. Ma desidero fare osservare all'onorevole Tovini che la eccezione sollevata da lui e da altri colleghi di quella parte della Camera in merito alla votazione avvenuta su quel primo comma, è infirmata dal fatto che io lessi tutto il comma che fu posto in votazione.

Dimodochè se essi avessero creduto di dover insistere perchè quel comma fosse votato per divisione, avrebbero perfettamente avuto tempo e modo di rinnovare la richiesta della votazione per divisione.

E torno a dire che ragionevolmente avevo diritto di credere che la richiesta di votazione per divisione riguardasse precisamente il secondo comma della proposta di emendamento concordato tra Ministero e Commissione. Aggiungo che le osservazioni sopra la validità della votazione furono fatte solo al momento in cui stava per essere messo in votazione il secondo comma. L'equivoco non è stato precisamente da parte di chi ha l'onore di presiedere questa seduta.

Onorevole De Cristofaro parli.

DE CRISTOFARO. Si tratta di questo. L'onorevole Tovini ha domandato la divisione dopo che effettivamente è stato letto il primo comma concordato col ministro. Alla domanda di divisione dell'onorevole Tovini non si è dato corso da parte della presidenza, e si è venuti alla votazione. Io mi sono accorto (ed ho votato contro) che si faceva una votazione per tutto il primo comma.

MODIGLIANI. Perchè non lo ha detto?

DE CRISTOFARO. Ma i miei colleghi che hanno votato a favore non se ne sono accorti. Hanno creduto che in seguito alla domanda della divisione fatta dall'onorevole Tovini si votasse solo la prima parte e non l'aggiunta del ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Non c'è equivoco: e se c'è, non è da parte della Presidenza. Passiamo al secondo comma dell'emendamento con-

cordato fra l'onorevole relatore e l'onorevole ministro.

CORAZZIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORAZZIN. Dichiaro che non mi sento di approvare questo secondo comma dell'articolo per le ragioni dette anche prima dall'onorevole Tovini. Ho la sensazione che con questo comma andiamo contro a quanto è già sancito dalle leggi precedenti e quindi dichiaro di votare contro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Questo emendamento altro non è che l'applicazione dell'articolo 329, della legge comunale e provinciale ove nelle disposizioni transitorie si dispone « fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese di culto, sono obbligatorie per i comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico ».

Per quello che riguarda le chiese servienti al culto abbiamo provveduto col comma 1º, per le chiese, poi che per il culto non sono necessarie si applica la legge comune e non si deve dare alcun indennizzo.

MODIGLIANI. È inutile l'emendamento.

CORIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORIS. Non è possibile, in alcun modo, consentire all'emendamento proposto dal relatore, e fatto pur suo dal ministro del tesoro. Trovo semplicemente strano, voglio farvi attenzione i colleghi, che nel mentre stiamo discutendo la forma di un emendamento inteso ad ampliare il numero delle chiese che avranno il trattamento speciale del decreto 6 ottobre 1919, n. 2094, e ciò perchè uguale è per le nuove chiese la ragione sociale e politica che ha ispirato quel decreto, si introduca qui, all'improvviso, un principio nuovo, per effetto del quale si sopprimerebbe per alcuni cittadini il diritto all'indennizzo di immobili o di mobili, considerati di loro privata proprietà. Perchè, questa è la portata dell'emendamento Presutti! Con esso emendamento, la distruzione, o il danno, dell'oratorio, della cappella, di quel qualsiasi edificio destinato da uno o più cittadini, a scopo di pietà, ma che poteva, o potrebbe avere, anche, una destinazione diversa, non sarebbe più in alcun modo risarcibile; proprio in odio a tale destinazione, perchè nessun altro motivo potrebbe esservi di un tale diniego di indennizzo, per un oggetto di proprietà privata, che abbia un valore patrimoniale.

Evidentemente, con questa interpretazione, il nemico avrebbe fatto opera morale

e patriottica, col sopprimere le chiese minori!

Voglio sperare che il ministro del tesoro avvertirà l'ingiustizia e l'inopportunità di questo emendamento improvvisato, e vorrà ritirarlo.

PEANO, *ministro del tesoro*. Non ho difficoltà a ritirare l'emendamento poiché basta applicare le norme generali della legge comune per negare l'indennizzo, tanto più che l'articolo 1° del testo unico 27 marzo 1919 concede il risarcimento dei danni al solo fine di restaurare la ricchezza nazionale e le efficienze produttive, onde la disposizione speciale per le parrocchie. Con questa dichiarazione ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 10 che diventa 11.

« Quando si tratti di mobili industriali la deduzione per deprezzamento di vetustà può essere superiore al limite del quarto fissato dall'articolo 6 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426 ».

L'onorevole Ciriani propone la soppressione di questo articolo.

Onorevole Ciriani insiste nel suo emendamento?

CIRIANI. Insisto. Non so quale siano le nuove ragioni per cui si debbano fare privilegi a rovescio a carico dei beni industriali. (*Interruzioni*).

PRESUTTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESUTTI, *relatore*. La spiegazione che domanda l'onorevole Ciriani è molto semplice. Ci possono essere dei mobili industriali, soprattutto delle macchine, che dopo la guerra non servano più a nulla in conseguenza di altre cause economiche ben diverse dal danno di guerra. L'altezza dei salari potrebbe costringere un cotonificio a rinnovare completamente il suo macchinario. Ora questo macchinario che la guerra ha distrutto non deve essere risarcito per un valore che aveva prima della guerra perchè il danno di essere diventato ferro vecchio non è derivato dalla guerra, ma dalle mutate condizioni in cui funziona oggi l'industria.

Ora mettere un criterio artificiale per cui non si possa scendere al di sotto della metà del valore dell'anteguerra è in ogni caso fare un dono gratuito. Le Commissioni apprezzeranno se le macchine, qualora non fossero state danneggiate dalla guerra, avrebbero oggi un valore superiore o inferiore. Se lo avranno, lo attribuiranno; se non l'avranno non lo attribuiranno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Musatti.

MUSATTI. Le ragioni addotte dal relatore giustificano completamente l'articolo 10 nel testo del Governo, ma non nel testo della Commissione che concede maggiori concessioni alle grosse aziende industriali.

PRESUTTI, *relatore*. No, onorevole Musatti, il Governo assegna un limite minimo. Vogliamo fare un regalo alla gente che non ha avuto un danno?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Mi associo all'interpretazione data dall'onorevole relatore, perchè secondo il progetto governativo si doveva dare almeno sempre la metà del valore, anche per le macchine divenute di nessun valore. Quindi credo opportuno lasciare il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Dopo queste osservazioni metto a partito l'articolo 11.

Si intende che coloro i quali approvano l'emendamento soppressivo dell'onorevole Ciriani voteranno contro.

(*È approvato*).

#### Art. 12.

« L'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 1919, n. 497, è sostituito dal seguente:

L'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie è soggetto alla vigilanza del Ministero del tesoro, che l'esercita di concerto con quelli delle terre liberate e dell'industria e commercio.

(*È approvato*).

#### Art. 13.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per quanto concerne le modificazioni introdotte nel Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Presentazione di un disegno di legge

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge: Concessione di mutui agli Enti locali delle nuove provincie.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione competente.

La seduta termina alle 21.15.

*Ordine del giorno per le sedute di domani.*

*Alle ore 10.*

1. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1404)

*Discussione dei disegni di legge:*

2. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1009)

3. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1010)

*Alle ore 15.*

1. Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto. (11, 29, 30, 31, 34, 54, 81, 91, 102, 111, 122, 129, 132, 134, 156, 158, 165, 168, 169, 171, 179, 180, 182, 184, 219, 245, 253, 254, 255, 261, 263, 264, 266, 267, 269, 271, 272, 283, 284, 286, 287, 298, 326, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 415, 416, 417, 421, 422, 424, 425, 426, 446, 456, 457, 474, 492, 596, 609, 613, 615, 617, 622, 624, 628, 629, 640, 641, 642, 643, 644, 655, 670, 683, 684, 733, 735, 736, 795, 804, 844, 870, 871, 885, 890, 891, 894, 906, 907, 908, 911, 916, 919, 942, 956, 970, 973, 1027, 1029, 1042, 1044, 1054, 1061, 1067, 1068, 1069, 1122, 1124, 1147, 1148, 1174, 1208, 1244, 1439).

2. Conversione in legge di decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (*già approvati dal Senato del Regno*). (965, 978, 988, 1039, 1046, 1107, 1128, 1170, 1307, 1308).

3. Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22. (1530)

4. Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra e della marina per pagamenti e spese straordinarie di guerra. (1338)

5. Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22. (1523)

6. *Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115. (1337)

7. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna. (742-742-bis)

*Discussione dei disegni di legge:*

3. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1001)

4. Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1013)

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

PROF. T. TRINCHERI.

